

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
551° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 15
3 ^a - Affari esteri.....	» 30
4 ^a - Difesa	» 35
5 ^a - Bilancio.....	» 41
6 ^a - Finanze e tesoro	» 48
7 ^a - Istruzione.....	» 52
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 78
11 ^a - Lavoro.....	» 85
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 108

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 115
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 118
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 125
Informazione e segreto di Stato.....	» 130
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 131
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 134
Schengen.....	» 138
Infanzia.....	» 140

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 141
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 142
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 143

CONVOCAZIONI	Pag. 144
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

491^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro dell'interno Bianco e i sottosegretari di Stato per le politiche agricole Di Nardo e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE informa la Commissione che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione appena conclusa, ha deciso di inserire nell'ordine del giorno, sin dalla prossima seduta, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4445, recante l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno di «tangentopoli».

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che per le comunicazioni del Ministro dell'interno è stata avanzata la richiesta della speciale forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento, alla quale il Presidente del Senato ha risposto positivamente. Tale forma di pubblicità sarà pertanto adottata per lo svolgimento della procedura informativa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'interno

Il ministro BIANCO rivolge il proprio saluto alla Commissione e dichiara preliminarmente che è sua intenzione svolgere alcune considerazioni su questioni da ritenere prioritarie nell'ambito di competenza del

proprio Dicastero. In tema di sicurezza, ricorda gli importanti successi conseguiti negli ultimi anni nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata; restano da risolvere, invece, alcuni problemi inerenti ai fenomeni di criminalità diffusa, alla sicurezza dei trasporti e ad altri aspetti specifici di ordine pubblico. Le esigenze di sicurezza dei cittadini esigono risposte immediate ed efficaci, ad esempio in tema di certezza nella esecuzione piena e completa delle pene inflitte ai condannati, giacché i casi di scarcerazione di persone responsabili di gravi reati suscitano un giustificato sgomento nell'opinione pubblica. Occorre, inoltre, una maggiore vicinanza dell'azione di polizia al territorio di insediamento delle popolazioni e va ricordata in proposito la discussione sull'istituto dell'agente di quartiere: in qualità di presidente dell'associazione nazionale dei comuni, egli aveva più volte sollecitato l'attenzione del legislatore verso tale problema e, come Ministro dell'interno, conferma l'opportunità di un coordinamento efficace tra l'azione delle forze di polizia e l'azione della polizia municipale. Al riguardo, si impegna a dare impulso alla riforma della polizia municipale, in discussione alla Camera dei deputati, auspicando anche misure idonee a garantire che gli agenti dei corpi di polizia municipale siano adibiti prevalentemente a compiti operativi. Rammenta, a titolo di esempio, il caso della città di Napoli, dove è prevista l'assunzione di 500 vigili urbani, da utilizzare anche in un contesto innovativo che prevede la formazione di pattuglie miste composte da agenti di polizia municipale e agenti della polizia di Stato, come si è già sperimentato in altre città.

In tema di servizi pubblici locali, il Ministro sottolinea che si tratta sia di promuovere la concorrenza sia di garantire condizioni di tutela delle autonomie, aumentando la capacità di controllo degli enti locali, senza imposizioni e condizionamenti di tenore centralistico. Al riguardo, preannuncia la presentazione di nuovi emendamenti, da parte del Governo, al disegno di legge n. 4014 all'esame della Commissione, maturati dopo le ulteriori riflessioni svolte in materia. Auspica, inoltre, che si possa pervenire a soluzioni praticabili anche riguardo al regime transitorio, soluzioni che siano ad un tempo compatibili con le normative comunitarie e dotate della necessaria capacità di adattamento alle peculiarità dei diversi territori. Si dichiara consapevole, inoltre, dei rischi, paventati da più parti, di determinare una perdita del valore capitale delle aziende locali e di alimentare un contenzioso molto esteso con i comuni relativamente ai rapporti contrattuali già in atto: ritiene dunque necessario orientarsi verso soluzioni equilibrate e condivise da tutti i soggetti interessati, che garantiscano lo sviluppo della concorrenza ma anche la solidità delle aziende pubbliche.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge costituzionale all'esame della Commissione recante la revisione degli statuti speciali di autonomia: auspica, in proposito, una sintonia piena tra i sistemi istituzionali delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali a ordinamento autonomo, rammentando il caso della Sicilia, dove è particolarmente acuto il pro-

blema della instabilità politica. Si dichiara disponibile, infine, non solo a seguire con attenzione e assiduità il lavoro legislativo della Commissione, ma anche a fornire in ogni momento le indicazioni che la stessa Commissione vorrà richiedere sulle materie di sua competenza.

Seguono le osservazioni e le domande dei senatori.

Il senatore TIRELLI ricorda alcuni temi di particolare rilevanza, considerati anche nell'esposizione del Ministro, come quelli della sicurezza dei cittadini, della riforma della polizia municipale e delle misure di integrazione tra questa e le forze di polizia. Quanto ai servizi pubblici locali, conviene sull'importanza dei problemi inerenti al valore capitale delle aziende locali e al regime transitorio. Circa l'immigrazione irregolare, osserva che si tratta di un problema che investe anche le competenze degli enti locali e chiede in proposito se vi sono dati aggiornati.

Il senatore STIFFONI ricorda una dichiarazione resa il 12 novembre 1999 dal ministro Bianco, allora nella qualità di presidente dell'ANCI, relativa ai servizi pubblici locali: si sosteneva, in quella occasione, un'opinione favorevole alla liberalizzazione, ma a condizione di salvaguardare gli interessi delle aziende locali economicamente sane e valide, soprattutto quelle di piccole dimensioni. Egli ritiene che il disegno di legge n. 4014, all'esame della Commissione, non sia conforme a quell'indirizzo e chiede inoltre notizie al Ministro sul regolamento, di attuazione della legge n. 265 del 1999, concernente lo *status* degli amministratori locali.

Il presidente VILLONE osserva che, nonostante l'identità personale, il presidente dell'ANCI potrebbe avere opinioni ben diverse da quelle del Ministro dell'interno in materia di servizi pubblici locali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rammenta il caso del presunto ingresso in Italia di circa 1.000 immigrati clandestini favoriti da personale dell'Ambasciata italiana a Tirana, dietro pagamento di un compenso di circa 1 milione di lire per ciascuno di essi. Domanda se in proposito vi sia in atto un'inchiesta del Ministero e osserva che la conferma di una simile eventualità potrebbe mettere in crisi la programmazione dei flussi migratori, sulla quale la Commissione ha appena espresso il proprio parere.

Sulla questione del controllo delle persone condannate non ristrette in stato di detenzione, chiede al Ministro quale sia l'orientamento del Governo sull'ipotesi, di cui si è discusso, di sperimentare nel territorio campano una forma di controllo a distanza consistente nel cosiddetto «bracciale elettronico». In merito alla utilizzazione del personale appartenente ai corpi di polizia in attività operative e non amministrative, ricorda la legge recentemente approvata che ha consentito di assumere un congruo numero di impiegati amministrativi al Ministero dell'interno, proprio per adibire più agenti di polizia ai compiti che sono loro propri.

Il senatore BESOSTRI, con riferimento al disegno di legge concernente i servizi pubblici locali, all'esame della Commissione, osserva che le questioni relative non riguardano esclusivamente le dimensioni delle aziende, perché investono in primo luogo la distinzione tra privatizzazione e liberalizzazione: a suo avviso, infatti, l'accento va messo piuttosto sulla seconda di tali operazioni.

Domanda quindi al Ministro di fornire indicazioni sul caso di Campione d'Italia, il cui statuto differenziato pone ormai problemi di compatibilità con l'ordinamento generale.

Il senatore MAGNALBÒ ricorda i problemi connessi allo sfruttamento della prostituzione, soprattutto in alcune regioni e chiede se sia possibile adottare misure di controllo e di contrasto più efficaci, dirette a prevenire e reprimere tale nuova forma di riduzione in schiavitù.

Il senatore ANDREOLLI apprezza gli impegni assunti dal Ministro in tema di servizi locali e di polizia municipale, e chiede se il titolare del Dicastero dell'interno sia disponibile ad un contatto periodico e costante con la Commissione in merito all'attuazione della legge sull'immigrazione e al controllo della criminalità diffusa. Quanto al problema dell'agente di quartiere, rammenta l'impegno assunto dal Governo per l'adozione di misure specifiche dirette a un più efficace controllo del territorio nelle città, soprattutto attraverso l'integrazione tra le forze di pubblica sicurezza e la polizia municipale.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il ministro Bianco può rimanere ancora per alcuni minuti, poiché ha un impegno inderogabile alla Camera dei deputati. Dato che diversi altri senatori hanno chiesto di intervenire, ritiene opportuno consentire intanto al Ministro di replicare ai quesiti già posti, prevedendo eventualmente di proseguire l'incontro in una seduta successiva.

Il ministro BIANCO si dichiara senz'altro disponibile a proseguire il confronto, che ritiene assolutamente utile, in una seduta della settimana successiva. Osserva, intanto, che la questione dei servizi pubblici locali è da ritenere prioritaria, mentre sull'immigrazione annuncia che le domande di regolarizzazione che potranno essere definite con esito positivo sono circa 140 mila. Circa le dichiarazioni da lui rese in qualità di presidente dell'ANCI a proposito dei servizi pubblici locali, ricorda il contesto di quelle dichiarazioni e il ruolo rivestito allora e precisa, tuttavia, che la posizione dell'ANCI era da lui personalmente ed intimamente condivisa. In qualità di Ministro, egli conferma di avere avviato un confronto con i soggetti interessati, in particolare i rappresentanti delle autonomie locali, diretto a consentire l'elaborazione di nuove proposte di emendamento. Quanto alle dimensioni delle aziende locali, va chiarito che al di sotto

di una certa soglia la gestione comporta inevitabili diseconomie ma osserva anche che l'aggregazione in unità più ampie va incentivata e non imposta. In merito al caso dei 1.000 presunti clandestini evocato dal senatore Lubrano di Ricco, ricorda che in proposito è in corso un'indagine giudiziaria, mentre il Governo adotterà le misure necessarie nel caso in cui siano riscontrate irregolarità amministrative. Sulla possibile sperimentazione del cosiddetto «bracciale elettronico», ritiene che la questione in generale possa essere affrontata solo con un atto legislativo e non già in via amministrativa. Nondimeno, a titolo sperimentale è possibile realizzare alcuni tentativi in tre diverse città rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud, da individuare esclusivamente in base a criteri tecnici. Sul caso del comune di Campione d'Italia, chiede al senatore Besostri di precisare il proprio quesito, mentre sul fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, osserva che si tratta di una delle attività più pericolose e gravi condotte in prevalenza da organizzazioni criminali straniere e assicura che sarà presto impartita alle forze dell'ordine una direttiva rivolta a conferire priorità assoluta alle azioni di contrasto al traffico di donne e uomini a scopo di prostituzione. Accoglie senz'altro, quindi, l'invito del senatore Andreolli a una presenza costante in Commissione su tutte le questioni di propria competenza e riconosce nuovamente la necessità di integrare tra loro le diverse forze di polizia come fattore decisivo di successo per la sicurezza dei cittadini.

Il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4223) Deputati ALOI ed altri – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PASTORE illustra il contenuto del disegno di legge, che nella sua prima parte prevede il riconoscimento della denominazione di origine controllata e nella parte successiva dispone misure di sostegno alle produzioni di cui si tratta. A suo avviso, occorre verificare la sufficienza della normativa già vigente per ottenere lo stesso risultato perseguito dagli articoli 1 e 2, mentre è comunque opportuno precisare meglio il rapporto con le competenze regionali.

Il senatore ANDREOLLI ritiene sufficienti, allo scopo sostanziale del disegno di legge, le misure di sostegno finanziarie e le relative norme di copertura.

Il presidente VILLONE osserva che una volta riconosciuta con legge la denominazione di origine, questa potrebbe essere poi negata in sede comunitaria.

Il senatore BESOSTRI invita a distinguere tra la denominazione di origine controllata, prevista dal disegno di legge e la denominazione di origine protetta, regolata dalla normativa comunitaria.

Il presidente VILLONE ritiene comunque non dimostrata la necessità di norme legislative ritenendo sufficiente, a tale riguardo, un provvedimento amministrativo. Ricorda, in proposito, che la Commissione sta esaminando la seconda legge annuale di semplificazione, fondata in primo luogo su interventi di delegificazione.

Il sottosegretario DI NARDO ricorda che la normativa comunitaria impone vincoli severi alle misure di finanziamento, che però sono giustificate da esigenze di tutela ambientale.

Il senatore ROTELLI condivide il rilievo formulato dal Presidente sulla contraddizione tra l'indirizzo di semplificazione, che si realizza anche nell'apposita legge annuale, e i reiterati tentativi di introdurre norme legislative non necessarie.

Il presidente VILLONE riassume i termini della questione, prospettando la possibilità di un parere contrario sugli articoli 1 e 2 e favorevole sulle altre parti del disegno di legge, eventualmente con un'osservazione sul rispetto delle competenze regionali. Su richiesta del relatore PASTORE, ritiene di poter escludere, infine, che il riconoscimento della denominazione di origine controllata sia una condizione necessaria per le misure di finanziamento previste dal disegno di legge e insiste nel sostenere che quel riconoscimento può essere disposto anche in via amministrativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(68) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) *SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) *PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) *LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) *LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) *MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di riconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(Parere alla 12^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il senatore PELLEGRINO afferma che le perplessità esposte dalla relatrice d'Alessandro Prisco, conformi al limite di competenza della Commissione affari costituzionali, inducono a rilevare che il testo in esame non tiene conto a sufficienza delle interazioni con estesi settori dell'ordinamento. Non solo il problema dell'adozione, di cui all'articolo 16, comma 4, ma la stessa individuazione del concepito da fecondazione assistita come soggetto giuridico titolare di diritti esige uno scrutinio di compatibilità e di coerenza con il libro I del Codice civile e con una buona parte del libro II, soprattutto al fine di considerare se sia rispettato o meno il principio di eguaglianza. Una volta riconosciuta la piena titolarità di diritti, che va ben oltre il semplice riconoscimento di aspettative giuridicamente tutelate, occorre infatti domandarsi quali siano gli effetti determinati sugli aspetti più vari dei diritti della personalità, sul diritto delle successioni e anche su una parte dell'ordinamento penale.

Osserva, in proposito, che la competenza esclusiva della Commissione sanità appare quanto mai discutibile, dato che la Commissione giustizia avrebbe dovuto essere coinvolta pienamente nell'esame del disegno di legge. Rileva, inoltre, una certa confusione tra norme transitorie e norme a regime e nota nel testo formulazioni normative improprie, che in alcuni casi, come nell'articolo 13, comma 3, lettera *d*), potrebbero determinare il risultato non voluto di limitare ingiustificatamente la ricerca scientifica.

Il senatore BESOSTRI ritiene che vi sia anzitutto un problema di legittimità costituzionale, sotto il profilo del principio di eguaglianza, nel

conferire uno statuto proprio al concepito da fecondazione assistita, rispetto al concepito da fecondazione naturale. Vi sono inoltre problemi inerenti alla sicurezza nella circolazione dei beni, ad esempio in tema di revocabilità della donazione e di azioni di riduzione da parte dei legittimari, con una possibile incertezza, anche prolungata nel tempo, per la posizione dei soggetti interessati. L'articolo 4, comma 1, distingue ipotesi che in sostanza sono invece equivalenti, mentre l'articolo 5 contiene indicazioni non univoche concernenti l'età potenzialmente fertile e la stessa possibilità di fecondazione assistita cosiddetta omologa. Ulteriori problemi di formulazione normativa sono riscontrabili nel comma 1 dell'articolo 9 in tema di disconoscimento della paternità, con possibile violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Quanto alla lettera e) contenuta nell'articolo 13, comma 1, essa sembra presupporre tecniche di conservazione diverse e suscita gravi dubbi sulla responsabilità per la custodia degli embrioni. L'articolo 16, comma 3 comporta evidenti intrusioni nella sfera personale più privata, disponendo obblighi relativi a comportamenti seguiti in un'epoca in cui non era vigente la norma che impone quegli obblighi. Quanto alla possibilità di adottare gli embrioni, invita a una meditazione attenta, che riguardi in particolare i doveri dei genitori adottivi e il regime giuridico applicabile fino all'impianto dell'embrione.

Il senatore PARDINI auspica che la discussione in materia prosegua senza pregiudizi di carattere ideologico, trattandosi di problemi con enormi implicazioni etiche, filosofiche e giuridico-costituzionali. In assenza di regolazione normativa e dinanzi a pratiche diffuse e incontrollate, il testo in esame costituisce un progresso indiscutibile nella necessità di sopperire a una situazione ormai insostenibile, confermata anche dai recenti casi di parto plurigemellare, che rappresentano altrettanti insuccessi tecnici e comportano rischi gravi, in primo luogo per la sopravvivenza dei neonati. È dunque opportuna una disciplina dei centri in cui si praticano le tecniche di fecondazione assistita, tale da garantire la salute della madre e da evitare forme di mercato incontrollato in un'attività che invece dovrebbe essere sottoposta a regole severe. Uno degli aspetti positivi del disegno di legge va individuato nell'accessibilità alle tecniche di fecondazione assistita anche per le coppie non sposate. Tuttavia, l'esclusione di altri casi appare del tutto ingiustificata ove si consideri che lo stesso disegno di legge qualifica la fecondazione assistita come una pratica terapeutica. La conseguenza, infatti, è che una volta esclusa l'idoneità di altre terapie, proprio quando si riconosce che la sola speranza è nelle tecniche di fecondazione assistita, queste vengono inibite a persone che invece possono ricorrere a ogni altra terapia. La limitazione appare in aperto contrasto sia con l'articolo 3, sia con l'articolo 32, primo comma, della Costituzione. Quanto alla cosiddetta fecondazione eterologa, si tratta di una terminologia non corretta ancorché entrata nell'uso comune: dal punto di vista scientifico, l'eteroinnesto si realizza quando la provenienza, ad esempio dell'organo trapiantato, è da altra specie animale. In ogni caso,

con il divieto della fecondazione cosiddetta eterologa, l'Italia si pone al di fuori del contesto giuridico comune agli altri maggiori paesi europei e occidentali, compresi quelli la cui popolazione è a maggioranza cattolica, come la Spagna. In tal modo, pertanto, si introduce una discriminazione ingiustificata, si alimenta un mercato parallelo e clandestino delle fecondazioni assistite e si incentiva il ricorso delle stesse tecniche praticate all'estero. Va osservato, inoltre, che se la preoccupazione corrispondente a quel divieto è di preservare l'istituto del matrimonio, lo strumento appare del tutto contraddittorio allo scopo perché impedisce una delle condizioni che più favoriscono la stabilità del matrimonio e cioè la procreazione. In proposito, aggiunge che le relazioni affettive sono nell'esperienza comune non meno importanti, stabili e intense di quelle derivanti dai vincoli genetici. L'articolo 13, comma 3, lettera d), inoltre, potrebbe essere in contrasto con l'esigenza di favorire alcune sperimentazioni scientifiche dirette a consentire il trapianto nell'uomo di organi di altre specie animali, il cui studio è sostenuto anche da ricerche sulla determinazione genetica degli animali «donatori», in modo da rendere i loro organi compatibili con l'organismo umano.

Il senatore Lino DIANA ritiene che il disegno di legge in esame non pone alcun serio problema di compatibilità costituzionale. Ai dubbi sollevati sul riconoscimento di diritti al concepito egli risponde rammentando che nella tradizione giuridica più antica e nell'ordinamento positivo i diritti del nascituro e anche del nascituro non ancora concepito sono già riconosciuti. Simmetricamente la capacità giuridica a certe condizioni può essere limitata anche per la persona già nata. L'articolo 1, comma 1, d'altra parte, non comporta alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza, perché il considerare in modo specifico lo statuto giuridico del concepito da fecondazione assistita al fine evidente ed espresso di equiparlo a quello del concepito da fecondazione naturale, non è censurabile alla stregua del criterio della parità di trattamento. Quanto alla fecondazione eterologa, considera le obiezioni rivolte alla disciplina contenuta nel testo come rilievi argomentati ma di merito e non già attinenti alla valutazione di compatibilità costituzionale. Il disegno di legge, invece, appare pienamente conforme all'articolo 29 della Costituzione e non contraddice alcun principio fondamentale dell'ordinamento né comporta i paventati problemi di coordinamento con la disciplina generale del diritto successorio, perché le incertezze dei legittimari sono le stesse anche in caso di procreazione naturale tardiva.

Il senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione sul riferimento alle coppie conviventi, che non ha una precisa e appropriata qualificazione giuridica. Osserva, inoltre, che le sanzioni penali recate dal disegno di legge risultano nel complesso incongrue e a volte contraddittorie. Critica, in particolare la causa di non punibilità prevista dall'articolo 12, comma 3, e si sofferma inoltre sulle molteplici interfe-

renze con il codice civile, in particolare con il diritto delle successioni, prospettando la probabile violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il senatore PASTORE considera condivisibile l'impianto generale del disegno di legge, conforme agli articoli 29 e 30 della Costituzione, con i quali la famiglia legittima è riconosciuta come l'ambiente naturale per lo sviluppo della personalità dei figli. Qualsiasi ampliamento delle possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita potrebbe dunque risultare incompatibile con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, i cui principi appaiono tuttora corrispondenti a valori etici largamente condivisi. Quanto alle interferenze con alcuni tra i più importanti e tradizionali istituti civilistici, ritiene sufficiente contemperare e coordinare le nuove norme a quelle del codice civile, in modo da non incorrere in alcuna ipotesi di violazione del principio di uguaglianza. L'articolo 1, d'altra parte, si limita ad affermare che il concepito da fecondazione assistita ha gli stessi diritti del concepito da fecondazione naturale, anche se tale concetto potrebbe essere espresso in una forma più appropriata. Egli critica anche altri difetti di formulazione del testo, come quelli che rileva nell'articolo 4 e nell'articolo 5, a proposito del quale solleva qualche dubbio di compatibilità con l'articolo 29 della Costituzione poiché vi è una sorta di equiparazione tra famiglia legittima e famiglia naturale in una materia, come quella della procreazione, che è coesistente allo stesso istituto della famiglia, riconosciuto dalla Costituzione solo nella forma della famiglia legittima. In proposito, occorre considerare i problemi non tanto dal punto di vista dei potenziali genitori ma da quello dei figli possibili e del loro diritto a un ambiente di vita e di crescita stabile, che la Costituzione individua senza esitazione nella famiglia legittima. Sulle convivenze di fatto, inoltre, vi è una incertezza di qualificazione normativa, perché esse sono state riconosciute finora soltanto in ambiti molto limitati, ad esempio in tema di locazione e comunque per evenienze di gran lunga meno importanti di quella in esame. Vi sono difficoltà evidenti, infatti, sia nelle modalità di accertamento dello stato di convivenza sia nel rendere compatibile il riconoscimento delle convivenze di fatto con l'esigenza di non invadere la sfera di libertà di quelle stesse coppie. Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, comma 1, la cui formulazione trova quanto mai discutibile, così come quella dell'articolo 9, comma 2, che ritiene non adeguatamente coordinato alla disciplina civilistica in materia di attribuzione della maternità e della paternità. Quanto alle competenze del giudice naturale, esse sono pienamente giustificate, essendo già previste sia per i concepiti, sia per i nascituri non ancora concepiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2232) DE LUCA Athos ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE informa la Commissione che la relatrice Bucciarelli ha presentato due nuovi emendamenti e propone di riaprire il termine per la proposizione di eventuali, ulteriori emendamenti fino alle ore 12 di domani, giovedì 3 febbraio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la persecuzione razziale in tutta l'Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque è mancata, sotto le dittature di ogni regime, la libertà in Europa e per ricordare tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici è istituito il "Giorno della Memoria".

2. La ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.100

LA RELATRICE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. In occasione del "Giorno della Memoria" vengono annualmente predisposti momenti di approfondimento nelle scuole, e organizzate cerimonie commemorative ufficiali, così da radicare nella coscienza degli italiani la conoscenza e la condanna dei crimini delle ideologie che agirono per distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

2.100

LA RELATRICE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

534^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, rinviato il 26 gennaio scorso.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) e, prendendo spunto dal parere, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso per tale emendamento dalla Commissione bilancio, osserva come tale parere sia del tutto ingiustificato quanto all'esito, e altresì adottato senza adeguate motivazioni. Tali considerazioni egli è costretto a riferire al complesso del parere della Commissione bilancio, che si esprime in senso negativo su tutti gli emendamenti al disegno di legge in titolo, sia ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia in senso meramente contrario. Passando poi al merito, il senatore Caruso sottolinea che l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) altro non fa se non esplicitare che per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, n.2 del decreto del Presidente

della Repubblica 1229 del 1959 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e al lordo delle altre contemplate dall'articolo 146 del medesimo decreto, in lire 35 miliardi per ciascun anno. Le somme quantificate nell'emendamento medesimo rendono quindi evidente e comprensibile quale sia l'effettivo ammontare della spesa prevista e superano le ovvie perplessità conseguenti alla constatazione – messa in evidenza dal precedente dibattito – che formalmente la spesa di 35 miliardi annui viene imputata su un capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze la cui capienza è sempre stata non superiore a 10 miliardi, come esplicitato dal sottosegretario Ayala nella seduta del 18 gennaio scorso. Risulta a suo avviso inaccettabile che la Commissione bilancio abbia reso per l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, laddove è lo stesso disegno di legge a essere, a tutta evidenza, privo di copertura. Preannuncia, pertanto, che il Gruppo di Alleanza Nazionale non mancherà, nel corso dell'esame in Assemblea, di sottolineare adeguatamente tale ultimo profilo.

Passando ad illustrare l'emendamento 1.100 il senatore Caruso fa osservare che esso è una disposizione più articolata, ma resta nella filosofia del precedente emendamento 1.2 (Nuovo testo), introducendo inoltre una previsione, aggiuntiva dopo il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, in base alla quale viene attribuita anche la somma di un miliardo a titolo di rimborso delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146, secondo comma, del D.P.R. n.1229 del 1959 per ciascuno degli anni 1998 e 1999; sia il pagamento stesso è intestato in capo al Ministero della giustizia, con modalità specificate dalla disposizione modificativa in oggetto. Tale scelta intende attribuire – tra l'altro – al Ministero della giustizia la competenza all'erogazione della somma, per un'esigenza di affidabilità fortemente avvertita dalla categoria.

In merito all'emendamento 1.5, l'oratore chiarisce che esso intende superare l'ingiusta previsione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, affermando che spettano gli interessi legali sulle somme corrisposte agli ufficiali giudiziari per gli anni 1998 e 1999. Anche qui, è evidente la finalità tesa a ripristinare i diritti della categoria, palesemente lesi, anche se si considera che, avendo lo Stato regolarmente incassato le somme su cui calcolare le competenze spettanti agli ufficiali giudiziari, non si vede il motivo per cui vengano negati agli ufficiali giudiziari i benefici economici derivanti dalla corresponsione degli interessi legali, auto-attribuendosi lo Stato la possibilità di lucrare sugli interessi che invece non corrisponde.

L'emendamento 1.6 (Nuovo testo) ripristina la procedura di ripartizione delle somme spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le vigenti modalità, così risolvendo anche un dubbio interpretativo determinato dal comma 3 dell'articolo 1 relativamente alla spettanza delle somme da ripartire.

L'emendamento 1.7 (Nuovo testo), sempre alla luce di alcune perplessità interpretative emerse dal precedente dibattito, chiarisce che il pagamento delle somme spettanti agli ufficiali giudiziari è eseguito in favore

dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente, in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all'anno 1999 e introduce, poi, la previsione che ad eseguire il pagamento delle somme deve essere il Ministro della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza: anche qui – per corrispondere ad una esigenza ampiamente avvertita dalla categoria degli ufficiali giudiziari – la modifica proposta individuata nel Ministero della giustizia, un interlocutore più affidabile del Ministero del tesoro.

L'emendamento 1.9 è di mero coordinamento.

La proposta contenuta nell'emendamento 1.10 (Nuovo testo) è invece diretta a prevedere un meccanismo volto a ridurre al minimo il rischio che sul conteggio delle somme già percepite dagli ufficiali giudiziari si determini un inopportuno contenzioso. Al riguardo ritiene opportuno sottolineare come nel ricercare, attraverso una serie di contatti in sede informale, le ragioni della previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, abbia potuto accertare che le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari cui fa riferimento il citato comma 3 includono anche quelle che sono state corrisposte direttamente a tali soggetti dagli uffici postali. Infatti, in un primo momento e per un periodo di tempo limitato, è stata utilizzata una versione del modello F23 – alla quale non è stato ancora fatto riferimento nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo – che non prevedeva in alcun modo l'indicazione delle voci su cui calcolare la percentuale del 15 per cento; a fronte di ciò venne emanata una circolare ministeriale con cui si prevedeva che tali somme dovessero essere versate direttamente agli uffici postali e, a questo punto, è accaduto che alcuni ufficiali giudiziari si sono presentati direttamente a questi uffici ottenendo il pagamento di quanto a norma di legge era loro dovuto.

L'emendamento 1.11 sostituisce il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, ovviando, tra l'altro, ad una lacuna di tale disposizione che non contempla i casi in cui gli ufficiali giudiziari non abbiano ancora avviato alcuna azione giudiziaria per la percezione delle somme ad essi spettanti per gli anni 1998 e 1999 e non ancora corrisposte. Il meccanismo delineato nella proposta prevede che le somme versate agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, si considerano accettate definitivamente qualora gli aventi diritto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro percezione, non notificano al Ministero della giustizia un atto in cui sia comunicata un'incondizionata volontà contraria.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4 ed illustra l'emendamento 1.12; aggiunge poi la sua firma e illustra gli emendamenti 1.3, 1.8 e 1.13. L'oratore dichiara di condividere, in linea di massima, le considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso nel suo intervento, giudicando in maniera fortemente critica soprattutto le disposizioni del disegno di legge in esame che derogano al principio dell'intangibilità del giudicato e che intervengono pesantemente nei giudizi eventual-

mente pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge prevedendo che, in ogni caso, venga disposta la compensazione delle spese tra le parti.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,20.

535^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
PINTO*

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente PINTO la Commissione conviene di inserire nella programmazione dei propri lavori il disegno di legge n. 3463 recante «Sospensione degli sfratti riguardanti immobili urbani adibiti ad attività commerciali» al fine del suo prossimo inserimento all'ordine del giorno.

SUI PRESUPPOSTI E SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO E SU ALTRE QUESTIONI IN TEMA DI PROCEDURE INFORMATIVE

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 26 gennaio scorso, la senatrice Scopelliti aveva avanzato alcuni rilievi in merito alle decisioni da lui assunte con riguardo alle modalità di svolgimento di un incontro con il dottor Caselli. Come preannunciato in quella occasione, egli ha sottoposto alla Presidenza del Senato le questioni emerse al fine di acquisirne l'autorevole avviso. La risposta del Presidente del Senato è a lui pervenuta e, con riferimento alla possibilità di procedere a formale resocontazione delle audizioni svolte presso la sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari, essa ricorda che la prassi costantissima del Senato non ritiene applicabile ai lavori di tali organi la disposizione dell'articolo 33, comma 1 del Regolamento. Si richiamano i precedenti costituiti dalla decisione adottata dal Presidente Cossiga e successivamente confermata dal Presidente Spadolini il quale, pur ammettendo parzialissime deroghe al principio, le ha espressamente limitate alle attività consultive «qualificate» – sotto i profili dell'obbligatorietà dell'assegnazione dell'atto e dell'efficacia relativamente vincolante attribuita alle rispettive pronunce –

delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Né vengono rinvenute ragioni per discostarsi da questi consolidati precedenti – validi a *fortiori* per la ripresa televisiva – i quali appaiono d'altronde del tutto coerenti con il carattere informale della procedura, che non esclude la possibilità della redazione da parte degli uffici di appunti ad uso dei componenti della Commissione, purchè non destinati ad una formale pubblicità.

Il Presidente del Senato conferma, quindi, che i presupposti della procedura informativa prevista dall'articolo 47 del Regolamento consistono nello specifico deferimento di un disegno di legge o di un affare. E per deferimento di un affare deve intendersi la procedura prevista dagli articoli 34, comma 1, primo periodo, e 50, comma 2, del Regolamento, mentre non sarebbe sufficiente il generico riferimento ad una materia di competenza della Commissione.

Il rapporto fra le dizioni testuali del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 50 è il riguardo definitivo e non consente di dubitare di una prassi senza eccezioni.

Naturalmente, nel caso di specie, la Presidenza è pronta a valutare con disponibilità la richiesta di formale assegnazione di un affare, che la Commissione, nella sua autonomia, ritenesse di avanzare.

Infine, in merito alla possibilità di attivare gli impianti audiovisivi per le procedure *ex* articolo 47 instaurate in relazione a disegni di legge deferiti in sede referente, il quesito deve avere risposta positiva, per avere la procedura stessa carattere di spiccata autonomia all'interno del procedimento legislativo: si rinviene, a questo proposito, un significativo precedente nell'audizione svoltasi il 16 luglio 1997 presso la 9^a Commissione permanente.

IN SEDE REFERENTE

(3022) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio

(Esame)

Inizia l'esame, rinviato nella seduta del 9 marzo 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge in titolo era iniziato in sede deliberante il 23 febbraio 1999 e che, successivamente, esso era stato trasferito dalla sede deliberante alla sede referente a seguito di richiesta sottoscritta dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Tale richiesta era stata comunicata alla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999.

Il relatore CORTELLONI si rimette alla relazione già svolta per la sede deliberante nella seduta del 23 febbraio 1999.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa all'esame degli emendamenti.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 1.1 e 1.0.3.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore BUCCIERO dà per illustrati gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6.

Il senatore RUSSO si richiama a quanto da lui dichiarato in discussione generale nella seduta del 23 febbraio 1999, ribadendo – in particolare – l'indesiderabilità della previsione di sanzioni di carattere privatistico.

Il senatore Antonino CARUSO è favorevole agli emendamenti che estendono ai conduttori la sanzione per infrazioni al regolamento di condominio, considerato che l'indirizzo legislativo attuale è diretto a coinvolgere con sempre maggiore frequenza il conduttore nelle questioni attinenti la vita condominiale. Ritiene altresì condivisibili gli emendamenti che intendono affidare alla maggioranza – calcolata secondo formule diversificate in altre proposte emendative all'esame – anziché all'unanimità dell'assemblea di condominio, la decisione in ordine alle sanzioni per le infrazioni.

Il senatore BUCCIERO dà, poi, lettura di una lettera di esponenti dell'Associazione nazionale amministratori condominiali (ANACI), ove viene sottolineata l'esigenza di prevedere sanzioni adeguate alle infrazioni al regolamento di condominio, avuto anche riguardo agli episodi di vera micro-criminalità che spesso si riscontrano all'interno delle strutture condominiali, soprattutto quelle di grandi dimensioni. È altresì favorevole all'estensione di tali sanzioni al conduttore dell'immobile locato.

Il relatore CORTELLONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.4, a condizione che nell'emendamento 1.0.4 le parole «comma 3» siano sostituite con le altre «comma 2» e parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.0.2, 1.0.5 e 1.0.6.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 1.0.4 sostituendo le parole «comma 3» con le altre «comma 2».

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Il senatore SENESE ritiene inopportuno estendere ai conduttori le sanzioni previste per le infrazioni condominiali a carico dei proprietari: gli appare infatti preferibile lasciare inalterata in lire centomila l'ammontare della sanzione, come proposto dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Pur non mettendo in discussione le osservazioni del senatore An-

tonino Caruso in merito al *trend* legislativo volto alla progressiva convergenza di trattamento fra conduttori e locatari, gli appare asistematico un meccanismo estensivo dell'irrogazione di sanzioni al conduttore senza contestualmente disciplinarne i presupposti di applicazione. Ritiene pertanto che l'opzione dell'articolo 1 del disegno di legge sia più congrua e che l'entità relativamente elevata della sanzione, possa avere effetto dissuasivo nei confronti anche di quei fenomeni di micro conflittualità che si intendono scoraggiare.

Il relatore CORTELLONI ritira, quindi, l'emendamento 1.1.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2, il senatore RUSSO si dichiara contrario, anche alla luce delle considerazioni espresse dal senatore Senese.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 1.2 e appone la firma all'emendamento 1.0.1.

Il PRESIDENTE accerta la sussistenza del numero legale.

L'emendamento 1.0.1, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.0.3.

Accogliendo un invito in tal senso del senatore Antonino CARUSO, il senatore CALLEGARO ritira l'emendamento 1.0.2 e aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.4, come modificato.

Posto in votazione, l'emendamento 1.0.4 nel testo modificato è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore CORTELLONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 2.2.

Il relatore CORTELLONI esprime parere contrario sull'emendamento 2.2.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e parere contrario sull'emendamento 2.2.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.2.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Cortelloni a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(3197) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie, all'articolo 33 del decreto 11 febbraio 1997, n.109, del Ministro di grazia e giustizia e all'allegata tariffa

(3198) Antonino CARUSO ed altri. – Abrogazione del decreto 11 febbraio 1997, n.109, del Ministro di grazia e giustizia e dell'allegata tariffa, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di procedere alla congiunzione dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PINTO dà la parola al senatore Antonino Caruso.

Il senatore Antonino CARUSO ripercorre le vicende che hanno portato all'emanazione del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, in materia di compensi per gli istituti di vendita giudiziaria, evidenziando i non trascurabili problemi applicativi emersi nella pratica.

Sottolinea come i disegni di legge in titolo – di cui egli è primo firmatario – abbiano inteso soprattutto richiamare l'attenzione del Governo su tali aspetti e chiede che la Commissione per il momento non proceda nel loro esame, in modo da consentire al Governo di intervenire eventualmente mediante l'adozione di un decreto ministeriale correttivo del precedente.

Concorda il sottosegretario AYALA, il quale assicura di aver già sottoposto la questione agli uffici competenti.

Prende atto la Commissione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 21,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-BIS**Art. 1.**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La somma di lire 959 miliardi, riscossa dallo Stato negli anni 1998 e 1999 è attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Poiché il Governo non dispone della modulistica per determinare la quota spettante a ciascun ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, fermo restando il diritto degli ufficiali giudiziari a percepire quanto loro spettante e non essendo possibile ricostruire analiticamente l'entità degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento, si rende necessario individuare un meccanismo di ripartizione che si avvicini, per quanto possibile, ai valori realmente spettanti a ciascun lavoratore addetto agli uffici UNEP.

Gli ufficiali giudiziari creditori, si dividono per tanto in due categorie: quelli che accettano quanto lo Stato è disposto a concedere loro con criteri presuntivi e forfettari, e quelli che hanno avviato un contenzioso per individuare la quota effettivamente a ciascuno spettante.

Poiché l'ammontare complessivo della somma da ripartire è determinato e non può essere né aumentato, né diminuito, prima di stabilire l'ammontare complessivo delle somme da ripartire con il criterio forfetario, deve essere determinato l'ammontare complessivo delle somme che dovranno essere assegnate agli ufficiali giudiziari alla conclusione e liquidazione dell'intero contenzioso.

Soddisfatti i lavoratori liquidati sulla base delle somme calcolate all'esito dei procedimenti contenziosi, la somma residua verrà ripartita in modo forfetario calcolando, per ciascuna anno la quota proporzionale calcolata sulla base di quanto corrisposto al medesimo titolo per l'anno 1997».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e al lordo di quelle previste dall'articolo 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».

1.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».

E conseguentemente al comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli anni 1998 e 1999 è stabilito un rimborso delle spese di ufficio previste dall'articolo 146, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nella misura di lire 1000 milioni per ciascun anno. Il pagamento delle dette somme è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal Capo dell'Ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all'anno 1997. Le stesse sono amministrate secondo quanto stabilito dal citato articolo 146».

1.100

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

1.3

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

1.4

GRECO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle somme da corrisondersi ai sensi del comma 1 sono aggiunti gli interessi legali, decorrenti – con riferimento alle somme relative all'anno 1998 – dal 1° luglio 1998 e – con riferimento a quelle relative all'anno 1999 – dal 1° luglio 1999.».

1.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente attribuiscono le somme di cui al comma 2-bis a ciascun bimestre degli anni 1998 e 1999 in misura proporzionalmente corrispondente a quelle ripartite nel medesimo bimestre dell'anno 1997, e le ripartiscono versandole a ciascuno degli aventi diritto secondo il criterio di spettanza stabilito nel secondo periodo dell'articolo 140, primo comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Le dette somme sono amministrate e ripartite tenuto altresì conto, anche con riferimento alle formalità nelle stesse previste, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute negli articoli 140, secondo e terzo comma, 146, 147 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.».

1.6 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all'anno 1997.».

1.7 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Nel comma 3 sopprimere le parole: «, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato.».

1.8

CENTARO

Al comma 3 sopprimere le parole: «comma 1 del».

1.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:

«Le dette somme sono detratte da quelle di cui al comma 2-bis e, in quanto non ancora corrisposte, sono direttamente erogate a ciascuno degli aventi diritto da parte del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia invia elenco dettagliato delle somme detratte per effetto di quanto sopra all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio presso cui i relativi percettori prestavano servizio negli anni cui le stesse si riferiscono, perchè questi ne tengano conto ai fini della ripartizione prevista al comma 2-ter.».

1.10 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le somme versate per effetto del presente articolo sono accettate a titolo di definitiva soddisfazione del diritto alla percentuale di cui all'articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, qualora non sia dato luogo, da parte degli aventi diritto, alla notificazione al Ministero della giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro percezione, di un atto con cui sia comunicata un'incondizionata volontà contraria. Fatto salvo il caso in cui sia notificato e prodotto in giudizio l'atto di cui sopra, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. Restano altresì privi di effetto i provvedimenti giudiziari pronunciati, ivi compresi quelli definitivi o passati in giudicato.».

1.11

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 4, sopprimere le parole: «con compensazione delle spese tra le parti».

1.12

GRECO

Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «I provvedimenti giudiziari» con le parole: «Le sentenze».

1.13

CENTARO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3022**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

Nell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, la parola "cento" è sostituita dall'altra "cinquanta-mila".

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola «centomila», inserire le altre: «La sanzione è applicabile anche ai conduttori».

1.2

GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo le parole: "per le infrazioni al regolamento di condominio" sono aggiunte le altre: "sia da parte dei condomini che degli inquilini o conduttori"».

1.0.1

CALLEGARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo le parole: "può essere stabilito" sono inserite

le altre: "nello stesso regolamento o successivamente dall'assemblea condominiale"».

1.0.2

CALLEGARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, e successive modificazioni, si applica anche ai conduttori».

1.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: "può essere stabilito" aggiungere le seguenti: "dall'assemblea di condominio, con la maggioranza di cui al comma 3 dell'articolo 1136 del codice civile"».

1.0.4

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: "può essere stabilito" aggiungere le seguenti: "dalla maggioranza non qualificata dell'assemblea di condominio"».

1.0.5

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: "può essere stabilito" aggiungere le seguenti: "dalla maggioranza semplice dell'assemblea di condominio"».

1.0.6

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «senza necessità di» con l'altra: «previa».

2.2

GRECO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

263^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4349) Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste (ICGEB)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BASINI.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta dello scorso 27 gennaio si è svolta l'audizione del direttore dell'ICGEB, professor Falaschi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali. In quell'occasione sono state acquisite numerose informazioni, che agevolano l'esame del disegno di legge in titolo.

Ricorda altresì che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede deliberante, è stato rimesso all'Assemblea nella seduta di ieri, per iniziativa dei senatori appartenenti al gruppo di Forza Italia. Dà quindi la parola al Relatore.

Il relatore BASINI sottolinea l'importanza di ospitare organizzazioni internazionali, soprattutto quando si tratta di organismi in cui il paese che ospita può esercitare una *leadership*. È questo il caso dell'ICGEB, che peraltro si inserisce nel polo scientifico di Trieste, in cui sono presenti centri di ricerca di grande rilevanza e prestigio in vari settori della fisica e della biologia. L'ICGEB in particolare ha fama di essere un istituto di eccellenza, in cui sono condotte ricerche di straordinario interesse, ad esempio sullo sviluppo di piante transgeniche coltivabili anche in terreni desertici.

Inoltre nell'ambito di tale centro l'Italia può esercitare una preziosa attività di cooperazione scientifica con i paesi in via di sviluppo, tra cui un peso particolare ha l'India, anche perché ospita uno dei due laboratori principali dell'ICGEB.

Il disegno di legge in esame reca un ulteriore contributo di 6.700 milioni all'anno, a decorrere dal 2000, che si aggiungeranno ai 6.765 milioni già corrisposti annualmente, ai sensi della legge n. 103 del 1986. Si tratta di un raddoppio del contributo ordinario, in termini nominali, che non copre però interamente la svalutazione della lira dal 1986 ad oggi. Sarebbe pertanto opportuno considerare la possibilità di incrementare la contribuzione italiana fino a 20 miliardi di lire, tenendo conto dell'interesse nazionale a garantire il maggior successo possibile dell'attività dell'ICGEB.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **MISSERVILLE** si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma nutre forti perplessità circa la proposta del Relatore, poiché l'Italia già copre buona parte delle spese del Centro e, se il suo contributo salisse fino a 20 miliardi di lire, finirebbe per coprirne la quasi totalità. Occorre invece incentivare gli altri stati membri, a cominciare dall'India, a versare un maggior contributo e invitare gli altri paesi dell'Unione Europea ad entrare a far parte dell'ICGEB.

Il senatore **PIANETTA** chiede al Relatore di precisare per quali ragioni ha prospettato l'opportunità di elevare il contributo complessivo dell'Italia fino a 20 miliardi di lire all'anno.

Il senatore **PORCARI** rileva che la congruità del contributo non può essere valutata sulla base di mere cifre, ma va considerata in relazione alle esigenze dell'attività di ricerca svolta dall'ICGEB. Si deve garantire cioè che l'istituto non sia una delle tante strutture che assorbono denaro pubblico per le spese di funzionamento, ma eserciti realmente un'attività di ricerca adeguata alle risorse profuse e alle sue finalità istituzionali.

Il senatore **VERTONE GRIMALDI** concorda con il Relatore circa l'inadeguatezza delle risorse di cui l'ICGEB può complessivamente disporre, tenuto conto che nel quinquennio 1997-2001 è previsto un impegno finanziario annuo di poco superiore ai 14 milioni di dollari. Peraltro la possibilità di ottenere ulteriori adesioni, soprattutto di paesi industrializzati, è collegata all'impegno che gli attuali stati membri profonderanno per ottenere un chiaro successo iniziale dell'attività di ricerca.

La senatrice **SQUARCIALUPI** rileva che, tra i 43 paesi aderenti all'ICGEB assieme all'Italia, vi sono anche importanti stati dell'America Latina, dell'Europa centro-orientale e del Medio oriente, che potrebbero in futuro incrementare il modesto contributo finora corrisposto.

Il presidente MIGONE condivide l'impostazione che il senatore Porcari ha dato al problema delle risorse finanziarie dell'ICGEB, che si può riassumere nell'esigenza di individuare una massa critica di fondi per consentire al Centro di decollare. Nella sua recente audizione, il professor Falaschi ha osservato che, con l'approvazione del disegno di legge in esame, il contributo complessivamente versato dall'Italia sarà leggermente inferiore, in termini reali, a quello originariamente stanziato. Inoltre ha riferito che una quota delle risorse è versata dagli altri stati membri, sulla base della scala contributiva in vigore all'ONU.

A questo punto, se si ritiene opportuno incrementare il volume complessivo delle risorse, il Governo potrebbe promettere di versare ulteriori fondi in proporzione ai contributi erogati dagli altri stati. Inoltre è opportuno agire sul piano politico-diplomatico per indurre i *partners* dell'Unione Europea a riprendere in considerazione una loro eventuale adesione all'ICGEB. Tali indicazioni potrebbero essere trasfuse in un ordine del giorno, che si riserva di presentare in Assemblea, eventualmente con il Relatore e altri senatori appartenenti alla Commissione.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario RANIERI concorda con il Relatore circa l'interesse dell'Italia a ospitare e sostenere un'istituzione come l'ICGEB. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge, che consente di rivalutare il contributo dell'Italia, eroso dall'inflazione, e si riserva di approfondire la questione sollevata dal Relatore riguardo alla congruità delle risorse finanziarie del Centro. Il Governo accoglie poi l'invito a promuovere gli opportuni passi affinché anche gli altri stati membri adeguino il loro contributo, tenendo conto ovviamente che parecchi di questi paesi, a causa della loro situazione economica, potranno versare un contributo meramente simbolico.

Il relatore BASINI, pur condividendo le argomentazioni del senatore Misserville, pone in risalto che l'interesse nazionale dell'Italia in questo caso è di garantire il massimo successo dell'ICGEB, da cui deriverebbe un accresciuto prestigio e una maggiore influenza del paese che lo ospita e lo sostiene finanziariamente. Fa presente poi che l'interesse per l'ICGEB manifestato inizialmente da altri paesi dell'Unione Europea era finalizzato alla possibilità di ospitarne la sede, in quanto anche gli altri governi sono ben consapevoli delle ricadute positive della presenza di organizzazioni internazionali sul territorio.

La sua proposta di incrementare il contributo italiano, al di là di quanto previsto dal disegno di legge, nasce da considerazioni di vario tipo. Sotto il profilo etico-politico, non vi è dubbio che la cooperazione scientifica internazionale rientri nell'aiuto allo sviluppo, poiché dà ai paesi cooperanti la possibilità di progressi quantitativi e qualitativi nella produzione agricola, senza considerare i grandi risultati ottenibili in campo sanitario e ambientale. Si deve inoltre tener presente che la ricerca biologica

costa poco e ha enormi potenzialità di ricadute positive. Infine il direttore del Centro ha affermato, nella recente audizione, che l'ICGEB nei prossimi anni dovrà ridurre del 15 per cento la propria attività; è invece evidente l'interesse dell'Italia a incrementare e sviluppare il più possibile i programmi di ricerca e di formazione svolti dal centro di Trieste.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione ed è quindi possibile concludere l'esame del disegno di legge.

Intervenendo per dichiarazioni di voto, il senatore MISSERVILLE ribadisce di essere favorevole al disegno di legge presentato dal Governo, ma non alle ipotesi prospettate dal Relatore. Dalla documentazione che è stata consegnata alla Commissione risulta che nel 1996 il Consiglio dei Governatori dell'ICGEB adottò una scala di ripartizione dei contributi secondo la quale, a partire dal 1999, ogni paese membro avrebbe partecipato al finanziamento del Centro. È quindi opportuno che l'Italia si adegui a tale decisione e non dia più di quello che le viene chiesto, surrogando altri paesi che non mantengono gli impegni presi.

Peraltro si dichiara disponibile a sostenere in Assemblea un ordine del giorno recante le indicazioni suggerite dal presidente Migone, purché non si tratti di incrementare ulteriormente la quota italiana.

Il presidente MIGONE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4348) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BASINI, il quale fa presente anzitutto che il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) ha lo statuto giuridico di un'organizzazione internazionale e ha la sua sede centrale a Heidelberg in Germania. Si tratta del più importante istituto scientifico europeo per la biologia molecolare e collabora con l'Archivio europeo dei mutanti (EMMA), la cui unità centrale opera nel *campus* del Consiglio Nazionale delle Ricerche situato a Monterotondo. Con l'accordo in esame, si prevede un insediamento dell'EMBL nello stesso *campus* di Monterotondo, dove saranno svolte ricerche di fondamentale importanza per la comprensione dei processi biologici di base.

Il Governo italiano si impegna da parte sua a mettere a disposizione idonei locali, con le necessarie attrezzature, ed è prevista per l'attività del Laboratorio l'esenzione dalle imposte dirette e dagli altri tributi statali, re-

gionali e degli enti locali. Le minori entrate, quantificate in 245 milioni annui, trovano copertura nell'ambito del disegno di legge in esame, mentre i costi per le utenze e la fornitura di servizi non saranno a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario RANIERI auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4365) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione permanente. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dare al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

203^a seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL SENATORE DE SANTIS

Il PRESIDENTE riferisce sullo stato di salute del senatore De Santis, gravemente malato e formula al collega i più affettuosi auguri.

Aderisce unanime la Commissione, con l'auspicio di riaverlo quanto prima come attivo commissario.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, considerati i concomitanti impegni dell'Aula chiamata a votare il giorno 8 febbraio un decreto legge di competenza della Commissione, propone di differire al 10 febbraio la visita all'Accademia dell'Aeronautica di Pozzuoli.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(4056-B) Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce il PRESIDENTE, dando conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio. Illustra brevemente la modifica in-

trodotta dalla Camera dei deputati all'articolo 5 del testo, già licenziato da questa Commissione il 29 settembre 1999, consistente nell'adeguamento della copertura finanziaria trasferita dal 1999 al 2000.

Si apre la discussione generale.

In senso favorevole si esprime il senatore LORETO per conto del Gruppo dei Democratici di sinistra.

Il senatore PALOMBO preannuncia per il Gruppo di Alleanza Nazionale il voto favorevole, precisando che il disincentivo dell'esodo dei piloti deve passare anche attraverso un più attento sviluppo della carriera.

Il senatore TABLADINI per il Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord esprime però il dubbio che la rivalutazione stipendiale possa essere troppo limitata per conseguire l'obiettivo prefissatosi dal Governo, e ciò in considerazione delle offerte retributive da parte di compagnie aeree commerciali.

Il senatore GUBERT interviene associandosi a quanto dichiarato dal senatore Tabladini.

Il senatore MANCA, nel segnalare l'opportunità di una diversa programmazione da parte delle compagnie commerciali, la cui domanda di piloti può danneggiare l'attività di lungo respiro dello Stato Maggiore, preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al provvedimento.

Il senatore AGOSTINI interviene per conto del Gruppo del Partito Popolare, lamentando l'esiguità del contributo fornito ai piloti.

Dichiarata chiusa la discussione generale e dopo che il PRESIDENTE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO hanno rinunciato a replicare, previa verifica del numero legale è posto ai voti ad approvato l'articolo 5 come modificato dalla Camera dei deputati.

Per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso interviene il senatore FIRRARELLO, facendo presente che il passaggio dei piloti dalle strutture militari alle compagnie private discende dalle regole di mercato.

Il senatore DOLAZZA segnala il carattere transitorio e contingente del provvedimento in titolo.

Il senatore NIEDDU esprime sorpresa per talune dichiarazioni, scettiche sulla bontà del testo in corso di approvazione, udite nell'odierno di-

battuto e in contrasto con altre espresse nella precedente discussione in Commissione.

Posto ai voti è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di R/S SME n. 1/2000 relativo alla realizzazione di una «Interfaccia di dati digitali» – LLAPI/FAST (Low Level Air Picture Interface) (n. 624)

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MASCIONI, dichiarando che l'artiglieria contraerei concorre a garantire la piena disponibilità e la sicurezza della terza dimensione della manovra terrestre, attraverso il controllo dello spazio aereo sovrastante l'area di responsabilità della forza di impiego, la difesa di elementi critici, la difesa di complessi di forze. In tale ambito, assume particolare importanza la capacità di poter acquisire/scambiare i dati relativi alla situazione aerea con i sistemi di comando e controllo. Al riguardo la Forza armata intende dotare i propri centri destinati alla gestione di sistemi contraerei a corta portata e cortissima portata di una interfaccia digitale, sviluppata secondo gli *standards* stabiliti. Il costo è stimato in 9 miliardi da finanziare sul capitolo 4011, comprensivo dello sviluppo della documentazione, dell'*hardware*, delle interfacce del *software*, delle verifiche e di altri eventuali costi per completare il lavoro. Propone, quindi, l'emissione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DOLAZZA lamenta la scarsità di elementi forniti come ad esempio il nominativo delle ditte coinvolte; infatti, la documentazione fornita dallo Stato maggiore si limita a menzionare «settore dell'industria nazionale interessato»: elettronico. Teme il grave nocumento che operazioni perverse e criptiche possono arrecare all'efficienza della Forza Armata e all'immagine dello Stato: invita quindi il Governo ad un'azione più incisiva e meno disponibile verso gli interessi di certe industrie. Preannuncia voto contrario.

Il senatore PALOMBO condivide una parte delle critiche del senatore Dolazza e precisamente nella parte relativa alla carenza informativa. Pur tuttavia, dichiarandosi attento alle esigenze dello Stato Maggiore Esercito, preannuncia il voto favorevole della sua parte politica giacché il programma migliora l'efficienza delle Forze Armate.

Il senatore FIRRARELLO di fronte alla gravità di talune affermazioni pronunciate, chiede chiarimenti al sottosegretario.

Il senatore MANCA, prendendo spunto dall'odierno dibattito, ricorda che da anni pendono disegni di legge volti a ridefinire il meccanismo normativo che sottosta al parere in discussione. Auspica al contempo la convocazione del Segretario generale della Direzione Nazionale degli Armiamenti per l'illustrazione del meccanismo decisionale e per meglio comprendere aspetti amministrativi meno conosciuti.

Il senatore TABLADINI si dichiara perplesso su interventi dell'industria nazionale nel settore e preoccupato per la mancata tutela degli interessi italiani. Chiede, quindi, una maggiore attenzione della Commissione nell'ambito del rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento.

Il senatore LORETO, indipendentemente da valutazioni di ordine generale, invita ad approvare il Programma in titolo, la cui portata immediata è di modesta entità. Preso comunque spunto dalle denunce del collega Dolazza, invita ad approfondire i problemi da lui evidenziati.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il senatore MASCIANI ipotizzando l'emissione di un parere favorevole e pur lamentando la farraginosità del meccanismo scaturente dalla legge n. 436 del 1988 ed in forza del quale la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere.

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale, differisce la votazione ad altra seduta. Fa incidentalmente presente che è all'ordine del giorno della Commissione l'esame di due disegni di legge modificativi della legge n. 436 del 1988.

IN SEDE REFERENTE

(564) CURTO. – *Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*

(3316) BORNACIN e PALOMBO. – *Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana*

(3328) AGOSTINI ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il relatore DE GUIDI, in ottemperanza all'incarico conferitogli dalla Commissione, presenta ed illustra un testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

Il sottosegretario GUERRINI invita a tener conto della esigenza di una concessione della medaglia secondo criteri di equità e auspica attenzione verso pari grado dell'Esercito.

IN SEDE DELIBERANTE

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(2337) RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate.

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 aprile 1999.

Il senatore PALOMBO, a nome anche dei colleghi Pellicini, Manca, Contestabile, Dolazza, Tabladini e Gubert, presenta formale richiesta che ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del regolamento, i provvedimenti in titolo vengono rimessi all'Assemblea.

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste e rende noto che i disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana in sede referente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, giovedì 3 febbraio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 564, 3316, 3328**

Art. 1.

1. La medaglia Mauriziana è concessa anche agli appuntati dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il computo dei dieci lustri di servizio militare necessari per il conferimento della medaglia valgono le norme di cui alla legge n. 1327 dell'8 novembre 1956 e successive modifiche della legge n. 693 dell'8 ottobre 1984.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge n. 693 dell'8 ottobre 1984 è abrogato.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dalla presente legge calcolato in lire 200 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito della unità previsionale di base n. 20.1.1.1. dello stato di previsione del Ministero della difesa.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

244^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue il dibattito sulla proposta del relatore con l'intervento del senatore MANTICA, il quale esprime preliminarmente forti perplessità sulla prassi sempre più frequente di esprimersi in senso favorevole su provvedimenti esaminati in sede consultiva formulando nello stesso tempo molteplici rilievi. Nel caso del provvedimento in titolo, sono di tutta evidenza le incertezze sull'efficacia dei meccanismi di compensazione finanziaria considerati nella relazione tecnica, incertezze segnalate dal Servizio del bilancio e riprese dallo stesso relatore. A suo avviso, il punto debole del provvedimento è nella mancata individuazione degli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere, soprattutto in materia di destinazione del TFR. Inoltre, non esistono previsioni sufficientemente attendibili sul decollo della previdenza complementare, né è prevista, a fronte della ipotizzabile diminuzione del costo della previdenza obbligatoria, una riduzione degli oneri sociali che possa in qualche modo agire da incentivo. Il Governo ha deciso di ricorrere allo strumento della legge delega per assicurarsi una maggiore libertà d'azione, senza sciogliere il nodo di fondo sulla disponibilità effettiva dei lavoratori ad accedere a nuove forme di previ-

denza. Nel sottolineare che il proprio Gruppo avverte con molta sensibilità quanto sia rilevante la differenza fra il sistema attuale e quello prefigurato per il futuro, preannuncia voto contrario sulla proposta del relatore e voto favorevole sulla proposta alternativa di osservazioni del Polo illustrata dal senatore Vegas.

Il senatore AZZOLLINI, ritenendo insufficienti i rilievi formulati dal relatore, si dichiara convinto che l'obiettivo di far sviluppare gli strumenti di previdenza alternativa vada affrontato non con il sistema individuato dal Governo di orientare la scelta del lavoratore, bensì ponendo sullo stesso piano le varie forme di previdenza non obbligatoria. Nel sottolineare che i previsti limiti alla deducibilità possono penalizzare i redditi medio-alti - con conseguenti effetti negativi sulla massa dei conferimenti -, così come le disposizioni dello schema di decreto potranno causare il progressivo abbandono delle polizze vita e infortuni, esprime l'avviso che la riforma *in itinere* si mostrerà presto inadatta a raggiungere risultati perseguiti proprio perché non si limita a fornire un quadro normativo certo; è pertanto molto probabile che si renderà necessario apportare dopo poco tempo correzioni e modifiche.

Il senatore TAROLLI, nel preannunciare anch'egli voto contrario sulla proposta del relatore, giudica la riforma disciplinata nello schema di decreto troppo sbilanciata a vantaggio dei fondi con patrimonio a destinazione, con inevitabili penalizzazioni per i fondi già esistenti e non è quindi idoneo ad assicurare lo sviluppo di altri tipi di previdenza accanto a quella obbligatoria.

Il senatore FERRANTE ribadisce l'opportunità di non rinviare alla Commissione di merito la valutazione delle possibili implicazioni finanziarie in termini di cassa nel primo anno di attuazione del provvedimento, suggerendo altresì di inserire l'invito alla stessa a verificare e precisare gli incentivi all'utilizzo del TFR per evitare differenziazioni tra i soggetti interessati.

Il presidente COVIELLO concorda, ritenendo tuttavia che occorra mantenere il riferimento anche ai profili di competenza.

Non essendovi altre richieste di intervento, il relatore PIZZINATO ricorda che molte delle ragioni di contrarietà esposte dall'opposizione sono estranee all'ambito di competenza della Commissione bilancio, che deve essere comunque rispettato anche quando si formulano considerazioni generali accanto a quelle più strettamente finanziarie. Rileva poi che la difficoltà nel valutare gli effetti di cassa è una conseguenza dell'obiettivo complessità di prevedere il numero di adesioni alle nuove forme di previdenza che si realizzeranno nel futuro. Al riguardo, ricorda comunque che il ritmo di crescita dei fondi chiusi dal 1993 ad oggi deve ritenersi un risultato eccellente se si confronta con analoghe esperienze. Illustra, infine,

la nuova proposta di osservazioni che recepisce le sollecitazioni del senatore Ferrante come puntualizzate dal presidente Coviello.

Il senatore FERRANTE concorda sulla proposta così come riformulata, dichiarandosi tuttavia convinto che le implicazioni finanziarie riguardino solo il profilo della cassa.

Dopo che il sottosegretario GIARDA si è rimesso alla Commissione, la proposta di osservazioni del relatore, così come riformulata, è posta ai voti ed accolta.

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con osservazioni, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 4339; parere favorevole sul disegno di legge n. 4336-quater)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente COVIELLO dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore MORANDO illustra la seguente proposta di parere sul disegno di legge n. 4339:

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2000, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, per quanto attiene agli articoli 1 e 2, relativi al mercato delle assicurazioni R.C.A., osservato che:

nel corso degli ultimi anni l'andamento dei prezzi del settore è stato nettamente divergente rispetto a quello dell'inflazione;

tale mercato è caratterizzato da una fortissima asimmetria informativa tra produttori e clienti, così che la concorrenza tra le diverse compagnie è troppo debole per determinare conseguenze positive sui prezzi e sul livello delle prestazioni;

il settore, a lungo caratterizzato dalla presenza di prezzi amministrati e controllati, è oggi completamente liberalizzato, così che l'obiettivo di una migliore e più trasparente competizione tra i produttori è perseguibile non attraverso un'ulteriore deregolazione (ad esempio, eliminando l'obbligatorietà della copertura assicurativa), ma attraverso interventi di regolazione vocata alla concorrenza e attraverso interventi di contrasto

di eventuali comportamenti collusivi delle imprese operanti nel settore, esprime parere favorevole, considerando che:

tali disposizioni tendono a mitigare – attraverso il premio annuale di riferimento – l'asimmetria informativa sopra richiamata, introducendo fattori di trasparenza nel mercato;

il «premio annuale di riferimento» appare uno strumento tanto più efficace nel determinare concorrenza e trasparenza, quanto più è capace di comprendere i diversi «tipi» di clienti;

appare opportuno verificare se l'attività dell'ISVAP, recentemente ristrutturato e riformato, non debba anche crescentemente rivolgersi alla tutela del consumatore, senza invadere le competenze dell'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato, il cui intervento nel settore appare comunque quanto mai urgente.

Per quanto attiene agli articoli 3 e 4, relativi al mercato agroindustriale, la Commissione esprime parere favorevole, nel presupposto che il complesso degli interventi previsti sia utile al superamento di debolezze strutturali che deprimono la competitività del sistema agroindustriale italiano.

In particolare, tre appaiono le finalità da privilegiare: l'apertura del mercato dei servizi in agricoltura, per favorire un adeguamento dei prezzi alla media europea; il superamento di barriere fiscali e amministrative penalizzanti; la crescita della dimensione media delle imprese agricole.

Il conseguimento di questi obiettivi è essenziale per predisporre l'agricoltura italiana all'innovazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria che interverrà nel 2006.

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'articolo 13, la Commissione rileva che – lungi dal determinare riserve e privilegi in contrasto con le esigenze di liberalizzazione – esse sono volte ad interpretare autenticamente norme previgenti, nel senso della apertura dei mercati.

Quanto all'articolo 18, recante una delega al Governo per il completamento della rete interportuale nazionale, la Commissione raccomanda che sia la norma che conferisce la delega, sia la gestione della delega stessa siano ispirate all'esigenza di interconnettere fortemente gli interventi finanziari a favore degli interporti e quelli relativi alle scelte strategiche in tema di sistema degli aeroporti e di alta velocità ferroviaria, così da impedire il prevalere di logiche localistiche, incompatibili con le esigenze di accrescimento delle capacità competitive del sistema-paese. La Commissione esprime parere favorevole sui restanti articoli.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, la Commissione esprime parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

agli articoli 3 e 18 venga inserita una clausola di salvaguardia, che stabilisca l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

la somma delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 16 e 17 relative a ciascun esercizio, non superi gli importi delle disponibilità del

Fondo speciale di parte capitale, pari a 211,8 miliardi per il 2000, 216,8 per il 2001 e 220,8 per il 2002;

l'articolo 16 venga riformulato, nel senso di renderlo compatibile con la determinazione di un tetto di spesa, escludendo quindi che si determini un diritto soggettivo al contributo ivi disposto. A questo scopo, al comma 1, è necessario sostituire le parole «pari a» con le parole «fino a»;

all'articolo 17, comma 3, le parole «valutato in» siano sostituite con le parole «nel limite di».

Il senatore MANTICA, dopo aver osservato che il richiamo all'apertura e alla regolazione dei mercati del disegno di legge in esame non è, a suo avviso, coerente con il contenuto effettivo del provvedimento, concorda con le osservazioni illustrate dal relatore in relazione al settore assicurativo, preannunciando la presentazione di emendamenti finalizzati a definire in modo più articolato le caratteristiche del premio annuale di riferimento; ritiene, inoltre, auspicabile un maggior ruolo dell'ISVAP nella tutela dei consumatori anche per la trasparenza e la diffusione delle informazioni. Dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni sull'articolo 13, esprime ampie perplessità sugli articoli 3 e 4, che, estremamente generici seppur di buon senso, non sono adeguati a perseguire con incisività le esigenze di modernizzazione del settore agricolo: a tale riguardo, ritiene sia necessario prevederne lo stralcio.

Il senatore AZZOLLINI, sottolineato che nel disegno di legge in esame vi sono ulteriori disposizioni di delega che penalizzano il ruolo del Parlamento su materie che richiederebbero misure dirette e attente valutazioni di merito, evidenzia che si tratta di interventi non inquadrabili nell'ambito delle materie indicate per i provvedimenti collegati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Dopo aver rilevato che la genericità delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 non consente di valutare appropriatamente il grado di incisività dell'intervento previsto, dichiara di non condividere le valutazioni relative agli articoli 3 e 4, la cui formulazione – ripetitiva e generica – non è idonea per affrontare la crisi strutturale del settore, particolarmente evidente nella regione Puglia, caratterizzata da una elevata percentuale di occupazione agricola; su tali materie, sarebbe stato peraltro necessario e auspicabile un coinvolgimento diretto del Parlamento ed una serrata dialettica parlamentare. Condivide infine i rilievi relativi alla copertura che rafforzano, a suo avviso, la valutazione negativa del provvedimento.

Il presidente COVIELLO, nel rilevare l'estrema varietà dei temi trattati nel disegno di legge in esame ed evidenziando la difficoltà di puntualizzare meglio i criteri di delega di cui agli articoli 3 e 4, propone quindi di segnalare nel parere l'opportunità di prevedere un provvedimento specifico per il mercato agro-industriale.

Il relatore MORANDO ricorda che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi, oltre che sugli aspetti di copertura finanziaria, anche sul rapporto di coerenza tra risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, legge finanziaria e disegni di legge collegati, soprattutto al fine di valutare se gli interventi sono finalizzati ad affrontare le cause strutturali del divario di competitività del nostro Paese rispetto ai *partner* europei, secondo le priorità indicate nel DPEF: a tale riguardo ritiene evidente la connessione tra le disposizioni in esame, soprattutto quelle del settore assicurativo, con gli obiettivi di competitività. Osservato che le riforme relative alle procedure parlamentari escludevano disposizioni di delega nell'ambito della sessione di bilancio, consentendone peraltro l'inserimento nei provvedimenti collegati «fuori sessione», esprime apprezzamento per l'intervento del senatore Vegas, evidenziando di avere recepito nel parere alcune osservazioni, in particolare quella relativa alla opportunità di prevedere una differenziazione del premio annuale di riferimento. In relazione all'ISVAP, concorda con le osservazioni del senatore Mantica, ritenendo sia auspicabile conferire maggiori funzioni e poteri di intervento, anche sul versante dell'informazione: a tale riguardo ritiene possa essere modificata la relativa parte del parere, esplicitando il rafforzamento dei compiti di superamento della asimmetria informativa tra contraenti nel settore assicurativo. Per ciò che concerne, infine, gli articoli 16 e 17, evidenzia che, pur non recando interventi di apertura dei mercati, essi concorrono ad un percorso di modernizzazione, favorendo l'accesso a nuove tecnologie.

Tenuto conto delle dichiarazioni dei senatori Azzollini e Mantica, propone di procedere ad una votazione per parti separate, distinguendo le votazioni sugli articoli 1, 2 e 13 e sui rilievi di copertura – in relazione ai quali ritiene vi sia un accordo unanime della Commissione. Dopo aver evidenziato l'opportunità di sopprimere l'inciso relativo all'articolo 13, accoglie la proposta di modifica formulata dal presidente Coviello sulla parte relativa al settore agroalimentare, in relazione al quale ribadisce la necessità di un intervento che ne incrementi la competitività.

Il senatore MANTICA nel preannunciare il voto favorevole sulla parte del parere relativa agli articoli 1, 2 e 13 e sui rilievi di copertura e di astensione sulla restante parte, ribadisce che l'ISVAP, pur non potendo sostituire le competenze della Autorità garante della concorrenza e del mercato, può avere un ruolo rilevante nella tutela dei consumatori; in relazione agli articoli 3 e 4, evidenzia altresì che oltre ad una contrarietà più generale sullo strumento della delega, vi è una oggettiva difficoltà nella definizione degli obiettivi ivi specificati che non consente un dibattito compiuto sulle disposizioni.

Il senatore AZZOLLINI, nel concordare con la proposta di procedere a votazione per parti separate, preannuncia il proprio voto favorevole sul parere formulato sugli articoli 1, 2, 13 e 18 e sui rilievi di copertura e il voto contrario sulle altre parti del parere.

Non essendovi obiezioni sulla proposta di votazione per parti separate, il presidente COVIELLO pone quindi ai preliminari ai voti la parte di parere relativa agli articoli 1, 2 e 13, come modificata, che viene approvata all'unanimità dalla Commissione e successivamente la parte relativa ai restanti articoli, come modificata, che viene approvata a maggioranza. Sono, infine, approvati all'unanimità i rilievi di copertura finanziaria.

Il relatore MORANDO, relativamente al disegno di legge n. 4336-*quater*, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Commissione, a maggioranza, accoglie tale proposta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 3 febbraio, alle ore 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

322^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il relatore MARINI, rinunciando ad illustrare la bozza di parere, il cui testo è stato già depositato in Commissione, fa presente di aver tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. Egli si dichiara altresì disponibile ad integrare il parere elaborato, anche sulla base dei rilievi formulati dalla 11^a e dalla 5^a Commissione permanente.

Interviene quindi il senatore PINGGERA, il quale sottolinea l'esigenza di mantenere inalterato il regime tributario dei contributi versati dagli iscritti al fondo dei dirigenti ed impiegati nel ramo agricoltura, così come già previsto dalla legge n. 124 del 1993 e confermato dal decreto legislativo n. 173 del 1998; tale richiesta trae origine dalla considerazione che la riforma del trattamento fiscale predisposta dal provvedimento in esame escluderebbe dalla nuova disciplina tali contributi.

Il senatore ALBERTINI chiede al Presidente di poter intervenire in una successiva seduta, per poter meglio approfondire i contenuti dello schema di parere depositato dal relatore.

A giudizio del senatore PASQUINI, la bozza di parere predisposta risulta ampiamente condivisibile, avendo il relatore accolto numerose osservazioni proposte nel proprio intervento in discussione generale. Egli ritiene peraltro meritevole di approfondimento il regime di deducibilità dei contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria. Su questo specifico aspetto la legge delega, infatti, alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3, fa riferimento anche ai contributi versati a titolo di riscatto: andrebbe quindi adeguato lo schema di decreto legislativo a tale criterio di delega. A giudizio dell'oratore esiste, poi, l'esigenza di garantire il mantenimento di un regime transitorio previsto per quei «vecchi fondi», a carattere retributivo, in trasformazione verso un sistema a capitalizzazione.

Il senatore CASTELLANI, pur esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva della bozza di parere depositata dal relatore, in particolare per quanto riguarda il chiarimento circa i rispettivi compiti degli organismi di controllo nel ramo assicurativo (Covip, Isvap e Consob) e per ciò che concerne la sollecitazione a ridurre l'aliquota del prelievo sui rendimenti di gestione, ritiene opportuno inserire un'ulteriore osservazione circa il rischio che la nuova disciplina tributaria dei contributi previdenziali possa in qualche modo penalizzare i percettori di altri redditi rispetto ai lavoratori dipendenti.

Il presidente GUERZONI dà quindi la parola al sottosegretario Grandi.

Il sottosegretario GRANDI, riservandosi di esprimere una compiuta valutazione del parere depositato dal relatore in una prossima seduta, si sofferma su quegli aspetti che appaiono, ad un primo esame, non pienamente condivisibili.

L'osservazione relativa alla scarsa chiarezza circa l'obbligo di destinare una quota del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni non sembra tener conto della volontarietà della destinazione di una quota del TFR. Per quanto riguarda i limiti in valore assoluto (dieci milioni) e quelli in termini percentuali (12 per cento), esiste certamente un problema di raccordo tra il periodo transitorio e la disciplina della riforma a regime.

Il Sottosegretario invita poi il relatore a rendere più esplicita la sollecitazione al Governo a chiarire il regime fiscale da applicarsi nel caso in cui il titolare di reddito da lavoro dipendente non aderisca ad un fondo pensione chiuso: poiché egli condivide l'osservazione della Commissione esprime la preoccupazione che il parere sia quanto più esplicito nell'indicare al Governo le modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo.

Per quanto riguarda, invece, l'osservazione circa l'incongruità della esclusione dalla fruibilità della previdenza complementare dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi di capitali o di fabbricati, egli non condivide tale rilievo, poiché l'esclusione dei percettori dei redditi di capitale

o di fabbricati costituisce una scelta di fondo del provvedimento in esame; egli preannuncia quindi il non accoglimento da parte del Governo di tale osservazione.

La preoccupazione espressa da più parti che la libera contrattazione tra le parti relativamente alla rispettiva determinazione dell'importo dei contributi a carico dell'impresa e a carico del lavoratore possa generare comportamenti elusivi non sembra condivisibile e comunque non tale da irrigidire la libera contrattazione tra le parti.

Il sottosegretario Grandi si sofferma poi sulla sollecitazione a prevedere un «*bonus* fiscale» riservato ai giovani lavoratori, fino all'età di 32 anni, che accedono ad un fondo pensione complementare; egli ritiene che il condivisibile obiettivo di ampliare il novero dei soggetti cui risulta fiscalmente agevolato l'accantonamento di reddito disponibile a fini previdenziali, non è raggiunto da un intervento limitato a lavoratori di età inferiore a 32 anni. Semmai esiste una oggettiva difficoltà a far partecipare a fondi pensioni integrativi giovani lavoratori a basso reddito.

Il Sottosegretario ritiene poi condivisibili le osservazioni relative alla possibile sovrapposizione di competenza tra diversi organismi di controllo circa le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazioni sulla vita. D'altro canto, egli si dichiara d'accordo a tenere nettamente distinte la disciplina degli strumenti della previdenza obbligatoria pubblica, da quelli della previdenza complementare collettiva e della previdenza complementare individuale.

Il Sottosegretario conclude poi, ribadendo la disponibilità del Governo a ridurre ulteriormente l'aliquota del prelievo fiscale sui rendimenti di gestione dei fondi, laddove si verificassero le opportune condizioni in termini di compatibilità finanziarie.

Dopo l'intervento del presidente GUERZONI, il quale sollecita l'attenzione sui possibili interventi a favore dei lavoratori atipici, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il relatore MONTAGNA illustra uno schema di parere favorevole, osservando che è opportuno precisare la decorrenza temporale dell'efficacia della nuova disciplina tenendo conto, nel definire tale decorrenza, dei tempi realistici per l'entrata in vigore dell'impianto regolamentare e delle necessità tecnico-organizzative per l'adeguamento dei fondi esistenti: potrebbe infatti rendersi necessario un periodo di transizione più lungo di quello previsto dallo schema di decreto. Rispetto ai fondi esistenti, prose-

gue il relatore, va inoltre valutata l'opportunità di richiedere una separazione contabile-amministrativa tra prestazioni sostitutive e prestazioni integrative, più semplice e meno costosa della costituzione di due fondi. Va altresì valutata la possibilità di considerare integrative quelle prestazioni sostitutive per le quali nella struttura pubblica o accreditata ci siano lunghi tempi di attesa. A tale proposito, egli ritiene essenziale una attività di monitoraggio della qualità e della quantità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, è opportuno precisare che l'agevolazione prevista all'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, laddove si prevede che l'importo di lire 7.000.000 non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino all'anno 2002, non è cumulabile con eventuali deduzioni applicabili ai sensi della nuova disciplina introdotta con la modifica dell'articolo 10 del citato Testo unico. Tale ulteriore osservazione consente anche di garantire l'invarianza di gettito prevista.

Il presidente GUERZONI condivide lo schema di parere illustrato dal relatore.

Il sottosegretario GRANDI ritiene condivisibili e accoglibili le osservazioni contenute nello schema illustrato dal relatore, pur esprimendo qualche perplessità sulla possibilità di attivare due fondi diversi per prestazioni sostitutive e per prestazioni integrative. A tal proposito, egli richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di tener ferma l'impostazione del provvedimento, che vede nettamente separati gli strumenti integrativi da quelli sostitutivi del Servizio Sanitario Nazionale. Tale differenziazione, tra l'altro, si inquadra nel processo di riforma del meccanismo di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale previsto in attuazione della delega relativa al federalismo fiscale.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore CASTELLANI, il quale preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul parere illustrato dal relatore, richiamando l'attenzione sulle esigenze dei fondi esistenti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che viene approvata, a maggioranza, con l'astensione dei senatori del Gruppo di Forza Italia e della Lega Nord per la Padania indipendente.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

391^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e Polidoro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(4164-B) *Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore ASCIUTTI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato dalla 7^a Commissione del Senato in sede deliberante. Esse sostituiscono all'indicazione della priorità degli interventi a favore dell'integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali, quella più sfumata di una particolare attenzione per tali soggetti, considerati nel più ampio novero degli alunni in situazioni di *handicap*. Rilevanti sono poi le variazioni apportate al dettato dell'articolo 1, comma 2, in quanto la destinazione delle risorse alla riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico non è più definita come prioritaria bensì scandita secondo una percentuale, pari al 55 per cento. Il disegno di legge ricomprende inoltre, negli interventi programmati dagli istituti a carattere atipico (cui sono destinati i finanziamenti), i corsi di alta qualificazione dei docenti, condotti anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con *deficit* sensoriali.

Le risorse residue (non più meramente eventuali, ma ammontanti al restante 45 per cento) sono destinate al finanziamento (ancora una volta, con particolare attenzione, non già priorità, per gli alunni con *handicap* sensoriali) di progetti di integrazione condotti dalle istituzioni scolastiche ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di *handicap*, i quali accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica. Infine, altre modifiche ripristinano la corrispondenza tra periodo di efficacia della legge ed esercizi finanziari, anche ai fini della copertura.

Il relatore espone poi le riserve su alcune disposizioni del disegno di legge, espresse da rappresentanti delle Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi (FIADDA) in un incontro informale. Essi in particolare suggeriscono: una diversa ripartizione percentuale delle risorse (modificando la previsione del 55% in 75%); la soppressione del riferimento (contenuto all'articolo 1, comma 2) agli istituti che si siano tradizionalmente occupati dell'educazione di soggetti con *deficit* sensoriale; la soppressione (all'articolo 1, comma 3) della previsione che gli istituti specializzati con cui il Ministero della pubblica istruzione può stipulare convenzioni operino, oltre che nello studio, nella cura di specifiche forme di *handicap*.

Indi, rivolge l'invito al rappresentante del Governo a render nota la posizione del Ministero in ordine al testo così come modificato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Carla ROCCHI rammenta come la originaria *ratio* del disegno di legge fosse volta a porre in primo piano l'integrazione degli alunni portatori di specifici *handicap* sensoriali. Tale prospettiva è stata mutata dalla Camera dei deputati, come già evidenzia il nuovo titolo del disegno di legge, in cui scompare la espressa menzione del carattere sensoriale dell'*handicap*. Nella nuova stesura, inoltre, il disegno di legge ribadisce in modo pleonastico ciò che le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono già fare. Ancora, il comma 2 dell'articolo 1 riprende integralmente passaggi già contenuti nella relazione al disegno di legge. Si augura tuttavia che l'esigenza di tempestività nell'approvazione del disegno di legge, avvalorata dal ricorso alla sede deliberante da parte delle competenti Commissioni parlamentari, non vada smarrita in una prolungata *navette* del disegno di legge, sulla scorta di un perfezionismo che potrebbe rivelarsi controproducente. Ne auspica quindi – alla luce di considerazioni che concernono, più che il contenuto del disegno di legge, il metodo e la procedura del suo esame – una sollecita approvazione.

Il relatore ASCIUTTI si associa all'opinione testé espressa dal Sottosegretario, rammentando come i tempi del procedimento parlamentare già abbiano comportato la mancata utilizzazione delle risorse previste per il 1999, pari a circa 13 miliardi.

Il presidente OSSICINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FOLLONI concorda con l'esigenza di una approvazione rapida, pur rilevando come la genericità di talune espressioni inserite nel disegno di legge non rechi un buon servizio alla sua intelligibilità. Ma soprattutto si interroga sulla ripartizione di risorse stabilita dalla Camera dei deputati e sul suo fondamento: non è infatti palese a quale platea le percentuali così individuate si riferiscano, così come è da approfondire se attraverso le modifiche introdotte non si prefigurino canali di finanziamento a particolari, specifici, predeterminati istituti.

Il senatore MONTICONE rimarca come finalità del provvedimento sia la integrazione scolastica, la quale si riferisce a un più globale processo in atto di riforma della scuola, in cui quella medesima integrazione può dirsi fondamentale. Se le variazioni apportate dalla Camera dei deputati evidenziano così il problema decisivo della riqualificazione dell'offerta di integrazione, pure è da vagliarne la corrispondenza ai bisogni e alle aspettative, soprattutto per quanto concerne la percentuale della ripartizione delle risorse, la quale non pare tener conto del fatto che i frequentanti gli istituti a carattere atipico sono una minoranza rispetto agli stessi portatori di *handicap* sensoriali. Confida pertanto che vi sia un margine per l'approfondimento e la discussione di alcuni aspetti del provvedimento, anche tramite l'esame di proposte emendative.

Il senatore CÒ sottolinea come l'esposizione del relatore non sia in tutto fedele al dettato del disegno di legge così come licenziato dalla Camera dei deputati. Pare essere sfuggito infatti il contenuto saliente delle variazioni colà apportate, le quali portano a ricomprendere tra i soggetti destinatari delle risorse gli istituti atipici privati. Questo significa erogare fondi in modo surrettizio a siffatti istituti, la cui capacità di operare nel campo dell'integrazione scolastica è nulla. Si tratta in altri termini di uno stravolgimento della finalità del disegno di legge, che non è possibile sottacere solo per l'esigenza di far presto. Esprime pertanto l'auspicio che vi sia la possibilità di presentare emendamenti, onde aprire una riflessione che faccia chiarezza nel Paese su chi è a favore e chi è invece contrario a una legge che non può più dirsi finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni con *handicap*.

Il senatore BISCARDI rileva come il testo approvato dalla Camera dei deputati sia diverso da quello originario varato dal Senato, senza tuttavia essere riuscito ad accogliere una nuova ispirazione. Spia di questo mutamento (ed insieme, incertezza) di prospettiva può dirsi già la soppressione, nel titolo del disegno di legge, del riferimento alla sensorialità dell'*handicap*, laddove una valutazione del tipo di *handicap* era, come suggerito dal testo originario, da tener conto, in quanto non tutte le forme di *handicap* possono essere fronteggiate dagli insegnanti di sostegno, non sempre forniti di una qualificazione specifica di forte e significativo spessore. Ancora una volta si registra un *iter* legislativo in cui il Senato è posto alle strette, risultando preferibile per molti e forse prevalenti versi l'ap-

provazione del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, nel quale tuttavia può dirsi venuta meno la *ratio* ispiratrice nonché una logica degli obiettivi precisi.

La senatrice BRUNO GANERI ritiene che il testo a suo tempo licenziato dal Senato avesse una sua logica, testimoniata tra l'altro dalla coerenza fra titolo e articolato: esso era infatti diretto prioritariamente in favore dell'*handicap* sensoriale e, per tale motivo, destinava la maggior parte dei finanziamenti alla riforma degli istituti atipici.

Le modifiche introdotte dalla Camera, invece, non appaiono convincenti: in primo luogo, il titolo non risulta più coerente con il testo; inoltre, viene fissata una percentuale diversa per gli interventi di riordino degli istituti atipici e per quelli volti all'integrazione scolastica, senza alcuna logica quantomeno apparente. Ella si associa poi alle considerazioni del senatore Cò in ordine alla inopportunità dell'estensione, operata dalla Camera, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, ai corsi di alta qualificazione dei docenti, da condursi anche sulla scorta dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati di alunni con *handicap*.

Auspica pertanto che, sia pure in tempi solleciti, sia consentito al Senato riequilibrare un testo significativamente snaturato rispetto a quello approvato in prima lettura. In caso contrario, dichiara fin d'ora forti perplessità sull'opportunità di licenziare il provvedimento senza modifiche.

Il senatore TONIOLLI ritiene invece che proprio il testo approvato in prima lettura dal Senato non fosse privo di ambiguità: assicurando infatti priorità agli interventi in favore di alunni portatori di *handicap* sensoriali, esso non teneva conto dell'entità dell'*handicap*, discriminando così situazioni di minorità anche gravi che non avessero carattere sensoriale. Benchè l'espressione «particolare attenzione», assicurata nel testo licenziato dalla Camera all'*handicap* sensoriale sia a sua volta discutibile, egli dichiara comunque di condividere una ripartizione percentuale delle risorse destinate agli interventi di riordino degli istituti atipici e a quelli in favore dell'integrazione scolastica.

Il senatore RESCAGLIO paventa il rischio che ulteriori modifiche al provvedimento ne impediscano una sollecita approvazione, determinando la perdita dei fondi relativi all'anno in corso, che si aggiungerebbe a quella – purtroppo già verificatasi – dei fondi relativi al 1999. A tale proposito, egli sollecita anzi il Governo ad adoperarsi al fine di recuperare, se possibile, i suddetti fondi.

Osserva altresì che appena il 20 per cento degli insegnanti di sostegno attualmente in servizio è in possesso di una specifica ed adeguata specializzazione.

Ritiene infine che fosse preferibile garantire «priorità» agli interventi in favore dell'*handicap* sensoriale, come previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato, anziché «particolare attenzione», come stabilito nel testo modificato dalla Camera.

Il senatore BRIGNONE rileva preliminarmente che il numero di portatori di *handicap* nella scuola dell'obbligo risulta costante, mentre appare in progressivo aumento negli ordini di scuola successivi. Occorre pertanto avere chiaro che la finalità principale del provvedimento deve essere quella di rendere proficua la frequenza della scuola non dell'obbligo da parte degli alunni con *handicap*, in particolare collaborazione con gli enti locali, cui spettano rilevanti competenze in materia. Se, sotto tale profilo, il testo licenziato dal Senato era ambiguo, le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sottraggono ora una parte cospicua degli stanziamenti a tale finalità. Auspica pertanto un consistente aumento di fondi – onde evitare che il provvedimento si limiti a distribuire finanziamenti inadeguati alla soluzione dei problemi – ovvero l'approvazione di emendamenti che riequilibrino le finalità del provvedimento.

Il sottosegretario Carla ROCCHI prende brevemente la parola per ricordare che già in prima lettura al Senato, rispetto ai fondi previsti dalla proposta originaria del senatore Biscardi, destinata esclusivamente ad interventi in favore dell'*handicap* sensoriale (atto Senato n. 4052), il Governo aveva recuperato – con la presentazione del disegno di legge n. 4164 – stanziamenti aggiuntivi onde poter estendere gli interventi a *handicap* diversi.

Il senatore LORENZI esprime apprezzamento per il contributo reso da entrambe le Camere nell'elaborazione del testo, rivendicando a ciascun ramo del Parlamento piena autonomia di giudizio. Osserva poi che la seconda lettura ha consentito di chiarire alcune ombre presenti nel testo a suo tempo approvato dal Senato e, pur comprendendo le difficoltà ad individuare una percentuale corretta nella ripartizione dei fondi tra interventi diretti al riordino delle scuole speciali ed interventi di integrazione nelle scuole normali, auspica comunque una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore NAVA si associa alla richiesta del relatore e del Governo ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera. Ciò, non solo per ragioni di urgenza connesse all'opportunità di non vanificare l'impegno finanziario, ma anche per ragioni di merito, atteso che – a suo giudizio – alcune modifiche introdotte dalla Camera sono assolutamente degne di condivisione. Come già sottolineato dal senatore Toniolli, la Camera ha infatti anzitutto superato l'incongruità di una priorità garantita all'*handicap* sensoriale indipendentemente dall'entità dell'*handicap* stesso. Inoltre, essa ha consentito l'apertura a centri ed istituti non statali con una propria tradizione, ai quali il Ministero ha il dovere di affidare l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*. Pur prendendo atto del dissenso manifestato da alcune forze politiche, sollecita quindi un'approvazione del testo senza modifiche.

Il senatore MASULLO rileva anzitutto che la responsabilità della prima estensione ad interventi diretti a situazioni di *handicap* diversi da quello sensoriale ricade proprio sul Senato che, in prima lettura, modificò il testo originariamente presentato ampliando la platea dei possibili beneficiari. Questa scelta ha comportato evidentemente una difficoltà di metodo nell'indirizzare il provvedimento ad altre finalità, atteso che i portatori di *handicap* sensoriali costituiscono una categoria particolare, con problematiche specifiche.

Chiede poi chiarimenti in ordine all'entità dell'aumento di fondi assicurato dal Governo per estendere gli interventi ad ogni categoria di *handicap*.

Il relatore ASCIUTTI chiarisce che si tratta di un aumento pari a 22 miliardi.

Il senatore MASULLO, prendendo atto di tale precisazione, conclude auspicando una revisione del provvedimento, tanto nella sua logica quanto nella sua articolazione e formulazione, e paventando tuttavia i rischi di un ulteriore ritorno alla Camera dei deputati.

Il senatore BEVILACQUA osserva che, se il Senato modificò la proposta originaria concernente solo i portatori di *handicap* sensoriale, fu perchè lo ritenne più congruo rispetto alle esigenze sociali. Né, se lo ritiene opportuno, deve ora avere il timore di modificare nuovamente il testo per i rischi cui andrebbe incontro in una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Egli chiede poi al Governo se sia stato nel frattempo emanato il regolamento di riordino degli istituti atipici previsto dal comma 10 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Si associa infine alla richiesta, da più parti avanzata, di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, onde poter apportare miglioramenti ad un testo che, così come formulato attualmente, suscita non poche perplessità.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente BISCARDI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario Carla ROCCHI, riservandosi di intervenire in replica nella seduta di domani, tiene a precisare fin d'ora che il provvedimento è volto all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* e che, a tal fine, le scuole manterrebbero la possibilità, di cui già godono attualmente, di stipulare convenzioni in piena autonomia con qualunque soggetto ritenuto idoneo alla realizzazione dei rispettivi obiettivi.

Il presidente BISCARDI propone poi di fissare a martedì prossimo, 8 febbraio, alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti.

Su richiesta del senatore MASULLO, la Commissione conviene infine di fissare detto termine a mercoledì 9 febbraio, sempre alle ore 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

350^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(447) UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1423) Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica

(1522) MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1891) BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio 2000.

Il relatore, senatore VERALDI, dopo aver brevemente dato conto dei lavori del Comitato ristretto che ha ribadito la scelta già adottata dalla Commissione di prendere a testo base il disegno di legge n. 884, illustra brevemente le linee generali degli emendamenti ad esso riferiti, ivi com-

presi quelli presentati dal Governo, e propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare tale termine per le ore 12 di giovedì 10 febbraio 2000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo.

(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione.

(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)

(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori

(3948) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva

– dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Ad integrazione dell'intervento svolto ieri il senatore BORNACIN sottolinea il giudizio critico del proprio Gruppo politico sulla composizione del Consiglio di amministrazione della concessionaria radiotelevisiva pubblica proposta dal disegno di legge n. 1138, ritenendo eccessiva la durata di questo organismo. Si sofferma quindi sugli articoli riguardanti

gli affollamenti pubblicitari. La normativa contenuta nel disegno di legge, volta ad un riduzione del mercato pubblicitario, implicherà sicuramente una depressione di questo mercato e un innalzamento dei costi della pubblicità, limitando così lo sviluppo del settore e senza apportare alcun beneficio agli utenti che già con i *referendum* del 1995 hanno rigettato la proposta di riduzione del carico pubblicitario televisivo nei film dimostrando di non ritenere lesi i propri interessi. D'altra parte, la strada indicata dal disegno di legge, qualora fosse coerentemente percorsa, imporrebbe drastiche limitazioni a tutte le forme di pubblicità, compresa quella riservata alla stampa che invece non sopporta alcun limite legale di affollamento: l'unico effetto che si ottiene è pertanto quello di deprimere la libertà di diffusione e di intrapresa.

Nel sottolineare pertanto la necessità di modificare le norme in esame, ribadisce che questo è un punto essenziale, sul piano politico, dell'impegno della sua parte politica al fine di impedire che sia ulteriormente aggravata la situazione economica della piccola e media impresa italiana nell'utilizzare la fondamentale leva competitiva della pubblicità televisiva nazionale. Rileva infine che meglio sarebbe stato seguire le linee tracciate dalla normativa comunitaria dato, peraltro, che anche dalle audizioni degli operatori del settore non è emerso alcun elemento che consenta di ritenere corrispondente ad un preteso interesse generale una regolamentazione interna difforme da quella europea che già, allo stato attuale, è meno severa di quella vigente nel nostro ordinamento. Annuncia infine la disponibilità del Gruppo di Alleanza nazionale a collaborare fattivamente alla definizione di una legge che lasci però da parte posizioni ideologiche e impostazioni depressive per l'intero sistema.

Il senatore TERRACINI stigmatizza la volontà di ridurre il settore della pubblicità televisiva, dimenticando il risultato referendario del 1995 che ha rigettato la proposta di ridurre la pubblicità nei film mentre viene sistematicamente invocato il risultato del *referendum* svoltosi nello stesso giorno in materia di privatizzazione della concessionaria pubblica. Esprime quindi un giudizio critico riguardo alla compressione della pubblicità televisiva che è illusorio immaginare possa meccanicamente passare a sostenere la carta stampata. Tale settore, infatti, non ha la stessa diffusione del messaggio televisivo e dunque la stessa efficacia. Complessivamente dal disegno di legge non è dato ricavare quindi che un intento punitivo per la libertà di diffusione e di impresa con un'imposizione alle emittenti italiane di rispettare vincoli di programmazione e obblighi di investimenti altissimi: elementi questi che tendono a peggiorare ulteriormente la situazione delle imprese, riducendo la possibilità concreta di adempiere ai nuovi impegni. La pubblicità rappresenta una risorsa importantissima per lo sviluppo complessivo del sistema ed è una ineludibile leva competitiva per le imprese oltre che una risorsa necessaria per il reperimento dei mezzi economici. Le conseguenze negative del provvedimento si ripercuotono peraltro sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta: vi saranno meno risorse disponibili per sviluppare ed investire

in imprese televisive, meno risorse per la produzione e la promozione di opere radiovisive, meno spazi disponibili di comunicazione per le aziende e l'esclusione dall'utilizzo di questa risorsa di medie e piccole imprese; tutto ciò a fronte di un impegno per l'adeguamento alla direttiva comunitaria «TV senza frontiere» che rappresenta lo strumento volto all'armonizzazione delle normative nazionali per la circolazione dei capitali e delle idee e per un vero spazio dell'audiovisivo. Invita pertanto tutti i commissari a riflettere sulla necessità di un letterale adeguamento del disegno di legge alla direttiva 97/36CE in materia di affollamenti pubblicitari.

Il senatore BOSI, dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento per il passaggio dal sistema analogico a quello digitale finalizzato ad uno sviluppo della multimedialità, si sofferma sulla normativa riguardante il servizio pubblico radiotelevisivo che rischia di diventare, con le nuove regole, una struttura ancor più gigantesca e soffocante per il mercato radiotelevisivo che, al contrario, andrebbe animato da maggior pluralismo anche in termini economici. Esprime quindi forti perplessità per la commistione che verrà a crearsi all'interno della concessionaria pubblica con l'apporto di risorse pubbliche e risorse private sia in relazione all'organizzazione amministrativa che in relazione alla qualità del servizio radiotelevisivo. Sottolinea poi come sia necessario far cessare la posizione dominante attualmente goduta alla RAI nel settore radiofonico, anche al fine di creare un reale pluralismo di soggetti in questo campo. Forti perplessità solleva anche tutta la normativa riguardante gli affollamenti pubblicitari, che non può che andare nel senso indicato dalle disposizioni comunitarie. Esprime quindi un giudizio totalmente negativo riguardo alle norme di riforma dell'emittenza locale che, anche in questo disegno di legge, appaiono insufficienti a risolvere i problemi del settore. Le emittenti locali, infatti, senza incentivi e finanziamenti non potranno adottare le nuove tecnologie e per giunta il provvedimento impedisce loro di accedere al mercato nazionale della produzione. Appare pertanto necessario, ai fini della sopravvivenza di questo settore, destinarvi l'informazione locale. Chiede infine che sia riservato ai commissari un congruo termine per la presentazione di emendamenti data la vastità della materia.

Il senatore GERMANÀ, dopo aver fornito alcuni dati relativi agli affollamenti pubblicitari che deriverebbero dall'approvazione dei nuovi tetti, chiede quali siano i vantaggi di questa normativa dato che appare assai difficile che possa esservi un passaggio meccanico delle risorse pubblicitarie al settore della stampa. Posto che la pubblicità ha un suo valore soprattutto in relazione all'*audience* del momento in cui viene trasmessa, il rischio insito nel disegno di legge è quello di una depressione profonda del mercato con un aumento dei costi della pubblicità a causa del restringimento degli ambiti in cui può essere trasmessa, di una mortificazione della professionalità di coloro che fanno in modo eccellente la televisione e dell'impossibilità di raggiungere l'obiettivo dello spostamento di queste risorse ad un altro settore. Stigmatizza poi la restrizione dei limiti dei tetti

pubblicitari rispetto alla normativa comunitaria e sottolinea che le regole contenute nel disegno di legge n. 1138 non avranno altro effetto che rendere le reti nazionali molto deboli a fronte dell'agguerrita concorrenza esistente sul piano internazionale. Anche in questo settore infatti non è possibile astrarre da strategie di natura globale in termini di offerta e di domanda di spazi pubblicitari televisivi. La creazione di barriere nazionali, al contrario, può determinare riallocazioni di investimenti, anche produttivi, verso mercati più rispettosi della libertà di diffusione e di comunicazione pubblicitaria televisiva. Chiede pertanto al Governo di sapere se la restrizione alla libertà di diffusione televisiva che si vuole introdurre sia realmente indispensabile, se esista un comprovato rapporto di causa ed effetto tra la compressione di un diritto e il miglioramento dell'esercizio di un altro diritto e se il danno che sarà determinato dalle limitazioni imposte sarà poi compensato da un beneficio di almeno pari dimensione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 3 febbraio 2000, alle ore 15 e la successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 884**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitario, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

2. Il Governo nel disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali di cui al comma 1 dovrà:

a) definire tipologie e categorie di opere e interventi di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, distinguendo chiaramente le loro competenze da quelle degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia di entità delle opere progettate, di calcolo delle costruzioni e di urbanistica;

b) definire in particolare i limiti dell'attività professionale esercitabile dai geometri e dai periti industriali con specializzazione in edilizia per quanto attiene al progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché in materia di direzione dei cantieri, di estimo e topografia;

c) definire le nuove norme in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo professionale e istituzione dei corsi di diploma universitari.

Dopo le parole: «in materia urbanistica e di arredo urbano» aggiungere le seguenti: «secondo le limitazioni previste ai successivi articoli 2 e 3».

1.1

BESSO CORDERO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.0

SARTO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia le seguenti attività:

a) progettazione e collaudo degli edifici in muratura realizzati in zona non classificata sismica per i quali la normativa vigente consente il dimensionamento semplificato, purché gli edifici ricadano in zone per le quali i piani comunali attuativi abbiano accertato idonee condizioni di stabilità del terreno di posa;

b) progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo di interventi di manutenzione ordinaria di opere edilizie e di idraulica agraria;

c) funzioni di supporto tecnico-amministrativo all'attività di progettazione direzione dei lavori e collaudo di edifici e strutture, di qualsiasi entità, di competenza degli ingegneri e degli architetti;

d) predisposizioni di preventivi sommari di costo, indagini per l'attuazione di procedure espropriative per pubblica utilità finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;

e) rilievi planoaltimetrici, misurazioni e picchettazioni, rilievi delle reti di servizio del sottosuolo;

f) predisposizione di computi metrici estimativi nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994;

g) predisposizione di piani di manutenzione ordinaria nel settore dell'edilizia, nei limiti individuati alla lettera a);

h) supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento;

i) valutazione di congruità tecnico-economica nelle materie di competenza;

l) funzioni di direttore tecnico di imprese e società che operano nel settore dell'edilizia del territorio e dell'ambiente;

- m) funzioni di direttore di cantiere;
- n) predisposizione di studi ed indagini preliminari di tipo catastale, statico a supporto dell'elaborazione di strumenti urbanistici di tipo generale ed attuativo».

2.01

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Il Governo, contestualmente alla delega di cui al comma 1, è delegato a disciplinare, definendo le competenze e i limiti posti all'esercizio della professione, l'attività dei geometri e dei periti industriali che già posseggono l'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo nel disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali di cui al comma 1 dovrà:

a) definire limiti e caratteristiche della «modesta costruzione civile» di cui al Regio decreto n. 274 dell'11 febbraio 1929;

b) definire tipologie e categorie di opere e interventi di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, distinguendo chiaramente le loro competenze da quelle degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia di entità delle opere progettate, di calcolo delle costruzioni e di urbanistica;

c) definire in particolare i limiti dell'attività professionale esercitabile dai geometri e dai periti industriali con specializzazione in edilizia per quanto attiene alle materie indicate dal Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e dal Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275;

d) fissare i requisiti necessari per iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale previste dall'articolo 2, secondo comma della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e una volta superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica prima della data di entrata in vigore della presente legge».

2.1

SARTO

Al comma 1, dopo le parole: «i calcoli statici» inserire le seguenti: «con limitazione a strutture semplici, non in zone sismiche, per edifici

con cubatura massima di 1.500 mc., con sovraccarico per civile abitazione e per i quali siano previste fondazioni isolate».

2.2

BESSO CORDERO

Al comma 1, dopo le parole: «la contabilità, la liquidazione» sopprimere le parole: «e il collaudo statico».

2.3

BESSO CORDERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «statico e».

2.4

CASTELLI

Il comma 1), lettera a), è sostituito dal seguente:

«in zona non sismica: con una cubatura non superiore a 1.400 m.c. nella quale non viene computato un piano seminterrato o interrato, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 kilogrammi per ogni metro quadrato e con fondazioni isolate».

2.5

Cò

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato» con le seguenti: «costruzioni con una cubatura massima di 1.500 mc. più un piano interrato o seminterrato».

2.6

BESSO CORDERO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «sempre che la cubatura non superi 1500 mc, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 Kg. per ogni metro quadrato. La cubatura relativa al piano seminterrato o interrato non viene computata».

2.7

Cò

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «con una cubatura non superiore ai 1400 mc, senza computo del piano seminterrato o interrato».

2.8

SARTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.9

Cò

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.10

SARTO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «sempre che la cubatura non superi 1000 mc, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 Kg. per ogni metro quadrato. La cubatura relativa al piano seminterrato o interrato non viene computata».

2.11

Cò

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «con cubatura non superiore ai 1000 mc, senza computo del piano seminterrato o interrato».

2.12

SARTO

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «In edifici e complessi di edifici staticamente collegati, in particolare nei centri storici, è esclusa la competenza per i progetti che modifichino il regime statico di una o più unità immobiliari senza che vi sia un progetto di prevenzione sismica elaborato da tecnici abilitati, riguardante l'intero complesso o edificio».

2.13

SARTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) Gli edifici in muratura ordinaria o armata progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle

leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1.»

2.14

BOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli edifici in muratura ordinaria o armata progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1.»

2.15

FIRRARELLO, MINARDO

Sopprimere il comma 2.

2.16

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «La progettazione, la direzione dei lavori».

2.17

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «La progettazione».

2.18

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed il collaudo amministrativo».

2.19

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «il collaudo amministrativo».

2.20

BOSI

Al comma 2, sostituire le parole: «di geometri e» con le seguenti: «anche dei geometri e dei».

2.21

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «di geometri e» con le seguenti: «anche dei geometri e dei».

2.22

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino a cinque piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.»

2.23

BOSI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È esclusa la competenza dei geometri, relativamente agli interventi di cui alle lettere b, c, d, e, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, nel caso di edifici di interesse storico-architettonico, come tali individuati e soggetti a specifiche norme di tutela dagli strumenti urbanistici generali e attuativi».

2.24

SARTO

Al comma 4, sopprimere dalla parola: «eccedente» fino alla parola: «articolo».

2.25

SARTO

Al comma 4, dopo le parole: «la contabilità dei lavori» inserire le seguenti: «il collaudo amministrativo».

2.26

BOSI

Al comma 4, sopprimere dalle parole: «igienico-sanitario» fino alla fine del comma.

2.27

SARTO

Al comma 4, sopprimere le parole: «risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia entro i limiti di cui al comma 1.»

2.28

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «risanamento conservativo» e le parole: «ristrutturazione edilizia».

2.29

SARTO

Al comma 4, sopprimere le parole: «ristrutturazione edilizia».

2.30

SARTO

Al comma 4, dopo le parole: «ristrutturazione edilizia» aggiungere le parole: «nei limiti di cui al comma 3 del presente articolo e».

2.31

SARTO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.0

SARTO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici e comunque non superiore a un ettaro».

3.01

IL GOVERNO

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

I geometri ed i periti industriali con specializzazione in edilizia nelle zone di nuova edificazione individuate dagli strumenti urbanistici come aree sottoposte a piani esecutivi e/o di lottizzazione, possono effettuare la progettazione anche esecutiva delle sole opere di urbanizzazione primaria entro il limite di superficie di un ettaro e sempre che tale comparto esaurisca il piano esecutivo o di lottizzazione».

3.1

Cò

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia all'interno della formazione di piani di lottizzazione attuativi di strumenti urbanistici generali approvati entro il limite massimo di superficie di un ettaro la progettazione delle relative opere di urbanizzazione primaria».

3.2

BESSO CORDERO

Sostituire dalle parole: «entro il limite» alle parole: «superiore ad un ettaro» con le altre: «purché in ogni caso il comparto non superi un ettaro di superficie».

3.3

SARTO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Piani di utilizzo e lottizzazioni)».

3.4

MANIS

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.0

SARTO

Dopo le parole: «l'estimo» aggiungere le seguenti: «la progettazione e le attività tecnico-amministrative nel settore ambientale, quali ad esempio, la bonifica ambientale e lo smaltimento di materiale inquinante».

4.1

MANIS

Dopo le parole: «ai fini espropriativi o catastali» aggiungere le seguenti: «l'attività di prevenzione e protezione ai fini del miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

4.2

MANIS

Art. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

5.1

SARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le lettere l) ed m) sono abrogate.»

5.2

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo 6.

6.0

SARTO

L'articolo 6 è soppresso.

6.1

IL RELATORE

Il comma 1 è soppresso.

6.2

BOSI

Sopprimere il comma 1.

6.3

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia» con le seguenti: «corso universitario riservato a coloro che sono in possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia per il conseguimento del diploma universitario di ingegneria civile».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «perito industriale con specializzazione in edilizia» con le seguenti: «ingegneria civile».

6.4

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «specializzazione in edilizia» aggiungere le seguenti: «ovvero di un unico diploma universitario per entrambe le qualifiche».

6.5

SARTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed».

6.6

BOSI

Al comma 2, sopprimere le parole: «successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed».

6.7

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:

«2) possesso di specifico diploma universitario di cui all'articolo 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341. L'ordinamento del predetto diploma è determinato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

6.8

BOSI

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente: «2) possesso di specifico diploma universitario di cui all'articolo 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'ordinamento del predetto diploma è determinato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

6.9

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con le medesime procedure si provvede al riconoscimento dei diplomi universitari con orientamento geometra di durata triennale, avviati presso gli atenei italiani prima dell'istituzione del suddetto specifico diploma».

6.10

BOSI

Al comma 2, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con le medesime procedure si provvede ai riconoscimenti dei diplomi universitari con orientamento geometra di durata triennale, avviati presso gli atenei italiani prima dell'istituzione del suddetto specifico diploma».

6.11

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), punto 3, sopprimere le parole: «ovvero di forme di tirocinio alternativo».

6.12

LAURO

Al comma 2, lettera a), punto 3), sopprimere le parole: «ovvero di forme di tirocinio alternativo».

6.13

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera a), punto 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni».

6.14

LAURO

Al comma 2, lettera a), punto 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni».

6.15

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, agli iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.16

BOSI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, agli iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.17

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «di geometra e del diploma» fino alla fine della lettera, con le parole: «di cui alla lettera a), numero 2».

6.18

BOSI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui alla precedente lettera b) numero 4, nonché a coloro che abbiano iniziato il periodo di pratica o di attività tecnica subordinata ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75 o della legge 2 febbraio 1990, n. 17 prima della data di istituzione dei corsi universitari di cui alla lettera a), punto n. 2 del presente comma, una volta conseguita la suddetta abilitazione professionale, purché la richiesta di iscrizione all'albo venga presentata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.19

BOSI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui alla precedente lettera b) numero 4, nonché a coloro che abbiano iniziato il periodo di pratica o di attività tecnica subordinata ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75 o della legge 2 febbraio 1990, n. 17 prima della data di istituzione dei corsi universitari di cui alla lettera a), punto n. 2 del presente comma, una volta conseguita la suddetta abilitazione professionale, purché la richiesta di iscrizione all'albo venga presentata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.20

FIRRARELLO, MINARDO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «prima dell'istituzione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prima della data, determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione alla concreta attivazione dei corsi di diploma universitari di cui alla lettera a), numero 2).

6.21

BOSI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo 7.

7.1

SARTO

Tit. 1.

Nel titolo sopprimere le parole: « e dell'urbanistica».

Tit. 1

SARTO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali De Castro e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il PRESIDENTE relatore preannuncia che nel prosieguo della seduta interverrà ai lavori della Commissione anche il ministro De Castro, attualmente trattenuto da concomitanti impegni istituzionali. Ricorda quindi che in discussione generale sono già intervenuti i senatori Antolini, Cusimano, Preda, Reccia e Barrile.

Il senatore BUCCI dichiara di convenire con la posizione assunta dal presidente Scivoletto in relazione alle modalità di assegnazione del provvedimento in esame, facendo rilevare che deve indurre a riflettere sul ruolo della 9^a Commissione la circostanza che tale provvedimento, così rilevante per il mondo agricolo, sia stato assegnato solo in sede consultiva: si tratta di un problema di ordine più generale, da prendere in seria considerazione.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento per i profili di competenza, osserva che sul piano generale non si può che concordare con gli obiettivi di massima enunciati nell'articolo 3; osserva quindi che, come già sottolineato, i principi e i criteri direttivi elencati all'articolo 4 non vanno però aldilà di una mera enunciazione e sicuramente richiederebbero di essere riformulati. È poi grave che i vari problemi che presenta

il mondo agricolo non siano tutti affrontati nel testo. Rileva quindi che occorrerebbe procedere con la redazione di testi unici, attraverso forme di *deregulation* e di sburocratizzazione delle strutture e delle procedure, stante la grande mole di norme che «soffocano» il settore.

Il senatore Bucci stigmatizza quindi l'assenza nel provvedimento in esame di una strategia globale, per quel che riguarda il settore agricolo, ed in particolare rileva la carenza di norme che puntino a sviluppare una strategia di filiera («dai campi al consumatore»). Dopo avere quindi richiamato l'attenzione sulle fondamentali esigenze del settore primario e avere ricordato l'esperienza compiuta in occasione della «settimana verde», svoltasi nel gennaio del 1998 a Berlino, richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge, di sua iniziativa, A.S. 3805 «Recante disposizioni per la privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche», segnalando come occorra muoversi proprio nella logica di promuovere l'ammodernamento delle strutture produttive e l'incremento delle capacità imprenditoriali e concorrenziali, agevolando le associazioni dei produttori nell'acquisizione di imprese agroalimentari pubbliche, secondo la logica della filiera produttiva. Dopo aver segnalato il caso della Parmalat che ha manifestato l'intento di chiudere un certo numero di imprese acquisite, con il rischio di un taglio drastico dei livelli occupazionali, ribadisce che occorre varare una legislazione appropriata e indirizzata all'obiettivo di costruire la filiera agroalimentare, con adeguati sostegni sul piano finanziario ed agevolazioni creditizie in una prospettiva di medio lungo periodo.

Ritiene invece che l'azione di politica agraria del Governo si muova in un contesto di risorse finanziarie scarse (fa riferimento al decreto legislativo n. 73 del 1998 sui costi di produzione, alla legge n.423 del 1998 per interventi strutturali urgenti nei settori agricolo, agrumicolo e zootecnico, alla legge n.499 del 1999 sulla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): se si facesse una verifica in merito alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi preannunciati, ritiene si potrebbero avere grosse sorprese stante l'esiguità delle risorse finanziarie assegnate al settore primario.

Dopo avere ricordato l'esigenza di interventi per realizzare le infrastrutture e per intervenire sulla polverizzazione dell'offerta, si sofferma sui problemi della ricerca in agricoltura ricordando che occorre stimolare una partecipazione più attiva dei privati e delle associazioni dei produttori a tali programmi di ricerca, come avviene all'estero. Ritiene quindi importante favorire il registro delle imprese ed anche le stesse borse merci, per rinnovare il modo di operare delle strutture, alla luce dell'esperienza fatta anche in altri Paesi. Quanto poi all'assetto delle competenze del MIPAF si chiede se sia corretto, nello scenario di potenziare la filiera agroalimentare, che il settore agroalimentare faccia sostanzialmente capo al Ministero dell'industria, come pure andrebbe svolta una riflessione sull'assetto delle competenze per il comparto della veterinaria.

Conclusivamente, il senatore Bucci preannuncia un voto negativo di Forza Italia su un provvedimento che è da giudicare troppo generico e as-

solamente inadeguato per la soluzione dei problemi di medio-lungo periodo del settore primario.

Il senatore BEDIN sottolinea preliminarmente che il suo Gruppo attribuisce grande rilievo alle disposizioni del disegno di legge n. 4339 recante la delega per la modernizzazione del settore dell'agricoltura che devono essere collegate ad altri provvedimenti, sia comunitari che nazionali, finalizzati al rilancio della politica agricola. Quanto ai profili procedurali richiamati nel dibattito, ritiene non sussista alcun attacco alla dignità della 9^a Commissione ma occorre aver rilievo all'ambito dell'intervento proposto con il disegno di legge in esame: si tratta di una iniziativa importante che punta ad agevolare la capacità per l'agricoltura italiana di dotarsi di norme e principi per l'orientamento e la modernizzazione e d'altronde gli obiettivi richiamati nella stessa relazione illustrativa coincidono con le finalità e le azioni concertate allo stesso Tavolo agricolo (come d'altronde emerso anche nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione).

Nel dichiarare di condividere sia l'iniziativa preliminare assunta dal presidente Scivoletto, sia la relazione illustrativa svolta dal Presidente relatore, preannuncia sin d'ora che conviene sulla proposta di parere favorevole e quindi le considerazioni che si accinge a svolgere hanno lo scopo di segnalare ed eventualmente integrare i rilievi e le osservazioni già svolte.

Richiama quindi anche le connessioni che la delega in esame presenta con i regolamenti di attuazione di Agenda 2000 e soprattutto con il regolamento n. 1257 del 1999 sul sostegno rurale; con il decreto legislativo n. 173 del 1998, in materia di contenimento dei costi di produzione; con la legge n. 499 del 1999, sulla razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo ed agroalimentare. Ciascuno di questi provvedimenti, compresi i documenti di programmazione economico-finanziaria, stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità che le misure e gli interventi pubblici previsti nel settore devono perseguire, per cui appare, a suo avviso, indispensabile razionalizzare e snellire gli scopi fissati dall'articolo 3 del disegno di legge n. 4339.

Al riguardo, il senatore Bedin sottolinea che la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, di cui al decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, è nata sulla base della previsione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «Bassanini»), che ha finalizzato il riordino all'esigenza di «promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e della efficienza della distribuzione». Per questo aspetto ritiene che bisogna coordinare l'individuazione delle finalità della delega con gli obiettivi della ricordata normativa; ad esempio, lo scopo di «ammodernare le strutture produttive agricole», di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, si ritrova sia nel decreto legislativo n. 173 del 1998 (che si riferisce al rafforzamento strutturale delle imprese agricole), che nell'articolo 1 della legge n. 499 del 1999 che richiama la finalità di favorire l'evoluzione strutturale del settore agricolo. Ritiene

quindi che accanto ad una visione «orizzontale» dell'agricoltura, sia necessario prevedere un disegno strategico rivolto alle filiere agroalimentari ed in particolare a quelle gestite dai produttori, ritenendo che sia condizione essenziale assicurare la redditività e lo sviluppo sociale dell'agricoltura, in coerenza anche con le prospettive indicate dall'Unione europea (andrebbe pertanto incluso nei principi e criteri direttivi il problema di potenziare la penetrazione e il successo del *made in Italy* nei mercati comunitari ed extracomunitari, valorizzando per intero tutta la catena produttiva).

Per quanto riguarda l'articolo 4, conviene con le valutazioni del Presidente relatore, secondo cui si tratta della indicazione dei principi e dei criteri direttivi che dovranno orientare il Governo nell'esercizio della delega. In proposito fa rilevare che potrebbero essere stralciate dalla norma le materie che sono oggetto di iniziative legislative in avanzato stato di discussione parlamentare o che formano oggetto di provvedimenti già definiti, come ad esempio, la materia della dismissione dei terreni appartenenti al patrimonio dello Stato regolamentata dall'articolo 4 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000). Per migliorare il rapporto sistematico tra le due disposizioni (articoli 3 e 4) risulta, a suo avviso, opportuno che tutte le materie da definire con la delega rispondano agli obiettivi di carattere generale stabiliti dall'articolo 3, per evitare il sovrapporsi di finalizzazioni che l'attuale formulazione comporta (ad esempio, il sostegno della competitività viene richiamato sia con riferimento alla definizione di strumenti finanziari (lettera *l*), articolo 4), che all'ammodernamento delle strutture produttive agricole (lettera *c*), articolo 3), la tutela della qualità dei prodotti viene indicata sia a proposito del sistema di controllo (lettera *h*), articolo 3) che dello sviluppo occupazionale (lettera *n*), articolo 3). Ritiene comunque che l'elenco di cui all'articolo 4 dovrebbe essere considerato non esaustivo, dovendosi attribuire ad esso il significato fondamentale di individuare le questioni che condizionano negativamente l'organizzazione e l'esercizio dell'impresa agricola.

In tale ottica, ritiene decisivo occuparsi della definizione dei soggetti imprenditori agricoli, determinando una figura che sia caratterizzata da un effettivo impegno nell'ambito del processo produttivo: non si tratta, in altre parole, di modificare le definizioni di imprenditore agricolo di cui al codice civile ma di offrirne una lettura conforme al mutamento della politica agricola nazionale e, in tal senso, la definizione dell'imprenditore artigiano, così come sviluppatasi nella legislazione speciale ed in particolare con la legge n. 483 del 1985, può costituire un utile riferimento. Dopo aver dato conto della definizione di piccolo imprenditore di cui all'articolo 2083 del codice civile, fa riferimento all'articolo 2 della legge n. 443 del 1985 che prescrive, invece, che l'artigiano destini la parte prevalente della propria attività nell'ambito del processo produttivo: in base a detta norma, per essere imprenditore artigiano bisogna svolgere un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi in modo principale. In tale direzione – prosegue il senatore Bedin – se si attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo, a cui destinare prioritariamente gli interventi e le mi-

sure della politica agricola nazionale, a colui che svolge il proprio lavoro nell'impresa agricola in misura prevalente rispetto ad attività lavorative non agricole, si evita di sostenere soggetti che fanno dell'agricoltura una attività secondaria. Ritiene quindi opportuno evitare di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agraria a soggetti, così come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che svolgono «altra attività lavorativa principale rispetto a quella agricola». Si rifà, conclusivamente, al tenore della relazione svolta dal presidente Scivoletto.

Il senatore LAURIA, dopo aver rilevato che gli articoli 3 e 4 di competenza della Commissione configurano sicuramente una delega di grande rilievo per l'ampiezza e la complessità delle questioni di affrontare, che richiedono un'ampia e dettagliata regolamentazione, dichiara di condividere pienamente il tenore e i contenuti, oltre che i rilievi, contenuti nella relazione illustrativa svolta dal Presidente relatore.

Il senatore PIATTI, premesso di concordare con i contenuti dell'esposizione preliminare svolta dal presidente Scivoletto, osserva che attraverso la presentazione di calibrate proposte emendative sarà comunque possibile delineare più precisamente e perfezionare il disegno riformatore delineato attraverso la richiesta di delega da parte dell'Esecutivo per il varo di una legge di orientamento. Indubbiamente un tale approccio invita tutte le componenti, anche a livello parlamentare, a effettuare una riflessione di tipo innovativo, in quanto occorre prendere in esame i problemi posti dall'esigenza di varare una strategia complessiva e uno scenario di medio e lungo periodo per l'azione pubblica a favore del settore primario; in particolare la richiesta della delega prefigura la concettualizzazione delle linee future di politica agricola. I temi più importanti da affrontare sicuramente includono, a suo avviso, le questioni relative alla sicurezza alimentare, l'approccio verso i processi innovativi (gli OGM e il tema della ricerca in agricoltura); la costruzione, come è emerso anche nel dibattito, della filiera agroalimentare e la integrazione in questa delle varie componenti produttive; un'azione di sistema a favore dei produttori; la costruzione di una feconda alleanza fra l'impresa e il lavoro, affrontando (oltre ai problemi dell'IRAP e dell'IVA) i temi del rapporto fra fisco ed agricoltura e il problema della flessibilità (da attuare nelle forme e con le garanzie adeguate). Altre questioni di rilievo – prosegue il senatore Piatti – riguardano la sicurezza del lavoro, il rapporto fra il territorio e i problemi di commercializzazione nel mercato globale, la modernizzazione della pubblica amministrazione e il riassetto organizzativo del MIPAF (ricordando al riguardo che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul relativo regolamento di riorganizzazione), e infine l'estensione piena delle procedure di semplificazione al settore agricolo.

Conclusivamente, nel chiedersi se sarà possibile, così come previsto, organizzare la preannunciata Conferenza agraria, ritiene più importante richiamare l'attenzione del Paese sui problemi del settore primario, attraverso una mobilitazione diffusa.

Il senatore BETTAMIO, nel richiamarsi integralmente all'intervento svolto dal senatore Bucci, osserva che bene ha fatto il ministro De Castro a non sottoscrivere il provvedimento in esame, in quanto manca, a suo avviso, la materia da discutere. Mentre sul piano generale e teorico non si può che convenire con gli obiettivi preannunciati, ritiene che la richiesta di delega per l'emanazione di una legge di orientamento è tale da richiedere un progetto complessivo e una visione di sistema per il rilancio del comparto agricolo: purtroppo occorre rilevare che tale visione strategica è assente, come pure è assai poco convincente il riferimento al metodo della concertazione del Tavolo verde, che ha prodotto assai pochi risultati: in pratica il Governo promette di fare in 120 giorni cose che sono in discussione da trenta anni.

Nel preannunciare che non voterà a favore, osserva che l'assenza di indicazioni precise richiederebbe quasi un voto di astensione e proprio la mancanza di chiare linee di indirizzo non può che generare imbarazzo, mentre va infine stigmatizzata l'assenza di disposizioni per il rilancio delle imprese agricole e l'attenzione al varo di misure per incrementare la redditività del sistema agricolo.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea e considerato che nella seduta odierna non potrà concludersi l'esame del provvedimento in titolo, propone di anticipare l'orario di inizio della seduta già convocata per domani dalle ore 15 alle ore 14,30, al fine anche di consentire al ministro De Castro di partecipare al seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA COMPENSAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE LATTIERA PER LE CAMPAGNE 1997-1998 E 1998-1999

Il senatore BIANCO richiama l'attenzione della Commissione e del ministro De Castro sull'esigenza di acquisire i dati relativi alla compensazione nazionale della produzione lattiera per le campagne 1997-1998 e 1998-1999, richiamando peraltro le richieste in tal senso già avanzate.

Il ministro DE CASTRO, nell'informare che tali dati sono disponibili, preannuncia che impartirà le opportune direttive affinché tale documentazione sia tempestivamente trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta di domani, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30 e che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato al termine della seduta odierna, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, non avrà più luogo; pertanto l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà convocato domani, giovedì 3 febbraio, al termine della seduta già anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

417^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di ieri, la Sottocommissione pareri della Commissione Bilancio, nel corso dell'esame, in sede consultiva, dello schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, presentato dai relatori nella seduta del 23 giugno 1999, ha deliberato di richiedere su di esso la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. Pertanto, l'esame congiunto potrà riprendere solo dopo la trasmissione da parte del Governo di tale documento e l'espressione del relativo parere da parte della 5^a Commissione permanente. La sospensione della trattazione, peraltro, investe anche la questione dell'adeguamento dei trattamenti degli avvocati ultraottantenni, oggetto del disegno di legge n. 400 e dell'articolo 6 dello schema di testo unificato. Dai resoconti parlamentari, risulta, peraltro, che anche la considerazione

degli oneri derivanti dall'articolo 6, ha indotto la Commissione bilancio a chiedere la relazione tecnica.

Poiché il termine di un mese assegnato al Governo per la trasmissione della relazione tecnica, previsto dal Regolamento, viene costantemente disatteso ed ampiamente superato, come risulta dall'esperienza diretta della Commissione, si pone il problema di valutare la possibilità di pervenire ad una trattazione separata delle disposizioni riguardanti gli avvocati anziani, considerata l'obiettivo urgenza della materia, eventualmente individuando ulteriori soluzioni emendative, soddisfacenti dal punto di vista della garanzia degli equilibri finanziari della Cassa.

Dopo che il senatore GRUOSSO, relatore sul disegno di legge n. 400, ha preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riservandosi di comunicarle anche al senatore Roberto NAPOLI, relatore sui provvedimenti in titolo, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che per la seduta odierna sostituirà il relatore, impossibilitato ad essere presente.

Il senatore TAPPARO sottolinea preliminarmente che, per un'analisi approfondita e per una decisione consapevole relativamente all'istituto dei lavori socialmente utili, sarebbe stato opportuno disporre di elementi conoscitivi maggiormente analitici dal punto di vista quantitativo e qualitativo, in particolare sulle caratteristiche dei progetti, sulla loro integrazione con il sistema formativo e, più in generale, sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi di reinserimento sul mercato del lavoro.

Il valore dell'esperienza dei lavori socialmente utili e di altre analoghe attività svolte a livello regionale è stato e resta rilevante, in quanto, fin dalla fine degli anni '80, in essi hanno interagito misure di sostegno al reddito e per la promozione di nuova occupazione, progressivamente arricchite da interventi specifici sul versante della formazione e da un certo affinamento del raccordo con il mercato del lavoro. Per questo ultimo aspetto, peraltro, i risultati finora non sono stati particolarmente lusinghieri, dato che il reinserimento al lavoro ha riguardato una quota limitata

delle persone impegnate nei progetti, mentre non si è attenuato il carattere fondamentalmente assistenziale di alcune attività.

Va altresì osservato che, contrariamente all'impostazione originaria – per la quale i lavori socialmente utili avrebbero dovuto avere ad oggetto attività innovative rispetto a quelle proprie degli enti utilizzatori – in molte amministrazioni i progetti sono stati finalizzati allo svolgimento di attività istituzionali, a condizioni particolarmente vantaggiose, grazie alla notevole riduzione della spesa per il personale. È mancato, inoltre, un supporto agli enti utilizzatori, per aiutarli nella messa a punto di progetti realmente innovativi, eventualmente ricorrendo, in analogia a quanto è stato previsto in sede di riforma del contratto di apprendistato, a figure di *tutor* in grado di orientare e coordinare l'attività dei singoli soggetti.

Lo schema all'esame, prosegue il senatore Tapparo, propone una finalità di stabilizzazione dell'impiego attraverso un ampliamento delle attività svolte e attraverso la previsione di un sistema di incentivi finalizzato al reinserimento lavorativo delle persone impegnate nei progetti. Per quel che riguarda il primo aspetto, nel parere dovrebbero essere indicati ulteriori settori di attività, ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 3, comma 2, riguardanti l'intero sistema della viabilità, l'irrigazione, che costituisce parte integrante e rilevante degli interventi per il riassetto idrogeologico del territorio, e, sempre in ambito ambientale, il sistema dei parchi regionali e gli interventi di bonifica delle discariche abusive di dimensioni più ridotte. Un ulteriore ambito di impiego potrebbe infine riguardare le funzioni di supporto alle attività di statistica.

All'articolo 7, tra le misure promozionali ivi previste dovrebbero essere contemplati anche incentivi per la nuova imprenditorialità, individuale o collettiva, dei partecipanti ai progetti. In generale, tutte le misure finalizzate al reinserimento sul mercato del lavoro attraverso la promozione di società miste o l'affidamento a terzi delle attività oggetto dei progetti dovrebbero essere in grado di assicurare la vitalità delle nuove imprese e la loro capacità di stare autonomamente sul mercato, evitando interventi di stampo assistenzialistico.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Pelella, impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione per motivi di salute, ha però seguito il dibattito attraverso gli atti parlamentari, ed ha pertanto predisposto una bozza di parere, che verrà distribuita ai presenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4159) Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Pelella aveva chiesto una breve sospensione dell'esame del disegno di legge in titolo, al fine di disporre del tempo necessario per una riflessione e per un approfondimento, da parte dei Gruppi parlamentari, sui contenuti del disegno di legge in titolo. Il senatore Pelella, impossibilitato a prendere parte alle sedute tenutesi nel corso della settimana, ha però avuto la possibilità di effettuare il predetto approfondimento nell'ambito del Gruppo di appartenenza, ed ha comunicato alla Presidenza che sull'esito di esso riferirà il senatore Gruosso, al quale viene quindi data la parola.

Il senatore GRUOSSO fa presente che la sospensione era stata richiesta, come ha già ricordato il Presidente, al fine di valutare gli effetti e le conseguenze delle disposizioni che figurano nel disegno di legge n. 4159: su di esso la sua parte politica mantiene forti perplessità, sotto il profilo del metodo e del merito, dato che l'articolo 39 della Costituzione sancisce il principio della libertà sindacale, mentre, ai sensi della legislazione vigente, l'obbligo di rendicontazione è previsto solo nel caso in cui si svolgano attività di carattere commerciale, che, evidentemente, per le organizzazioni sindacali hanno carattere assolutamente occasionale. Tuttavia, non si può non rilevare che in generale l'obiettivo della trasparenza è senz'altro da condividere, anche se esso deve trovare attuazione senza ledere la libertà e l'autonomia degli organismi interessati. Nel caso delle organizzazioni sindacali, poi, l'obiettivo della trasparenza deve essere perseguito nei limiti inderogabili tracciati dal citato articolo 39 della Costituzione; inoltre, esso può assumere un valore effettivo solo se riferito a tutti gli organismi privatistici che si caratterizzano o per la loro rilevanza politico-sociale o per il fatto di essere destinatari di contributi e finanziamenti pubblici. Su questi temi, peraltro, si riserva di presentare un ordine del giorno inteso ad impegnare il Governo affinché vengano individuate le associazioni che presentano i requisiti sopra esposti e, conseguentemente, a predisporre un provvedimento a carattere generale, che estenda a tali realtà il principio affermato dal disegno di legge all'esame.

Sulla base di tali considerazioni, il senatore Gruosso auspica che la Commissione possa conferire al relatore un mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4159, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e, conseguentemente invita tutti i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti presentati, annunciando comunque, anche nel caso in cui il suo invito non venga accolto, il ritiro dell'emendamento soppressivo da lui sottoscritto insieme al senatore Pelella.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni del senatore Gruosso, ricorda che la discussione generale sul disegno di legge si è conclusa, e che si passerà pertanto alla replica del relatore. Chiede quindi ai senatori Lauro e Peruzzotti, firmatari di gran parte degli emendamenti presentati, se intendano pronunciarsi da subito sulla proposta testé avanzata dal sena-

tore Gruosso. Ricorda che dovrà comunque essere interpellato anche il senatore Mulas, assente alla seduta odierna, anch'egli firmatario di due emendamenti.

Il senatore LAURO prende atto con favore della proposta formulata dal senatore Gruosso, manifestando la sua disponibilità al ritiro degli emendamenti presentati dalla sua parte politica, nell'auspicio che ciò contribuisca alla rapida approvazione di un provvedimento che, pur limitato nell'oggetto, risponde ad evidenti esigenze di trasparenza.

Dopo che il senatore PERUZZOTTI si è dichiarato anch'egli disponibile al ritiro degli emendamenti presentati, il senatore MANZI dichiara di condividere la proposta del senatore Gruosso, ritenendo prevalente sulle forti ragioni di principio che sarebbe possibile addurre in senso contrario all'approvazione del provvedimento la considerazione dell'opportunità di evitare che siano alimentate speciose polemiche contro le organizzazioni dei lavoratori.

Il relatore BATTAFARANO, con riferimento alle considerazioni portate dai sostenitori dell'iniziativa legislativa in titolo, fa presente che non risponde alla realtà dei fatti l'affermazione per la quale le organizzazioni sindacali sarebbero destinatarie di finanziamenti pubblici. Di tali erogazioni beneficiano invece i patronati, che sono però del tutto indipendenti dal punto di vista soggettivo dai sindacati; fra l'altro occorre ricordare che tali strutture hanno formato oggetto di un'iniziativa legislativa di radicale riforma, già approvata dal Senato, anche con un contributo non trascurabile del centro-destra, ed attualmente all'esame della Camera. Altri proventi che affluiscono ai sindacati sono costituiti dalle quote associative dei lavoratori e dei pensionati iscritti, quote che evidentemente non possono essere considerate alla stregua di finanziamenti pubblici.

Per le ragioni esposte, costituisce un'operazione scorretta e strumentale continuare ad agitare l'argomento per il quale i sindacati sarebbero attributari di finanziamenti pubblici per un ammontare di centinaia di miliardi.

Va inoltre ricordato che in base al decreto legislativo n. 460 del 1997, che ha regolamentato le attività commerciali delle organizzazioni non lucrative, ove i sindacati svolgano tale tipo di attività, incorrono già attualmente nell'obbligo di presentare i relativi bilanci.

In realtà, vi sono fondati motivi per inscrivere l'iniziativa legislativa in titolo, e le ricorrenti sollecitazioni avanzate per una sua rapida trattazione, nel contesto dell'offensiva generale in atto nel paese contro i sindacati. Sarebbe bene, però, che anche le forze del centro-destra riflettessero sui rischi insiti nell'indebolimento di organizzazioni che hanno acquisito dei meriti indiscutibili nel risanamento dei conti pubblici. È infatti grazie agli accordi del 1993, del 1996 e del 1998 che è stato possibile assicurare le condizioni per la partecipazione dell'Italia all'unione monetaria euro-

pea: di ciò dovrebbe darsi atto da parte di tutti alle organizzazioni sindacali senza che vi faccia schermo lo schieramento di appartenenza.

In ogni caso, può ritenersi che l'esigenza di trasparenza contabile alla quale intende corrispondere l'articolo 1 del provvedimento sia, in sé considerata, meritevole di accoglimento. Si tratta tuttavia di evitare che nei confronti dei sindacati si venga a configurare, in rapporto agli adempimenti contabili contemplati dallo stesso articolo, una condizione deteriore rispetto a quella già prevista per le altre associazioni.

A tal fine dichiara di concordare sull'impostazione dell'ordine del giorno in precedenza prospettato dal senatore Grusso, osservando tuttavia, come sia opportuno precisare che i nuovi obblighi contabili dovranno riguardare soltanto le associazioni di maggiori dimensioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

300^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*

(2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 gennaio 2000.

Il presidente CARELLA dà lettura del parere, espresso nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio, di nulla osta al disegno di legge n. 4048 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano modificati gli articoli 2, 11 e 17.

Propone quindi di passare all'illustrazione degli emendamenti presentati, rinviandone la votazione successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali, parere la cui rilevanza nella materia in titolo è evidente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.

Il senatore RUSSO SPENA illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.10 e 1.25.

I primi tre emendamenti esprimono il rifiuto per il pregiudizio ideologico che informa il testo approvato dalla Camera dei deputati, e definiscono quindi gli interventi di procreazione medicalmente assistita alla stregua di trattamenti effettuati presso strutture sanitarie pubbliche e private appositamente autorizzate.

L'emendamento 1.25, superando l'impostazione terapeutica del disegno di legge, riconosce il diritto di accedere a tali trattamenti alle donne o alle coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.19 e 1.24 esprimendo una valutazione radicalmente negativa del testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare ella invita la Commissione a non ripetere l'errore, più volte fatto in passato, di approvare una norma manifesto che, nel richiamarsi esplicitamente a principi etici, tradisce la volontà di coartare la libertà di scelta degli individui in nome di valori e principi condivisi solo da una parte della comunità nazionale.

La senatrice Salvato respinge poi la qualificazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quali pure e semplici pratiche terapeutiche, trattandosi invece di strumenti che il progresso scientifico mette

a disposizione per il perseguimento del diritto alla maternità. La pretesa di voler confinare l'applicazione di tali tecniche alla semplice funzione di terapia della sterilità comporta conseguenze aberranti, come dimostra la formulazione del comma 2 dell'articolo 1, che subordina il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alla non idoneità dei metodi terapeutici: c'è da chiedersi come questa inidoneità sarà valutata, quanto tempo e quanti trattamenti farmacologici sulla donna saranno necessari prima che a questa venga riconosciuto il diritto di ricorrere alle tecniche di riproduzione assistita. Espropriando le donne del diritto di perseguire liberamente il proprio desiderio di maternità si torna all'epoca in cui erano sempre soggetti terzi e il più delle volte uomini a decidere, ad esempio, se in caso di pericolo di vita della gestante dovesse prevalere il suo diritto all'esistenza o quello del nascituro.

La senatrice Salvato conclude affermando che il superamento del cosiddetto *far west* procreativo potrà essere realizzato solo se, nel rispetto della libertà di autodeterminazione delle donne come delle coppie di adulti, si perseguirà l'approvazione di una normativa intesa a garantire, anche contro il rischio di speculazioni di carattere meramente commerciale, le migliori condizioni mediche per tutelare la salute sia della donna sia di chi nascerà grazie all'applicazione di queste tecniche.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.22, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31 e 1.32, e ribadisce le considerazioni critiche già formulate in discussione generale in ordine ad un testo che appare ispirato ad un atteggiamento sfavorevole nei confronti di pratiche che vengono incontro ad un bisogno di genitorialità fortemente sentito in una società dove i problemi della sterilità e dell'infertilità crescono in maniera allarmante.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 1.12 e 1.20.

Il primo emendamento prevede tra le condizioni che consentono il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, oltre alla sterilità ed all'infertilità, anche il rischio di gravi malattie geneticamente trasmissibili. La senatrice Bernasconi sottolinea come tale previsione si giustifichi anche con l'intento di ridurre il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, che l'articolo 4 della legge n. 194 del 1978 consente quando siano previste gravi malattie o malformazioni del nascituro.

L'emendamento 1.20, che sopprime al primo comma il riferimento ai diritti del concepito, intende evitare un *vulnus* ai principi dell'ordinamento che deriva dall'impostazione ideologica che vizia molte norme del testo in esame. Occorre infatti ribadire che mentre è possibile – come previsto anche da leggi vigenti – riconoscere una tutela alla vita fin dal concepimento e ammettere norme di tutela dell'embrione, non è invece possibile attribuire al concepito una piena soggettività, dal momento che nel nostro ordinamento la capacità giuridica si acquista con la nascita.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 1.18, di portata più ampia dell'emendamento 1.20 testé illustrato dalla senatrice Bernasconi, sottolineando il carattere meramente ideologico dell'enunciazione che si intende sopprimere.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 1.29. Egli sottolinea l'improprietà della contrapposizione, derivante dal comma 2, tra le tecniche regolate dalla presente legge ed i metodi terapeutici. Va invece affermato con chiarezza che anche la procreazione medicalmente assistita è un metodo terapeutico, né vale affermare in contrario che tali tecniche non curano la sterilità ma si limitano a rimediare gli effetti. In realtà gran parte delle terapie attualmente a disposizione della scienza medica per le più varie malattie non sono in grado di sopprimere o curare le cause della malattia, ma hanno soltanto la funzione di eliminarne o alleviarne gli effetti, come è evidente ad esempio nel caso della dialisi, mera terapia di sostegno per l'insufficienza renale, o in quello delle terapie per il diabete.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 1.7 la cui formulazione, a suo parere, appare in grado di soddisfare gran parte delle esigenze emerse nel corso del dibattito, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzare le tecniche di procreazione medicalmente assistita per la prevenzione e la cura di gravi malattie geneticamente trasmissibili, e la loro qualificazione come metodi terapeutici.

Egli sottolinea poi come l'emendamento intenda superare, sostituendo l'espressione «è disciplinata» all'altra «è consentita», una formulazione che sembra ispirata ad un principio di sfavore nei confronti delle suddette tecniche.

Il relatore invita quindi i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI ribadisce la posizione espressa dal Governo in sede di discussione generale, sottolineando come il carattere tecnico-etico della materia in esame giustifichi la ricerca di un accordo parlamentare che deve prescindere dalle logiche di schieramento e che pertanto non deve impegnare la linea politica del Governo.

Il senatore VALLETTA fa proprio l'emendamento 1.0.1, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il parere del relatore è contrario.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che rinuncia ad illustrare.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario sugli emendamenti e si riserva di presentare un emendamento all'articolo 2 diretto ad accogliere la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 3.1, pressivo dell'articolo 3.

Ella fa presente che tale norma, che attribuisce al servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità il compito di fornire informazione sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione e per l'affidamento familiare, mentre appare estranea all'oggetto del disegno di legge, sembra ispirata ad un atteggiamento crudelmente colpevolizzante nei confronti delle coppie che decidono di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita. È evidente che chi decide di ricorrere a tali tecniche ha già fatto una scelta e non sembra né giusto né ragionevole rinfacciargliela, tanto più ove si consideri che già oggi il numero dei bambini che in Italia risultano in stato di adottabilità è appena una frazione di quello delle coppie che richiedono un bambino in adozione.

Il senatore RUSSO SPENA illustra l'emendamento 3.2, identico all'emendamento 3.1.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Illustra poi l'emendamento 3.6 con il quale egli ritiene si offra una possibilità in più, quella dell'adozione, alle coppie che desiderano avere un bambino.

Il relatore CARELLA esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, che vanno del resto nel senso dell'emendamento 6.20 da lui presentato. Il parere sugli altri emendamenti è invece contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

1.2

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani si effettuano presso strutture pubbliche o centri privati convenzionati autorizzati dal Ministro della sanità».

1.3

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita si effettuano presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. L'uso delle tecniche dovrà essere periodicamente adeguato al progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche».

1.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani».

1.5 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone la non efficacia di altri metodi terapeutici».

1.6 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana e di consentire la prevenzione e la cura delle malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora altri metodi terapeutici non risultino idonei».

1.7

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti».

1.8 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita per i problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano in taluno o in entrambi i coniugi, sempre che non siano proponibili adeguati metodi terapeutici».

1.9 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge in caso di:

a) sterilità o infertilità;

b) malattie geneticamente trasmissibili».

- 1.12** BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, tutelando il diritto dei genitori e del nascituro».

- 1.13** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «fine» con la seguente: «scopo».

- 1.14** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «avvantaggiare».

- 1.15** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

- 1.16** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la parola: «presente».

- 1.17** BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.18 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito».

1.19 SALVATO

Al comma 1 sopprimere le parole: «in particolare del concepito».

1.20 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 1 sopprimere la frase: «in particolare del concepito».

1.21 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «assicura» con la seguente: «garantisce».

1.22 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «diritti» con la seguente: «doveri».

1.23 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

1.24 SALVATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito a tutte le donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta».

1.25 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Sono tecniche di procreazione medicalmente assistita quelle che propongono soluzioni ai problemi nella sterilità e della infertilità che si manifestano nella coppia coniugata, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati e non idonei».

1.26 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

1.27 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire le parole: «medicalmente assistita» con la seguente: «artificiale».

1.28 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, prima delle parole: «metodi terapeutici» inserire le altre: «gli altri».

1.29 CAMERINI, BERNASCONI, DI ORIO, DANIELE GALDI, MIGNONE

Al comma 2, sostituire la parola: «risultino» con le seguenti: «siano risultati».

1.30 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con il termine "procreazione medicalmente assistita" ci si riferisce alle seguenti tecniche di fecondazione dell'ovulo:

a) inseminazione artificiale omologa, consistente nell'introduzione di spermatozoi del marito nelle vie genitali della moglie (artificial insemination husband – AIH);

b) trasferimento contemporaneo, ma separato, di ovuli della moglie e di spermatozoi del marito nelle tube di Falloppio della donna (gamets into Fallopio's tubes – GIFT);

c) fecondazione in vitro dell'ovulo della donna mediante gli spermatozoi del marito e successivo trasferimento di questi nell'utero della donna (fecondazione in vitro and embryo transfer – FIVET);

d) fecondazione mediante l'iniezione di uno spermatozoo nel citoplasma della cellula uovo (ICSI).

1.31 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine della presente legge si intende per:

a) tecniche di procreazione artificiale (TPA): qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro;

b) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;

c) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;

d) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi TPA; qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera f), la figura di padre giuridico coincide con quella di madre genetica;

f) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;

g) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.

1.32 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumono il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con TPA per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con patrimonio genetico altrui.

3. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

4. Il divieto di cui al comma 2 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.

1.0.1 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità)

1. Il Ministro della sanità promuovere ricerche sulle cause della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l'insorgenza.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali vanno pre-

visti servizi di consulenza e di assistenza relativi alla sterilità e alla infertilità».

2.1 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro della sanità promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, sociali, ambientali e alimentari con particolare riferimento ai residui sugli alimenti e nelle bevande di sostanze utilizzate a sostegno della produzione agricola e per la conservazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana, dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l'insorgenza».

2.2 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le altre: «di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.3 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «e tecnologica» inserire le altre: «il Ministero per le politiche sociali».

2.4 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'università» aggiungere le altre: «il Ministero per le politiche sociali e il Ministero per le pari opportunità».

2.5 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «necessari per aggiungere» con le seguenti: «ridurre l'incidenza o».

2.6 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «promuove ricerche» aggiungere le seguenti: «e campagne di informazione e prevenzione».

2.7 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire le parole: «favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati» con le altre: «Favorisce interventi di prevenzione psicosociale dei fenomeni indicati. Promuove altresì tutti gli interventi necessari per rimuovere nonché ridurre la loro incidenza».

2.8 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire la parola: «regionali» con la parola: «provinciali».

2.9 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire la parola: «assistenza» con la parola: «aiuto».

- 2.10** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando come concessionarie delle regioni nei suddetti servizi, laddove esistenti, le associazioni non lucrative di utilità sociale dedicate al settore di specifico interesse e operanti sul territorio regionale».

- 2.11** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

- 3.1** DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere l'articolo.

- 3.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

- 3.3** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, d'intesa con il servizio sociale competente all'attivazione di un opportuno

servizio di supporto affettivo-emozionale alle cittadine e ai cittadini che si rivolgono alla fecondazione terapeuticamente assistita.

2. Tale supporto sarà curato da uno o più psicologi e psicoterapeuti opportunamente formati, anche in convenzione.

3. Il servizio di supporto affettivo-emozionale ha la funzione di guidare le cittadine e i cittadini infertili durante tutto l'*iter* dei trattamenti, proseguendo l'intervento anche dopo l'esito dei *test* di gravidanza per il tempo necessario all'elaborazione dei loro vissuti.

4. Durante gli incontri di supporto affettivo-emozionale, lo psicologo e lo psicoterapeuta possono vagliare l'opportunità, una volta valutato il progetto genitoriale, di prospettare l'adozione o l'affido familiare, non come alternativa escludente i trattamenti, ma come differente progetto genitoriale.

5. Lo psicologo e lo psicoterapeuta svolgono altresì la propria funzione all'interno dell'*équipe* della riproduzione assistita con lo scopo di prevenire il fenomeno del *burn-out* degli operatori».

3.4 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «d'intesa con il servizio sociale competente per territorio».

3.5 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di favorire il ricorso all'adozione prima di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

3.6

VALLETTA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

383^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MANFREDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE**(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47**(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995**(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori**(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie**(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(4044) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici**(4339-bis) Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato, risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa***– e petizione n. 653, ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4337 1817, 2462, 2769, 3415, 3472, 4339-bis e della petizione n. 653, congiunzione con il disegno di legge n. 4044 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4044, congiunzione con i disegni di legge nn. 4337 1817, 2462, 2769, 3415, 3472, 4339-bis e con la petizione n. 653 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore PAROLA, illustra i contenuti del disegno di legge n. 4044, recante norme aventi analogo oggetto rispetto al disegno di legge n. 4339-*bis* in materia di fascicolo di fabbricato. In particolare, il disegno di legge n. 4044 prevede che, con regolamento da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano stabiliti i requisiti minimi di sicurezza per gli edifici e la natura dei controlli cui devono essere sottoposti per verificare la rispondenza ai detti requisiti; con il medesimo regolamento viene istituito l'albo dei periti della sicurezza degli edifici.

Conclude proponendo la congiunzione del disegno di legge n. 4044 con gli altri disegni di legge in titolo; con ciò si intende riferita anche a tale disegno di legge la discussione generale in corso.

Non facendosi osservazioni, si intende accolta la proposta del Relatore.

Prosegue quindi la discussione generale.

Il senatore CAPALDI sottolinea come l'Esecutivo in carica si muova nell'ottica che ha contraddistinto la politica di governo del territorio da parte del centro-sinistra, politica volta a definire un nuovo quadro normativo capace di rispondere alle esigenze di modernità e di equilibrata gestione del territorio. Il Parlamento, dal canto suo, deve produrre una legislazione snella, con caratteri di omogeneità rispetto agli orientamenti della pubblica amministrazione.

Il disegno di legge n. 4337 va esaminato con grande attenzione, anche allo scopo di individuare le proposte migliorative da presentare. Tale provvedimento reca alcune significative novità, come l'accentuazione del ruolo dei prefetti e dei segretari comunali; al riguardo, si avverte l'esigenza di ridefinire l'intero quadro normativo in materia di potere di ordinanza, visto che la possibilità di proporre ricorso gerarchico avverso le ordinanze adottate dal funzionario – in relazione alle quali si può quindi ricorrere al sindaco – può finire con l'appesantire le procedure, introducendo una nuova fase. Occorre d'altra parte rendere la nuova normativa il più chiara possibile, anche perché le disposizioni relative, in particolar modo, alle costruzioni non sanate nelle zone soggette a vincolo rischiano di dar luogo ad un notevole contenzioso.

È necessario inoltre evitare che, ancora una volta, sia la collettività a doversi accollare gli oneri delle demolizioni e dei ripristini mentre, per altro verso, appare opportuno riconsiderare le norme relative al cosiddetto abusivismo di necessità e all'utilizzo temporaneo delle costruzioni abusive in condizioni di difficoltà: è senz'altro preferibile chiarire una volta per tutte che i fabbricati non regolari devono essere demoliti, senza prevedere la possibilità di eccezioni temporanee.

Quanto al disegno di legge n. 4339-*bis*, sarà indubbiamente necessario approfondire il massimo impegno allo scopo di mettere a punto una normativa equilibrata e suscettibile di essere immediatamente applicata: così,

ad esempio, andrebbe chiaramente prevista l'adozione del fascicolo di fabbricato per tutte le nuove costruzioni realizzate in zone sismiche dopo l'entrata in vigore del provvedimento, mentre, per altro verso, va definita con chiarezza la competenza dell'amministratore di condominio nella tenuta del fascicolo stesso. Occorre inoltre porre in evidenza il ruolo dei comuni, tenendo presente che già oggi sarebbe possibile concentrare i primi controlli ed interventi sugli edifici che hanno formato oggetto di attenzione da parte dei Vigili del fuoco o del Genio civile.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea il presidente MANFREDI rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana, ed invita il senatore Capaldi a concludere in quell'occasione il suo intervento in discussione generale.

La seduta termina alle ore 9,30.

384^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4337) *Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47*

(1817) *SPECCHIA ed altri. - Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995*

(2462) *Roberto NAPOLI ed altri. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori*

(2769) *VERALDI. - Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie*

(3415) *VERALDI. - Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

(3472) *SPECCHIA ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

(4044) *SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici*

(4339-bis) *Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato*, risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

– e **petizione n. 653, ad essi connessa**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CAPALDI riprende il suo intervento in discussione generale manifestando perplessità in ordine al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 4339-bis- laddove, affermando che l'acquisizione presso gli uffici pubblici della documentazione necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato avviene senza oneri per la parte interessata, nella sostanza, finisce con l'accollare ulteriori oneri alle amministrazioni decentrate. Più in generale, così com'è concepito nel disegno di legge in esame, il fascicolo di fabbricato appare uno strumento alquanto statico, quando invece un documento siffatto ha una ragion d'essere se, per così dire, vive con il fabbricato, recando le annotazioni di tutto ciò che avviene; invece, sulla base delle norme di cui al disegno di legge, vi è il rischio che interventi anche importanti, effettuati magari nell'ambito di lavori di ristrutturazione di appartamenti, non vengano annotati nel fascicolo, pur potendo incidere sulle strutture portanti dell'edificio. Il punto è che occorre assolutamente dare, a chi detiene il fascicolo, la possibilità di effettuare le necessarie verifiche, di modo che sia sempre facilmente individuabile qualsiasi modifica apportata alla struttura del palazzo. Da questo punto di vista occorre assolutamente assicurare il coinvolgimento dei soggetti che hanno la responsabilità dell'amministrazione dello stabile, prevedendo che nel fascicolo sia annotato tutto quanto può essere rilevante. In tal modo, oltretutto, sarebbe possibile avere un quadro aggiornato del patrimonio abitativo del paese.

Quanto poi ai costi delle operazioni previste dal provvedimento, sarebbe opportuno prevedere una qualche forma di convenzione con i professionisti incaricati delle verifiche, in modo da poter fissare costi predefiniti, quanto più bassi possibile. Per altro verso, si potrebbe ipotizzare che sia il notaio, in sede di redazione degli atti pubblici di compravendita, ad acquisire la situazione della staticità del fabbricato. Conclude pertanto preannunciando la presentazione di proposte emendative volte a migliorare l'articolato dei provvedimenti in titolo.

Il senatore MAGGI si sofferma sul disegno di legge n. 4337, esprimendo innanzitutto riserve sul tenore della premessa alla relazione governativa, laddove si afferma che il fenomeno dell'abusivismo compromette beni non più riproducibili, quasi che soltanto gli interventi abusivi compromettessero l'ambiente, mentre la realtà è che qualsiasi intervento, condivisibile o meno che sia, finisce con l'alterare il territorio. Il provvedimento in titolo, in realtà, desta non poche perplessità, apparendo per

molti versi approssimativo e contraddittorio: così, non è sufficientemente determinata la figura del dirigente preposto all'ufficio competente per la vigilanza e la repressione degli abusi, mentre appare poco aderente alla realtà l'ipotesi che entro novanta giorni dall'ingiunzione il responsabile dell'abuso provveda alla demolizione e al ripristino. Il disegno di legge prevede poi che, entro sessanta giorni, il segretario comunale trasmetta al prefetto l'elenco delle opere insanabili: c'è da chiedersi a questo punto che senso abbia coinvolgere il prefetto quando comunque è sempre il comune a dovere eventualmente provvedere alle demolizioni. Al prefetto, inoltre, oltre che al presidente della giunta regionale, dovrebbe essere trasmesso l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva: anche in questo caso non è affatto chiaro quali funzioni debba svolgere il rappresentante dello Stato nella provincia.

In realtà, pressoché tutte le procedure di cui all'articolo 3 del disegno di legge suscitano non pochi interrogativi, non essendo chiaramente individuati i ruoli che dovrebbero rivestire i diversi soggetti coinvolti nei procedimenti stessi, a cominciare da quelli del commissario *ad acta* che dovrebbe essere nominato dal presidente della giunta regionale per la trasmissione degli elenchi delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva in caso di inadempienza dell'amministrazione comunale.

È singolare, poi, che nella relazione tecnica, con riferimento all'articolo 9, comma 1, si ipotizzi una prima dotazione finanziaria di 10 miliardi per l'anticipazione alle amministrazioni comunali di circa 500 demolizioni: si tratta infatti di un importo estremamente modesto. Nessuna chiarezza, per altro verso, è stata fatta sul fenomeno del cosiddetto abusivismo per necessità, mentre nulla di preciso viene detto a proposito del Nucleo di controllo del territorio di cui al nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 47 del 1985, come introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge in titolo. Alquanto dubbia, infine, è l'ipotesi che possa essere realmente il privato abusivo ad eseguire gli interventi di ripristino.

Il senatore IULIANO auspica anzitutto che sia veramente conclusa la stagione dei condoni edilizi, con il suo diseducativo portato di premio per chi violò la legge e di sottrazione di spazi fisici su cui costruire lecitamente; correlativamente si concluderebbe anche la stagione dei relativi disastri che hanno gravato sulle amministrazioni degli enti locali, dove le pratiche di sanatoria sono spesso ancora oggi in corso. Eppure, il disegno di legge in esame, il cui spirito è condivisibile, sembra ignorare il fatto che i comuni d'Italia sono per lo più di dimensioni minime: scaricare su di essi una congerie di funzioni, senza un corrispondente trasferimento di risorse (essendo la norma di copertura finanziaria assai modesta) significa ignorare uno dei principali motivi di inattuazione delle norme di legge emanate in passato; l'assenza di una fiscalità decentrata rende infatti gli enti locali il terminale di gravosissime incombenze, senza la capacità di darvi realmente seguito ed oberando anzi gli amministratori locali di responsabilità spesso impossibili a soddisfare.

Il testo del disegno di legge n. 4337 va sfoltito dalle previsioni ridondanti, cosa che può avvenire mediante un accurato processo emendativo: l'equiparazione dei responsabili di servizio nominati dall'ente locale alla figura dirigenziale, ad esempio, potrebbe produrre richieste generalizzate di indennità per la nuova posizione, laddove costoro esercitino attualmente le loro funzioni con un inquadramento inferiore; l'ordinanza di cui all'articolo 3 reca un termine assai stringente per l'accertamento propedeutico all'acquisizione al patrimonio pubblico, ma assai forte è il rischio di una sua dilatazione mediante i prevedibili ricorsi dei privati. Queste, come altre disposizioni, sono foriere di conseguenze che darebbero inevitabilmente luogo ad una crescita del già esponenziale contenzioso amministrativo. La relazione tecnica, inoltre, quantifica il costo unitario degli abbattimenti in modo troppo ottimistico; né la gerarchia delle responsabilità appare ben definita, a fronte delle frequenti sovrapposizioni di competenza.

Le competenze del prefetto comportano la disponibilità di operazioni attive, non più riconducibili a quelle mansioni meramente collaborative con gli enti locali che erano implicite nel processo di decentramento amministrativo; inoltre, la natura quadrimestrale del rapporto prefettizio di cui all'articolo 4 comma 6 è incongruente con la previsione di 500 abbattimenti annui di cui in relazione tecnica. Al Relatore ed al Rappresentante del Governo, i quali sottolineano che l'attività prefettizia qui si pone come tipicamente surrogatoria, l'oratore replica dichiarando che la natura sostitutiva dell'intervento non può giustificare previsioni intrinsecamente dotate di inefficacia. Tra queste, vi è il ricorso al genio militare, che l'esperienza dei comuni campani alluvionati del 5 maggio 1998 ha dimostrato potersi rivelare diseconomica, con costi che in certi casi superano quelli dell'utilizzo di ditte private: pertanto, si dovrebbe ricorrere ad uno strumento più agevole, come ad esempio l'istituzione di un albo regionale delle ditte di demolizione, non dimenticando peraltro la necessità di superare le condizioni per cui finora in determinate aree del territorio nazionale le demolizioni non si sono potute mai effettuare (per le pressioni sulle ditte esercitate da influenze di tipo ambientale o addirittura criminale).

L'articolo 5 del disegno di legge n. 4337 va stralciato: la disposizione in esso contenuta, per come è articolata, potrebbe addirittura produrre l'effetto perverso di stimolare l'abusivismo con il miraggio di ricevere un alloggio di edilizia economica e popolare; l'articolo 6, poi, procede lungo i già sperimentati percorsi di priorità delle realtà metropolitane rispetto ai piccoli comuni che, pur fortunatamente privi delle situazioni di disagio sociale delle grandi città, non possono certo dirsi senza tensioni abitative, difficili da fronteggiare. Il capoverso 1 dell'articolo 4 proposto (come novella alla legge n. 47 del 1985) dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, poi, si ingerisce pesantemente in una materia oggetto dei regolamenti di disciplina degli enti locali: la sospensione dalla qualifica inflitta al dirigente che ritardi nella repressione dell'abusivismo edilizio è sanzione troppo generica, senza che se ne precisi la durata e l'estensione (se cioè

concerna anche il trattamento economico). Il capoverso 5 istituisce un nucleo di controllo del territorio che è già presente in alcune realtà, ma si inserisce in funzioni già dirigenziali e, pertanto, rende legittimo il dubbio che vi siano dei costi corrispondenti alle nuove mansioni; un rilievo critico merita il nucleo interforze istituito presso le prefetture dal capoverso 7, rappresentando un ulteriore organismo di sovrapposizione su competenze esistenti, tale per ciò da rendere non agile l'applicazione della legge.

Sempre all'articolo 8, la lettera d) introduce un articolo 7 il cui capoverso 2 chiarisce finalmente la nozione di difformità totale dagli strumenti urbanistici, ma non precisa se l'abbattimento riguardi l'intero edificio o soltanto la parte eccedente gli *standards* comunali; il successivo capoverso 5 introduce la nozione di rilevante interesse urbanistico ed ambientale, foriera di possibili frustrazioni dello scopo della norma; quanto al capoverso 9, la nomina di un commissario *ad acta* dovrebbe competere non già ad un soggetto indistinto riconducibile all'ente regionale, ma direttamente al presidente della giunta regionale. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 introduce infine (nella legge n. 47 del 1985) un nuovo articolo 27 che esclude dai lavori di demolizione il ripristino ambientale: è questa l'ulteriore prova dell'inutilità della scelta di investire il Genio militare di tale compito, in quanto è probabile che in conseguenza dell'operazione resterebbero sul suolo le macerie dell'edificio abbattuto, con un danno ambientale e paesaggistico di non poco conto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

57ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

DOCUMENTI ASSEGNATI

Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 L. 285/97) (Doc. CLXIII, n. 1)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BRUNO GANERI, la quale rileva prioritariamente come la legge n. 285 del 1997, lungamente attesa, incida soprattutto sul settore dei servizi sociali tradizionalmente carente nel nostro paese, destinandogli rilevanti investimenti non solo in termini economico-finanziari, ma anche di incentivi culturali. Prima dell'entrata in vigore del provvedimento il Governo italiano investiva per i minori solo 30 miliardi di lire. Se si confronta questa cifra con gli stanziamenti previsti nell'arco di tre anni dalla normativa in vigore – circa 800 miliardi –, ci si rende conto del suo carattere assolutamente innovativo anche per quella sorta di meccanismo indotto che stimola, pure a livello territoriale, una crescita della cultura della programmazione e della concertazione organizzata. È interessante notare come soprattutto le Regioni del Mezzogiorno, in particolare Sicilia e Calabria, abbiano dato una risposta entusiasta in termini di fioritura di interventi e iniziative.

La relazione presentata in Parlamento – prosegue la senatrice Bruno Ganeri – riguarda gli anni 1997, 1998 e 1999, descrivendo in maniera circostanziata tutte le iniziative e gli interventi realizzati in tale periodo. Essa si articola in un quadro nazionale di sintesi riguardante la fase di avvio dell'attuazione della legge, nella illustrazione delle attività e degli adempimenti del Ministero della solidarietà sociale, nel consuntivo sullo stato di attuazione della legge come risulta dalla ricognizione periodica e dalle

relazioni prodotte da Regioni, Province e Città riservatarie, nella descrizione infine dei piani territoriali così come risultano catalogati nella banca dati istituita a livello centrale. Per la progettazione voluta dalla legge è stata richiesta la collaborazione non solo di enti diversi, ma anche di uffici della pubblica amministrazione, mentre il rapporto tra enti locali e cittadini si è limitato all'informazione sugli obiettivi previsti e sui servizi da costituire. Precisa quindi che lo stato di attuazione della normativa è stato rilevato al 30 giugno '99 e che il numero di progetti esecutivi approvati si attesta a 2.481 per 242 Ambiti Territoriali di intervento ufficialmente formalizzati, cui vanno aggiunti 478 progetti per le 15 Città riservatarie indicate direttamente dalla legge. Quattro le grandi aree di intervento individuate: servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza; innovazione e sperimentazione di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia; servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero; azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sperimentazione di città amiche dell'infanzia.

La relatrice osserva quindi che circa il 40% dei Progetti esecutivi finanziati negli Ambiti territoriali ed il 52,5% di quelli delle Città riservatarie riguarda la prima area, che ha visto l'istituzione o il potenziamento di centri per promuovere l'affidamento familiare e l'adozione, di centri per la prevenzione, l'accoglienza e il recupero di bambini o madri che hanno subito maltrattamenti ed abusi sessuali, servizi per sostenere e promuovere l'esercizio della genitorialità, iniziative per accogliere e favorire l'integrazione dei disabili e dei minori stranieri. Al secondo posto si collocano le iniziative che si collegano prevalentemente alla terza area, relativa al tempo libero. Ecco quindi il fiorire di ludoteche, spazi gioco itineranti, centri ricreativi e aggregativi per bambini e adolescenti. Le quote percentuali minori si riferiscono alle altre due aree: per i servizi a favore di città amiche dell'infanzia e la promozione di diritti, per la sperimentazione di nuovi servizi per la prima infanzia e la famiglia. Si riconosce in tal modo a bambini e bambine il diritto ad essere consultati prima di prendere decisioni che li riguardino, in ottemperanza ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Da qui la diffusione di iniziative per il miglioramento degli spazi urbani in generale e la riqualificazione delle aree a verde, con il coinvolgimento attivo dei diretti interessati. L'ultima area ha raccolto i progetti che hanno realizzato servizi alternativi all'asilo nido, ampliando l'offerta e fornendo servizi improntati a criteri di maggiore flessibilità.

Rispetto al numero di interventi previsti dai Progetti esecutivi del Piano territoriale, oltre il 55% degli Ambiti territoriali – prosegue la relatrice – ha attivato fino al 50% delle azioni previste, in più di un Ambito territoriale su quattro è già stata avviata una quota tra il 75% ed il 100% degli interventi previsti. Oltre il 64% dei Progetti ha impegnato le risorse finanziarie fino al 50% del totale finanziato dei progetti avviati, dando prova di una buona capacità di spendita.

Concludendo, rileva che la legge n. 285 del 1997 può essere considerata a ragione una delle leggi più innovative degli ultimi anni, innovativa

per la scelta dei destinatari (bambini e adolescenti), nonché per i meccanismi che induce a livello territoriale e per il tipo di regia istituzionale, grazie agli inediti servizi di promozione, assistenza tecnica e verifica.

Ritiene infine auspicabile che la Commissione esprima, al termine della discussione, un proprio indirizzo nell'ambito di una risoluzione che solleciti il Governo a una maggiore divulgazione, anche attraverso il mezzo radiotelevisivo, sulle iniziative e i meccanismi della legge, per rendere più edotti gli operatori e facilitarne l'accesso agli strumenti di programmazione. Occorre poi calibrare gli interventi anche in funzione delle risposte date dai diversi Ambiti territoriali. Nell'ambito della normativa – che nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore risulta già attuata per il 70% – devono infine trovare la migliore esplicazione possibile i servizi sociali, la cui funzione non può essere considerata meramente di tipo assistenziale.

Intervengono brevemente la senatrice CASTELLANI e il senatore RESCAGLIO per chiedere alcuni chiarimenti in merito ai contenuti della relazione del Governo. Replica la senatrice BRUNO GANERI che precisa che gli interventi previsti nella normativa tengono naturalmente conto della situazione attuale dei servizi sociali, con riferimenti agli stessi sia in termini quantitativi che qualitativi.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver ringraziato la relatrice Bruno Ganeri per l'esauritiva relazione svolta, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

192^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4223) Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNGARI, illustrando il provvedimento in titolo, sottolinea come esso sia stato approvato a larga maggioranza dall'altro ramo del Parlamento. Tale disegno di legge è volto in particolare a diffondere la conoscenza della coltura del bergamotto, prodotto che attecchisce solo in zone limitate della provincia di Reggio Calabria, e tutelare il patrimonio di conoscenze tecniche che sottende al processo di trasformazione di tale essenza rafforzandone le caratteristiche di tipicità ed impedendone pratiche improprie di commercializzazione.

L'oratore rileva altresì come le misure recate dal suddetto provvedimento possano consentire di superare le difficoltà che attualmente caratterizzano il settore comportando contestualmente degli effetti positivi sul piano occupazionale. L'articolo 1 prevede in particolare il riconoscimento della denominazione di origine controllata « bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale », su cui svolge attività di vigilanza il Ministero delle Politiche Agricole Forestali, che, ai sensi dell'articolo 2, può conferire tali compiti di vigilanza anche a soggetti pubblici o privati che rispondano a specifici requisiti di competenza tecnica e di onorabilità e correttezza. Con l'articolo 3 vengono introdotte misure di sostegno per la filiera del bergamotto al fine di tutelare l'ambiente, valorizzare le funzioni produttive e gestionali di tale coltura e migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate. L'articolo 4, nel rispetto della normativa comunitaria, prevede l'erogazione di contributi finanziari

agli operatori del settore e l'articolo 5 attribuisce alla regione Calabria il compito di realizzare il catasto delle superfici coltivate a bergamotto.

Con l'articolo 6 vengono disposti dei contributi per consentire al Consorzio del bergamotto, ai comuni e agli operatori agricoli interessati di realizzare una serie di interventi nel quadro di piani organici da presentare alla regione Calabria. Tali interventi riguardano tra l'altro l'espansione della coltura, la realizzazione di infrastrutture ed iniziative di ricerca e di promozione commerciale.

Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta il relatore evidenzia come la Camera abbia tenuto conto in modo esaustivo dei rilievi formulati dalla XIV Commissione a proposito dell'esigenza di rispettare le norme previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92 concernente il conferimento della denominazione di origine - recepiti all'articolo 1 - e delle misure di sostegno di cui all'articolo 4 ed all'articolo 6, agevolazioni che comportano l'obbligo di attenersi ai rilievi della Commissione europea, cui deve essere notificato il provvedimento.

La senatrice SQUARCIALUPI, dopo aver ricordato che in passato è stato ipotizzato il rischio di un effetto cancerogeno del bergamotto, peraltro solamente nel caso di utilizzo in dosi notevolmente più elevate di quelle generalmente impiegate, sottolinea l'inadeguatezza degli interventi di promozione e commercializzazione di prodotti tipici come quello in oggetto. Andrebbe considerato con maggiore attenzione, in particolare, l'esigenza di una più stretta connessione fra la rete di commercializzazione di tali prodotti e il circuito turistico, assicurandone ad esempio la diffusione nei luoghi di maggiore richiamo ed a bordo degli aerei, come avviene in altri Stati.

Il senatore PAPPALARDO, premesso che iniziative legislative come quella in titolo, volte a tutelare prodotti particolari, prescindono spesso da considerazioni di mercato ed hanno una scarsa incidenza sulla situazione occupazionale, non ritiene che le misure di sostegno diretto alla produzione del bergamotto configurino delle violazioni alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La regione beneficiaria di tali interventi rientra infatti nel campo di applicazione dell'obiettivo 1, che riguarda le aree depresse per cui sono ammissibili una serie di agevolazioni, l'importo dei benefici per ciascun operatore rientra presumibilmente nel campo dei cosiddetti aiuti «*de minimis*» e i contributi, infine, non dovrebbero costituire una alterazione della concorrenza considerando il carattere circoscritto delle aree interessate alla produzione del bergamotto.

L'oratore ravvisa tuttavia la possibilità di problemi di conformità con la normativa comunitaria a proposito degli aiuti più generalmente destinati alle aree di produzione del bergamotto e al settore indotto, la cui portata è più ampia ed in merito ai quali sarebbe opportuno precisare che si tratta di finanziamenti dello Stato gestiti dalle istituzioni regionali piuttosto che di aiuti alla regione.

Il relatore MUNGARI precisa che il disegno di legge in titolo contempla un sistema di contributi statali gestiti attraverso la regione e sottolinea come le modificazioni del provvedimento introdotte dall'altro ramo del Parlamento sulla base dei rilievi sollevati dalla Commissione politiche dell'Unione europea consenta di ritenere che non si configurino violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato.

In merito alle considerazioni della senatrice Squarcialupi sui possibili effetti cancerogeni del bergamotto il relatore rileva come talora la diffusione di informazioni sulla nocività di alcuni prodotti possa essere riconducibile a settori concorrenti ed evidenzia il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore della commercializzazione del bergamotto, aspetto sui cui l'oratore si riserva di intervenire in altra sede, in particolare in qualità di componente della Commissione antimafia.

Il presidente BEDIN conviene che la formulazione del provvedimento in titolo non contrasta con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di riconoscimento della denominazione di origine protetta.

Dopo aver rilevato come le considerazioni in merito all'esigenza di una più stretta connessione fra la rete di commercializzazione e il circuito turistico attengano essenzialmente alla Commissione di merito, verificata la presenza del numero legale, il Presidente propone di esprimere un parere favorevole, con riferimento ai motivi che sono stati esposti dal relatore, evidenziando l'esigenza che, come già previsto dal provvedimento in titolo, sulla base del principio di sussidiarietà anche le misure comunitarie in materia di tutela dei prodotti tipici siano rivolte, come interlocutori primari, alle regioni.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

(3776) SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente BEDIN espone, in sostituzione del relatore Gasperini, la relazione da questi predisposta sul provvedimento in titolo. A tale riguardo l'oratore evidenzia lo spirito di apertura e trasparenza cui si è improntato l'atteggiamento del Governo italiano decidendo di rendere pubblica la relazione – elaborata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti a seguito della visita svolta in Italia nel 1995 – al cui recepimento è finalizzato il provvedimento in titolo. Il disegno di legge è stato presentato tenendo conto della scadenza del termine temporale di efficacia normativa delle disposizioni previste dagli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che prevedono una strategia differenziata per affrontare la criminalità organiz-

zata, attraverso un sostanziale irrigidimento del percorso di accesso alle misure alternative, con deroga per i collaboratori di giustizia, e un regime penitenziario particolarmente rigido per i detenuti ritenuti dal punto di vista criminale particolarmente pericolosi. La finalità del provvedimento in esame è quella di superare la temporaneità dell'applicabilità del regime previsto dall'articolo 41-*bis*, riformulando nel contempo l'articolo stesso, unitamente all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di limitare e regolamentare in modo più rigoroso le sospensioni del trattamento penitenziario in esso previste.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 4-*bis* citato nel senso di prevedere una più diretta ed efficace competenza delle autorità giudiziarie che si occupano di criminalità organizzata a segnalare eventuali collegamenti con la stessa che ostino alla concessione di benefici di legge. Viene altresì prevista l'assenza di qualsiasi riferimento alla collaborazione con la giustizia quale presupposto per l'accesso alle misure alternative, l'eliminazione della categoria di condannati attualmente definita come «secondo raggruppamento» e la conseguente connessione delle restrizioni con il rischio di collegamenti alla criminalità organizzata, trasformando la *probatio diabolica* in prova positiva a carico dell'autorità giudiziaria.

L'oratore illustra quindi l'articolo 2, che modifica l'articolo 41-*bis* rendendo maggiormente tassativo e chiaro il vecchio comma 1, relativo ai casi di rivolta e alle situazioni di emergenza negli istituti, introducendo, con il comma 2, alcune garanzie in caso di attivazione del regime di «carcere duro». Al riguardo, sono previsti la completa giurisdizionalizzazione del procedimento, nel quale il Ministro di grazia e giustizia, al pari del Ministro dell'interno, può intervenire solo per richiedere l'adozione del regime speciale, l'obbligo di sentire il detenuto prima della sua applicazione e la motivazione del provvedimento, nonché il rispetto di un nucleo di diritti incompressibili, individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

Soffermandosi sulla citata relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti, istituito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tortura, il Presidente ne evidenzia la sezione concernente il regime *ex* articolo 41-*bis*, a proposito del quale vengono formulate raccomandazioni relative alla necessità che il detenuto possa far valere il suo punto di vista davanti all'autorità competente prima di ogni provvedimento definitivo. La relazione muove altresì dei rilievi al meccanismo di trasferimenti continui dei detenuti sottoposti a detto regime ed esprimendo comprensione per le ragioni che hanno portato all'istituzione del regime di «carcere duro», sottolinea con forza l'esigenza di un riesame del funzionamento del sistema di cui all'articolo 41-*bis*. In particolare, il Comitato osserva che l'obiettivo dichiarato dal suddetto regime è quello di impedire la ripresa o il consolidamento di rapporti tra un detenuto e il suo gruppo di appartenenza. Tuttavia, il Comitato ha espresso delle riserve sulla correlazione fra tale obiettivo e alcune delle restrizioni imposte ai detenuti sottoposti al regime, con particolare riferimento alla sospensione totale della partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive e del diritto al lavoro.

L'oratore rileva pertanto come il disegno di legge in titolo recepisca la relazione del suddetto organismo del Consiglio d'Europa il quale ha altresì affermato di ritenere che un obiettivo non dichiarato del sistema sia quello di agire come mezzo di pressione psicologica finalizzato a provocare la dissociazione o la collaborazione. A tale riguardo, il Comitato ha infatti preso atto con preoccupazione di una dichiarazione delle autorità italiane, rilasciata nell'ambito dell'attività svolta presso le Nazioni Unite, secondo la quale, grazie all'applicazione dell'articolo 41-*bis*, un numero crescente di detenuti ha deciso di cooperare con le autorità giudiziarie fornendo informazioni sulle organizzazioni criminali di cui faceva parte.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'esigenza di approfondire anche la questione del differente trattamento rispettivamente riservato ad uomini e donne. In taluni casi, infatti, si riscontrano condizioni più dure per gli uomini, cui viene negato l'accesso ad attività lavorative in termini analoghi a quelli concessi alle detenute. Restrizioni quali la sottrazione alle donne dei bambini, per contro, possono essere assimilate ad una forma di tortura.

Il senatore MUNGARI espone le proprie perplessità sulle disposizioni dell'articolo 1, che riducono le competenze del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituto di cui invece ha avuto modo di riscontrare l'efficacia.

Comprendendo le motivazioni umanitarie che hanno ispirato i parlamentari proponenti del disegno di legge in titolo, l'oratore sottolinea altresì l'esigenza di evitare di privare le autorità di polizia e la magistratura di strumenti utili quali la concessione di taluni benefici ai detenuti che collaborino con le indagini. Non appaiono infine opportune le disposizioni concernenti la trasformazione della *probatio diabolica*, che pongono a carico della autorità giudiziaria la dimostrazione del rischio di collegamenti fra i detenuti e la criminalità organizzata o eversiva, in quanto tale rischio è implicito nelle sentenze di condanna per attività mafiosa.

Il presidente BEDIN, a proposito delle considerazioni della senatrice Squarcialupi, rileva che il citato Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha auspicato nella sua relazione l'accesso dei detenuti ad attività motivanti ed a contatti umani appropriati. L'oratore propone inoltre di rinviare il seguito del dibattito ad una seduta in cui sia presente anche il relatore Gasperini.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

RINVIO DELLA SEDUTA CONGIUNTA CON LA COMMISSIONE AFFARI ESTERI

Il presidente BEDIN comunica che la seduta congiunta con la Commissione affari esteri, prevista per oggi per lo svolgimento delle comuni-

cazioni del Ministro degli affari esteri in vista della prossima Conferenza intergovernativa dell'Unione europea, è rinviata a giovedì 10 febbraio alle ore 15.00.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che nella seduta di mercoledì 9 febbraio si svolgeranno le comunicazioni del ministro per le politiche comunitarie Toia sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti fra l'Italia e l'Unione europea.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sull'articolazione delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e propone a tale proposito di anticipare la seduta prevista l'8 febbraio alle ore 11.30, ritenendo che il tempo disponibile sia altrimenti insufficiente per ascoltare e porre quesiti a tutti gli esperti che sono stati invitati.

L'oratore rileva altresì l'opportunità di acquisire tempestivamente il resoconto stenografico delle sedute.

Il senatore MANZI, a proposito della suddetta indagine conoscitiva, condivide l'esigenza di lasciare adeguati margini nello svolgimento delle audizioni per porre dei quesiti da parte dei parlamentari.

Il presidente BEDIN illustra il programma delle audizioni il quale, essendo stato deliberato dall'Ufficio di presidenza della Giunta allargato ai rappresentanti dei Gruppi sulla base delle intese intercorse con la XIV Commissione della Camera dei deputati, non potrà essere modificato senza l'accordo dell'altro ramo del Parlamento. Tale programma prevede per martedì 8 febbraio, alle ore 11.30, l'audizione del Presidente dell'autorità garante per la tutela dei dati personali, Stefano Rodotà, nonché, in qualità di esperti di diritto costituzionale, dei professori Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte costituzionale, Massimo Luciani, Augusto Barbera, Alessandro Pizzorusso, Bruno Nascimbene e Beniamino Caravita. Nelle settimane successive seguiranno le audizioni del professor Giovanni Maria Flick, rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri nell'organismo incaricato della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'onorevole Giorgio Napolitano, Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, dell'onorevole Elena Paciotti, rappresentante effettivo del Parlamento europeo del suddetto organismo, del primo Presidente della Corte di Cassazione, Andrea Vela, del Presidente del Consiglio di Stato, Renato Laschena, e dei Ministri per le politiche comunitarie e per gli affari esteri, Patrizia Toia e Lamberto Dini. L'audizione dell'8 febbraio, che per rendere più articolato il confronto si è ritenuto di organizzare svolgendo congiuntamente l'audizione di tutti gli esperti di diritto costituzionale, ove ne-

cessario, con la disponibilità delle personalità invitate potrà proseguire in un'ulteriore seduta.

L'oratore condivide infine l'esigenza di acquisire tempestivamente il testo dei resoconti stenografici, esigenza che sarà manifestata agli Uffici competenti.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 13.30 alle 13.35 in ordine allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul ruolo attuale e sulle prospettive del regionalismo nell'Unione europea.

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Sulla presentazione degli atti dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse

Il Presidente Mario PEPE comunica che il prossimo 18 febbraio si svolgerà, a Napoli, presso l'Istituto italiano di studi filosofici, il convegno per la presentazione degli atti dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse.

(S. 4375 Governo) Legge di semplificazione 1999

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U), *relatore*, premette che il disegno di legge S. 4375, dando attuazione all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, prevede una serie di misure volte a delegificare normative di

rango primario concernenti i procedimenti amministrativi. Il richiamato articolo 20 della citata legge n. 59 (cosiddetta legge Bassanini) stabilisce infatti che entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenti un apposito disegno di legge di semplificazione, al quale viene allegata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione che ha per oggetto anche la normativa regionale e comunitaria (articolo 4, comma 2, legge 8 marzo 1999, n. 50 – legge di semplificazione 1998).

Il relatore passa quindi ad esaminare il testo del disegno di legge in titolo, che consta di venti articoli e due allegati. Il capo I (articoli da 1 a 5) contiene il nucleo essenziale della legge, cioè le norme di semplificazione. In particolare viene delegificata la disciplina di 39 tipi di procedimenti legislativi, individuati nell'allegato A. Nell'elenco in questione rientrano, in particolare, alcuni procedimenti in materia urbanistica e edilizia concernenti la realizzazione di piani urbanistici (piani attuativi, di lottizzazione, di recupero, degli insediamenti produttivi) e il procedimento per il collaudo statico degli edifici. È qui opportuno ricordare che, in sede di regolamenti di delegificazione, il Governo può anche, previo esame nella Conferenza Stato- regioni o unificata, decentrare a regioni ed enti locali la disciplina dei procedimenti oggetto di delegificazione in applicazione del principio di sussidiarietà (articolo 20, comma 2, della legge 59/1997, come modificato dall'articolo 2 della legge 50 del 1999). Sempre l'articolo 1 prevede la soppressione dei procedimenti elencati nell'allegato B, con la conseguente abrogazione delle norme che vi si riferiscono. Tra esse rientra il rilascio della licenza per strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, attualmente rientrante nei compiti di polizia amministrativa locale demandati ai comuni. Il comma 4 dell'articolo 1 contiene un aggiornamento dell'elenco dei procedimenti da semplificare allegato alla legge n. 59 del 1997, mentre il comma 5 aggiunge all'elenco dei testi unici in corso di elaborazione anche un testo unico concernente l'istruzione non universitaria. Il comma 6 contiene una nuova delega al Governo (sino al 31 dicembre 2000) per il riordino della disciplina pubblicistica relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 2 prevede l'applicabilità della normativa sulle dichiarazioni sostitutive anche ai rapporti tra privati, a discrezione però non di chi deve presentare documentazione ma dei destinatari cui la documentazione deve essere prodotta. L'articolo 3, a tutela dei consumatori e utenti, dà facoltà al Consiglio nazionale dei consumatori e all'Osservatorio per la semplificazione di segnalare al Dipartimento della funzione pubblica le disfunzioni rilevate nell'applicazione di norme inerenti la semplificazione procedurale e documentale. L'articolo 4 impone ai soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie relative alla procedura dello sportello unico, di coordinare i tempi delle attività preparatorie con i termini per la conclusione del procedimento previsti dal D.P.R. n. 447 del 1998. L'articolo 5 impone a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti che erogano servizi pubblici di definire i tempi massimi di attesa agli sportelli, nonché le procedure di reclamo.

Il capo II (articoli da 6 a 13) contiene una serie di importanti novelle alla legge n. 241 del 1990, riguardanti sia taluni aspetti della disciplina generale del procedimento amministrativo in tema di motivazione degli atti amministrativi (articolo 6) e di comunicazione dell'avvio del procedimento (articolo 7), sostanzialmente al fine di evitare interpretazioni formalistiche delle citate norme, sia l'istituto della conferenza di servizi (articoli da 8 a 12), sia infine l'accesso ai documenti amministrativi (articolo 13), consentendo al cittadino, in alternativa alla giurisdizione amministrativa, la possibilità del ricorso al difensore civico.

Il capo III (articoli da 14 a 20) contiene disposizioni eterogenee, fra cui spiccano: l'articolo 16, commi 3 e 4, che prevede una procedura di aggiornamento del testo unico sui beni culturali che coinvolge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; l'articolo 17, che consente alle leggi regionali di intervenire sulla legislazione nazionale in materia di interventi pubblici a favore delle imprese, completando così il disegno contenuto nel decreto legislativo n. 123 del 1998; l'articolo 18, che prevede che ulteriori modifiche alla rete autostradale si provvede con atto amministrativo, previa intesa nella Conferenza Stato-regioni; l'articolo 20 concernente la riorganizzazione e la sua semplificazione delle procedure di finanziamento per favorire la mobilità urbana al fine di dare ai comuni, alle province e alle regioni strumenti più snelli per la realizzazione dei Piani urbani di mobilità, stabilendo il principio di erogazione dei finanziamenti non più per opere ma per obiettivi.

Il relatore si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione, richiamando l'attenzione sull'importanza dell'adempimento di cui all'articolo 20, comma 1, della legge n. 59 del 1997, che prevede l'allegazione al disegno di legge annuale di semplificazione di una relazione sui processi di semplificazione anche riferiti alla normativa regionale. Oltre a questa osservazione, egli rileva la necessità di valutare con attenzione l'intervento di delegificazione di cui ai numeri da 17 a 20 dell'allegato A. Trattasi infatti di procedimenti di pianificazione rientranti nella materia urbanistica, nella quale il riparto delle competenze tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, esclude il rinvio alla fonte regolamentare per la sussistenza di una riserva di legge. Un ulteriore aspetto da approfondire attiene alla riscrittura della disciplina della conferenza di servizi. Essa è frutto del lavoro dell'Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, organo nel quale sono rappresentate le parti sociali nonché le amministrazioni centrali, regionali e locali. La normativa all'attenzione della Commissione nasce perciò nell'intento di superare rigidità e inefficienza. La concertazione è stata assai ampia e ha coinvolto ben otto ministeri. La nuova stesura appare chiaramente improntata a rendere certi non solo i tempi dei procedimenti, ma anche condizioni e presupposti a cui è subordinato l'accoglimento delle istanze: si è prevista a tal fine una facoltà di interpello, da parte anche del privato e con oneri a suo carico, che si realizza attraverso una conferenza di servizi preventiva rispetto all'istanza, conferenza che deve chiarire, entro 30 giorni dalla richiesta, le esatte condizioni per ottenere i necessari atti di consenso. Inol-

tre, nel caso di decisione assunta non all'unanimità, si instaura un procedimento di verifica che, ove l'amministrazione procedente o dissenziente non sia statale, è di pertinenza del Presidente della regione o dei sindaci. Entro trenta giorni dalla sua comunicazione la determinazione può essere sospesa dal Presidente della regione, previa delibera dell'organo consiliare; altrimenti (in caso di silenzio protratto per trenta giorni) la determinazione diviene automaticamente esecutiva. Viceversa la sospensione dà luogo a una rimessione alla Conferenza di servizi, che può pervenire alla modifica – entro trenta giorni – della propria originaria determinazione; ove non si componga il conflitto la Conferenza di servizi viene sciolta e si ricorre al procedimento ordinario. Ciò comporta quindi che il dissenso possa arrestare – se confermato, tramite sospensiva, dalla regione o dal comune – la procedura della Conferenza di servizi. Rispetto a questa disciplina il relatore rileva l'esigenza di prevedere, in coerenza con il principio di sussidiarietà, che la procedura di controllo di una determinazione non unanime possa essere incardinata presso la provincia nei casi in cui il conflitto non coinvolga amministrazioni regionali né statali. Inoltre, essendo in gioco un'attività di carattere esecutivo, andrebbe valutata la possibilità di demandare alla Giunta e non al Consiglio la decisione sul conflitto. Con riferimento all'articolo 18, che delegifica la procedura di adeguamento della rete autostradale e stradale nazionale, il relatore osserva che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997, il parere sullo schema di decreto è dato oggi dalla Commissione per le questioni regionali, trattandosi di processi di decentramento, e non dalle Commissioni di merito, che possono se mai inviare osservazioni. Il citato articolo 18 toglierebbe invece qualsiasi ruolo alla Commissione per le questioni regionali.

In conclusione il relatore esprime una valutazione positiva, riservandosi di presentare una proposta di parere in tal senso, corredata dalle osservazioni che ha anticipato nella relazione e da quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), riservandosi di intervenire nel prosieguo, suggerisce l'acquisizione, nelle forme e nei modi più consoni, degli elementi conoscitivi necessari all'espressione di un parere debitamente istruito.

Il Presidente Mario PEPE, condividendo l'esigenza rappresentata dal senatore Lauro, assicura che sarà anzitutto richiesta la presenza del Governo per consentire ogni opportuno approfondimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (seguito esame S. 4368 Cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati)

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (esame S. 4339 Governo)

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area Balcanica (esame nuovo testo C. 6466 Governo)

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Sesta relazione conclusiva su attività svolte

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Comitato prosegue l'esame della sesta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico

Dopo che il deputato Stelluti ha dichiarato di condividere la proposta di relazione, il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica alla Commissione il programma dei lavori per i prossimi mesi, definito dall'Ufficio di presidenza nella seduta di ieri.

Esaurito l'esame, in atto, della relazione sui risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione dovrà occuparsi nuovamente della operazione di dismissioni del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali, argomento già affrontato nello scorso autunno. Il Presidente avverte di aver inviato, al riguardo, lettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai Presidenti dei maggiori Enti pubblici previdenziali e al Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali allo scopo di disporre di un aggiornamento sullo stato delle procedure di vendita. Anche in relazione alle risposte che perverranno, si procederà a una nuova serie di audizioni dei Presidenti dei maggiori Enti interessati, del Coordinatore dell'Osservatorio e, infine, del Ministro del lavoro, a integrazione della audizione già svolta il 14 settembre 1999. Il Presidente comunica, al riguardo, che la Commissione ha oggi acquisito il testo della cir-

colare concernente l'individuazione degli immobili di pregio, emanata dal Ministro del lavoro il 27 gennaio 2000.

Inoltre la Commissione – prosegue il Presidente – dovrà avviare una procedura informativa volta a individuare, a seguito di un ampio confronto con i diversi soggetti interessati, le linee, da suggerire al Parlamento, di una legge che fissi pochi, fondamentali principi, uniformi per tutti gli Enti privatizzati, lasciando all'autonomia dei medesimi l'elaborazione di una disciplina adeguata alle rispettive specificità. Nel quadro di tale iniziativa è indispensabile che la Commissione ascolti le associazioni professionali di categoria le quali rappresentano lavoratori i cui diritti a una adeguata pensione devono essere tutelati dalle gestioni delle diverse Casse privatizzate.

Sull'argomento interviene, dopo aver ringraziato il Presidente delle espressioni di augurio formulate nella seduta di ieri, la senatrice Siliquini che ritiene essenziale che la Commissione ascolti le Casse di previdenza, gli ordini professionali e le associazioni sindacali così da disporre della più ampia panoramica delle questioni al fine di poter enucleare quei principi fondamentali da indicare quale contenuto di una legge sugli Enti previdenziali privatizzati.

Il Presidente ricorda inoltre che, a conclusione della Relazione comunicata al Parlamento il 15 luglio scorso in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Commissione ha prospettato l'eventualità di una rivisitazione del sistema di tutela antinfortunistica. Rilevata l'opportunità di affrontare nuovamente l'argomento, il Presidente propone che sia affidato al Vicepresidente Duilio l'incarico di compiere una riflessione suggerendo, al riguardo, un piano di lavoro, anche con l'individuazione dei soggetti da ascoltare, finalizzato alla redazione di un documento a integrazione del precedente.

Il deputato Stelluti, premesso che occorre verificare la funzionalità della nuova normativa in materia, adottata di recente con la emanazione del decreto legislativo, esprime riserve sull'opportunità politica di procedere all'iniziativa proposta, tenuto conto della prossima, eventuale scadenza referendaria che riguarda il monopolio dell'INAIL.

Il deputato Duilio osserva come l'intervento riformatore posto in essere sia interno al quadro giuridico esistente e dunque occorra una verifica dell'impianto complessivo della legislazione antinfortunistica.

Il presidente De Luca ribadisce che, con la proposta ora avanzata, si intende affidare al Vicepresidente Duilio l'incarico di riferire alla Commissione sulle iniziative che dovrebbero conseguire dalle conclusioni della Relazione già approvata dalla Commissione e sull'eventuale piano di lavoro.

Il Presidente rileva infine che, nell'ultimo anno di legislatura, la Commissione dovrà anche procedere ad un ulteriore aggiornamento, riguardante il 1999, dei risultati della gestione degli Enti previdenziali, secondo la consueta procedura di rilevazione che, effettuata in base al modello unico di analisi, interesserà numerosi nuovi Enti nel frattempo costituiti.

La Commissione concorda sul programma di lavoro illustrato dal Presidente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 9 febbraio 2000, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: «Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico».

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Gianni Squitieri, presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il dottor Squitieri a prendere la parola sulla situazione riguardante la costituzione del consorzio obbligatorio per gli oli vegetali, di cui sono state affrontate alcune problematiche nella seduta del 20 gennaio scorso, nella quale sono stati ascoltati, fra l'altro, i rappresentanti del CONOE e del CONOGE.

Gianni SQUITIERI, *presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti*, ricorda che l'articolo 47 del «decreto Ronchi» non ha ancora avuto attuazione, in particolare per una divergenza di opinioni dei soggetti destinatari. Dopo l'emanazione dello schema di statuto nel luglio 1998 da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria si sono costituiti due consorzi, il CONOE ed il CONOGE, che hanno instaurato un lungo contenzioso cui è conseguita una situazione di stallo ancora presente, con conseguenze negative per l'intero settore.

Poiché la normativa individua un unico consorzio cui devono essere obbligatoriamente conferiti oli, nonché grassi vegetali ed animali esausti,

l'incertezza del soggetto legittimato ad operare crea confusione sia per l'adesione da parte degli operatori che per il conferimento dei materiali.

Sia i Ministeri dell'ambiente e dell'industria che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti hanno esperito tutte le possibili iniziative per conciliare le rispettive posizioni: l'Osservatorio, in particolare, ha istituito nel gennaio 1999 un tavolo per le trattative fra le due parti, nel corso del quale è apparsa una possibile soluzione, cui però non è conseguito un accordo. Ricorda anche che l'Osservatorio ha fornito la sua assistenza tecnica in sede parlamentare nel corso degli incontri svoltisi con il CONOE ed il CONOGE a seguito dell'iniziativa del deputato Gerardini, conclusisi però senza un risultato positivo.

Precisa che è stata prospettata l'ipotesi di una confluenza del CONOGE nel CONOE e dell'attribuzione della presidenza al CONOGE nell'ambito di una definizione delle cariche sociali che permetta la partecipazione di tutti gli operatori interessati; sono tuttavia da risolvere altre questioni, quali la valutazione delle spese pregresse operate dal CONOE e la designazione degli organi societari sulla base dell'effettiva rappresentatività. Un'altra problematica riguarda l'onere del funzionamento del futuro consorzio, che la normativa sembra addossare soprattutto ai produttori ed importatori di oli e grassi vegetali-animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di specificare maggiormente le motivazioni che hanno impedito di giungere all'accordo fra il CONOE ed il CONOGE.

Gianni SQUITIERI risponde dettagliatamente, precisando che l'Osservatorio non ha rilevato nel corso degli incontri sostanziali differenziazioni delle diverse posizioni. Osserva che da parte dei Ministeri è stato ipotizzato un intervento volto ad evitare una perpetuazione del conflitto esistente fra i due consorzi: in particolare, sarebbe possibile un intervento finalizzato alla convocazione dell'assemblea costitutiva del consorzio.

Massimo SCALIA, *presidente*, domanda se esistano altre strade percorribili oltre a quella testé citata.

Gianni SQUITIERI ritiene che tutti i tentativi possibili per giungere all'accordo siano stati esperiti.

Giuseppe SPECCHIA (AN), soffermandosi sulle informazioni e sui dati emersi nel corso della seduta del 20 gennaio scorso, rileva che è emerso in quella sede l'adempimento da parte del CONOE di tutte le procedure necessarie in attesa del riconoscimento ministeriale e che la nascita del CONOGE ha avuto come obiettivo una sorta di «delegittimazione» dell'altro organismo.

Chiede quali siano le valutazioni dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria sull'*iter* procedurale seguito dai due consorzi e quali siano le ragioni della mancata iniziativa dei due Ministeri fino ad oggi.

Gianni SQUITIERI risponde diffusamente, sottolineando che i due Ministeri sono intervenuti laddove si sono creati ostacoli per l'avvio dei consorzi previsti, sia quelli volontari che quelli obbligatori: mentre l'*iter* per la costituzione dei consorzi volontari si è svolto senza intralci, le difficoltà – come detto in precedenza – sono sorte nel corso dell'*iter* procedurale seguito dal CONOE per il riconoscimento, in cui è avvenuta la costituzione anche del CONOGE. Da parte istituzionale è stato in ogni momento esperito il tentativo di pervenire ad una soluzione unitaria non essendovi – lo ribadisce – ostacoli sostanziali; il medesimo scopo è stato perseguito dal deputato Gerardini, relatore del progetto di legge n. 6316, nell'ambito della Commissione ambiente della Camera.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Squitieri per le notizie fornite ed auspica una sollecita costituzione del consorzio obbligatorio degli oli vegetali.

Riguardo ad altre problematiche connesse all'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, rileva che la Commissione intende approfondire le tematiche riguardanti i rifiuti speciali e quelle legate all'uso dell'amianto; essendo molte le conseguenze negative sorte dallo smaltimento dei rifiuti speciali, invita l'Osservatorio ad esercitare un totale impegno in materia, anche perché non sono disponibili finora dati complessivi che diano un quadro d'insieme del grave pericolo esistente per la salvaguardia dell'ambiente e per la salute della popolazione. È in ogni caso urgente un intervento ad ogni livello istituzionale perché si prenda definitivamente coscienza della delicata situazione attuale.

Gianni SQUITIERI assicura la Commissione che la materia dello smaltimento dei rifiuti speciali è all'attenzione degli organi ministeriali: in particolare, ricorda che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente hanno nei mesi scorsi fissato alcune priorità di intervento e che nei prossimi giorni sarà sottoscritta un'apposita convenzione in materia. In sede di discussione del «Ronchi *quater*» sono in fase di individuazione gli strumenti normativi per ovviare ai problemi più urgenti, nonché i possibili incentivi e gli accordi di programma.

Massimo SCALIA, *presidente*, dimostra soddisfazione per quanto testé esposto ed invita il dottor Squitieri a far conoscere sollecitamente alla Commissione le problematiche affrontate nel corso dei lavori congiunti dell'Osservatorio e dell'ANPA.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 febbraio 2000, alle ore 13.30, per procedere all'elezione di un Segretario di Presidenza e per ascoltare i rappresentanti della commissione di studio del CNR sull'amianto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza Rolando Mosca Moschini

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Rolando MOSCA MOSCHINI, svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elisa POZZA TASCA (D-U), Anna Maria DE LUCA (FI) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ed i senatori Pierluigi CASTELLANI (PPI), ed Italo MARRI (AN), cui risponde il Generale MOSCA MOSCHINI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Antonio MONTAGNINO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione del Sottosegretario per l'interno, senatore Massimo Brutti e del Sottosegretario alla pubblica istruzione, senatore Carla Rocchi, sul tema delle baby gang

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente* il Sottosegretario alla pubblica istruzione, senatore Carla Rocchi, e il Sottosegretario per l'interno, senatore Massimo Brutti, svolgono un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazione i senatori Athos DE LUCA (Verdi), Francesca SCOPELLITI (FI) e Antonio Michele MONTAGNINO (PPI).

Il senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente*, ringrazia i presenti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

106^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte favorevole e in parte contrario su emendamenti.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

44^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617): osservazioni favorevoli.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2000

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999: parere favorevole con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato: rinvio dell'emissione del parere;

(2508) COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni: rinvio dell'emissione del parere;

(2684) VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato: rinvio dell'emissione del parere;

(4301) PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato: rinvio dell'emissione del parere;

(4428) CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della costituzione*

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 R.G.P.M. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini e dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.

*Comunicazioni del presidente in ordine
ad affare assegnato ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, del Regolamento*

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XI. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (4445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1157).
- PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1482).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (3164).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli» (3379).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti.

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri;*

Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri).

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell’embrione umano (68).
 - SALVATO. – Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
 - PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
 - LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano (742).
 - LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
 - MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
- Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie, all'articolo 33 del decreto 11 febbraio 1997, n. 109, del Ministro di grazia e giustizia e all'allegata tariffa (3197).

- Antonino CARUSO ed altri. – Abrogazione del decreto 11 febbraio 1997, n. 109, del Ministro di grazia e giustizia e dell'allegata tariffa, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie (3198).
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-*bis*) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- SENESE ed altri. – Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4178).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 (4347).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania. Audizione della dottoressa Natalina Cea, Capo della missione europea di assistenza alle dogane albanesi «CAM-ALBANIA».

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4285).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (2964).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 15

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).

III. Esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (4429).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (295).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Disciplina della danza e norme sulla prevenzione, sicurezza e tutela della salute nello svolgimento delle attività di danza (2925).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (4164-B)(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 14,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).
- Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
 - Deputati Alessandro RUBINO e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).

- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici (4044).
- Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato (4339-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 653, ad essi attinente.

Procedure informative

Dibattito sulle comunicazioni rese il 26 gennaio 2000 dal Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 15

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato l'8 ottobre e il 4 e 5 novembre 1998 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso il reparto di ematologia dell'azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro, nell'ambito del settore di indagine sulla sicurezza delle strutture sanitarie.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 13,30

- Elezione di un segretario di Presidenza.
 - Audizione di Anna Marabini, coordinatore della commissione di studio del CNR sull'amianto, e di Paolo Plescia, componente della stessa commissione.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 3 febbraio 2000, ore 14

- Audizione del dottor Paolo Bambara, già direttore generale della Federconsorzi.
-